

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 maggio 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a **Serie speciale**: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 maggio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Canolo e nomina della commissione straordinaria. (17A03386)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 febbraio 2017.

Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). (17A03431)... Pag. 32

Ministero della salute

DECRETO 27 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e mancozeb, sulla base del dossier Moximate 505 WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (17A03326)..... Pag. 34

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 4 maggio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di San Daniele a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di San Daniele». (17A03354)..... Pag. 50



Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 12 maggio 2017.

Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017. (Ordinanza n. 24). (17A03561) *Pag.* 51

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Busulfan Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 827/2017). (17A03382) *Pag.* 123

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Teva Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 828/2017). (17A03383) *Pag.* 124

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil EG». (17A03374) *Pag.* 126

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cedra-vis» (17A03375) *Pag.* 127

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Sandoz» (17A03376) *Pag.* 128

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina Sun». (17A03380) *Pag.* 129

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe EG» (17A03381) *Pag.* 130

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. (17A03385) *Pag.* 131

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Actionis 50 mg/ml», sospensione iniettabile per bovini e suini. (17A03342) *Pag.* 131

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinangen 300 mg/ml», soluzione orale per suini e bovini. (17A03343) *Pag.* 132

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dobetin B1», soluzione iniettabile per equini, bovini, suini, cani e gatti. (17A03344) *Pag.* 132

Autorizzazione all'organismo IMQ S.p.a., in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi. (17A03430) *Pag.* 132

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Domanda di modifica della denominazione registrata «CHASSELAS DE MOIS-SAC». (17A03355) *Pag.* 137

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

Comunicazione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea dell'articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. (17A03384) *Pag.* 138



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 maggio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Canolo e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Canolo (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Canolo (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Canolo (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Umberto Pio Antonio Campini - viceprefetto;

dott. Valerio De Joannon - viceprefetto aggiunto;

dott. Cosimo Facchiano - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2017
Ministero interno, foglio n. 984*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Canolo (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di un attento monitoraggio sull'attività amministrativa dell'ente sono emersi elementi su possibili infiltrazioni delle consorterie localmente egemoni, che hanno indotto il Prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 10 ottobre 2016, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine delle indagini effettuate, la Commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, ha redatto l'allegata relazione in data 15 febbraio 2017, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del predetto art. 143.


Il Comune di Canolo, situato al confine tra la locride e la piana di Gioia Tauro, ha un'economia essenzialmente agricola, mentre le sole attività di carattere industriale riguardano lo sfruttamento di due cave per l'estrazione della pietra e la lavorazione di intonaci e calcestruzzi.

Su quel territorio è stata accertata la radicata presenza di una potente famiglia malavitosa che opera in stretta sinergia con altre consorterie presenti nell'area aspromontana, tutte riconducibili ad un'unica struttura criminale

In sede di indagine, sono stati riscontrati legami di parentela o di affinità ovvero rapporti di frequentazione tra diversi esponenti della compagine di Governo e dell'apparato burocratico dell'ente — alcuni dei quali con pendenze e pregiudizi di natura penale — ed elementi della 'ndrangheta ovvero persone contigue ad ambienti criminali.

Il Prefetto di Reggio Calabria sottolinea altresì che ben quattro degli amministratori eletti nel 2014 — e precisamente il sindaco ed un assessore, nonché il presidente ed un membro del consiglio comunale, questi ultimi due successivamente dimessisi — hanno fatto parte della precedente consiliatura.

In tale contesto, si evidenzia che il presidente del consiglio comunale, dimessosi a novembre 2015, prima di dimettere la carica si è recato a far visita in carcere ad un soggetto ritenuto contiguo alla citata



famiglia malavitosa ed attualmente sottoposto ad indagini, il quale, in occasione delle consultazioni amministrative del 2014, ha assicurato il proprio sostegno elettorale al sindaco uscente poi riconfermato alla guida dell'istituzione locale. Peraltro, il soggetto in questione — legato da vincoli di affinità al predetto ex presidente dell'organo consiliare, nonché ad un consigliere comunale — è uno stretto congiunto di colui che, fino al suo arresto avvenuto nel 2009, ha ricoperto la carica di vicesindaco nella precedente consiliatura con al vertice l'attuale primo cittadino e ad oggi si trova in stato di detenzione a seguito di condanna irrevocabile.

La Commissione di indagine ha quindi preso in esame l'attività gestionale riconducibile all'area tecnica del comune ed, in particolare, le procedure finalizzate all'esecuzione di lavori, alla fornitura di beni ed alla prestazione di servizi in economia, in ordine alle quali sono state rilevate innumerevoli irregolarità ed anomalie di cui si sono avvantaggiate anche imprese controindicate.

Nello specifico, è emerso che l'ente ha sistematicamente pretermesso di richiedere più preventivi di spesa o offerte di prezzi, così violando il disposto dell'art. 14 del relativo regolamento comunale, che impone la scelta del contraente in base al criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ed invero, nella grande maggioranza dei casi è stato fatto ricorso al meccanismo dell'affidamento diretto senza procedere ad indagini di mercato in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e di trasparente gestione delle risorse pubbliche.

Sempre in violazione delle norme dettate dal regolamento comunale, l'amministrazione locale non ha mai adottato alcuna lettera di affidamento o di ordinazione ed ha ripetutamente omesso di acquisire dalle ditte affidatarie sia il documento di regolarità contributiva per le singole liquidazioni di spesa sia la dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei prescritti requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria.

Da ultimo, l'Organo ispettivo pone in rilievo che pur trattandosi di affidamenti sotto soglia comunitaria, la circostanza che l'ente non abbia mai richiesto le informazioni previste dalla normativa antimafia con riferimento alle imprese assegnatarie di lavori, servizi e forniture è indice della mancanza di quelle cautele che sarebbe necessario adottare a tutela della legalità in un contesto territoriale notoriamente compromesso dalla presenza di sodalizi criminali.

Come sopra evidenziato, di tale *modus operandi* si sono avvantaggiate imprese controindicate tra le quali una società destinataria di un'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria ad ottobre 2013, la cui legittimità ha trovato conferma in sede giurisdizionale. Gli accertamenti esperiti hanno messo in luce che in più occasioni, a seguito di determinate adottate nel 2015 e nel 2016 dal responsabile dell'area tecnica, manutenzione e patrimonio, la predetta società ha beneficiato di affidamenti diretti di servizi e forniture prevalentemente finalizzati alla realizzazione di un centro di aggregazione.

Il Prefetto di Reggio Calabria e la Commissione di indagine fanno altresì menzione di due imprese individuali — operanti nel campo dell'edilizia e movimento terra — risultate affidatarie di numerosi lavori comunali, assegnati in via diretta ovvero a seguito di procedure d'urgenza o di somma urgenza. Al riguardo, recenti operazioni di polizia giudiziaria hanno fatto emergere la vicinanza alla consorzeria localmente egemone del titolare di una delle ditte in argomento, legato da vincoli di affinità all'organo di vertice dell'ente.

A sua volta, la seconda delle imprese in questione è riconducibile a quel soggetto sopra citato attualmente sottoposto ad indagini, in rapporti di affinità con un consigliere comunale e con l'ex presidente dell'organo consiliare, nonché parente del vicesindaco della pregressa consiliatura di cui già si è detto.

In base alle risultanze dell'accesso, anche i titolari di altre ditte assegnatarie di lavori e servizi comunali sono risultate vicine ad ambienti criminali in ragione dei legami di parentela e di affinità ovvero dei rapporti di frequentazione con esponenti della 'ndrangheta.

In proposito, nella proposta del Prefetto viene tra l'altro fatto riferimento a due imprese alle quali in più occasioni sono stati aggiudicati, in via diretta o a seguito di cottimo fiduciario, interventi di manutenzione e riparazione di mezzi comunali.

In particolare, è emerso che il titolare di una delle menzionate imprese — nei cui confronti sono state segnalate numerose frequentazioni con soggetti controindicati — è in rapporti di affinità con un personaggio di spicco della criminalità organizzata, che è anche stretto congiunto di uno dei dipendenti dell'impresa in parola.

Analoghi elementi di controindicazione sono stati accertati in relazione all'affidamento diretto del servizio di nolo autospurgo per la pulizia della rete fognaria comunale disposto nel 2016 dal responsabile dell'area tecnica, manutenzione e patrimonio in favore di una ditta il cui titolare presenta vincoli di affinità con l'elemento apicale di un potente gruppo criminale. Nelle conclusioni dell'Organo ispettivo si osserva che

la determina di affidamento è carente sotto diversi profili, in quanto non indica né il tipo di nolo — a caldo o a freddo — commissionato dall'ente né i luoghi interessati dall'intervento di spurgo.

Ulteriore circostanza sintomatica di pregiudizievoli cointeressenze tra compagine amministrativa e consorzierie malavitose è quella relativa ad un immobile sito nel territorio comunale, sequestrato ad un esponente di primo piano della 'ndrangheta locale e sottoposto a confisca con provvedimento divenuto definitivo a maggio 2011. Al riguardo, in sede di indagine è stata constatata l'inerzia dell'ente, il quale si è limitato a manifestare un mero interesse all'uso del bene, senza porre in essere le conseguenti iniziative finalizzate ad una sua concreta utilizzazione. Ed invero, il Prefetto di Reggio Calabria pone in rilievo che al catasto non risulta alcuna variazione di proprietà, sebbene l'immobile fosse stato trasferito al patrimonio indisponibile del comune con decreto dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fin dal mese di aprile 2013.

Nel settore edilizio sono stati rilevati diffusi fenomeni di abusivismo ed, in particolare, è stata riscontrata la realizzazione di opere o lavori in totale assenza dei prescritti titoli abilitativi. Sotto tale profilo, assume valore emblematico la vicenda relativa ad un immobile abusivo in uso a tre persone tra loro legate da stretti vincoli familiari e ritenute vicine alla consorzeria territorialmente egemone. Le verifiche espletate dalla Commissione di indagine hanno messo in luce che l'amministrazione comunale ha omesso di deferire all'autorità giudiziaria i responsabili dell'abuso e non ha adottato alcun provvedimento inteso ad assicurare il sequestro e la demolizione del predetto immobile. E altresì emerso che il responsabile dell'area tecnica, manutenzione e patrimonio ha redatto un verbale di sopralluogo in cui, da un lato, non si fa menzione del carattere abusivo del manufatto e, dall'altro, alcuni lavori di ampliamento e trasformazione sullo stesso eseguiti senza il prescritto permesso comunale sono descritti come semplici interventi di libera edilizia non soggetti ad autorizzazione. In relazione a tale vicenda, al citato responsabile dell'area tecnica è stato notificato avviso di conclusione delle indagini per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Sempre con riferimento all'attività gestionale dell'ente sono state evidenziate ulteriori irregolarità ed anomalie sintomatiche di un agire amministrativo in contrasto con i principi di legalità, efficienza ed imparzialità e, come tale, permeabile ad illeciti condizionamenti esterni.

In particolare, il Prefetto evidenzia che taluni soggetti — di cui sono state documentate frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata — hanno usufruito di autorizzazioni all'esercizio del pascolo su terreni comunali in virtù di titoli abilitativi e contratti in forma retroattiva, intervenuti successivamente all'effettiva concessione in uso.

Da ultimo, l'attività di indagine ha posto in rilievo le molteplici omissioni in cui è incorsa l'amministrazione comunale sia nella tenuta del catasto incendi, nel quale non risultano censiti due ingenti eventi combustivi verificatisi su terreni di proprietà privata a settembre 2015 e ad agosto 2016, sia nella gestione dei rapporti con le ditte affidatarie del servizio di accalappiacani e smaltimento carcasse, alle quali l'ente ha erogato i corrispettivi previsti nella relativa convenzione sulla base di mere dichiarazioni presentate dalle ditte medesime, senza effettuare alcun controllo in ordine alla loro veridicità.

Parimenti, nei confronti delle imprese titolari delle concessioni per lo sfruttamento delle due cave site nel territorio comunale è emersa la condotta gravemente omissiva dell'ente, il quale, tra l'altro, non ha posto in essere i prescritti sopralluoghi finalizzati a verificare l'effettiva quantità di materiale estratto e non si è adoperato per la tempestiva rescissione del contratto stipulato con una delle imprese in parola, nonostante il reiterato inadempimento della stessa all'obbligo di versare il canone annuale.


Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Canolo, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, che rendono necessario l'intervento dello Stato per recidere il veicolo delle infiltrazioni e per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Canolo (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 4 maggio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI





Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

– ORGANO ESECUTIVO DI SICUREZZA –

Prot. nr. 667/2017/Segr.Sic.

15 febbraio 2017

All'Onorevole Signor Ministro dell'Interno
Piazza del Viminale n. 1
R O M A

OGGETTO: Comune di **Canolo** – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356

Con decreto ministeriale n. 17102/128/69 (48) datato 6 ottobre 2016, veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Canolo, ai sensi di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con atto prefettizio n. 4149/2016/Segr.Sic. del 10 ottobre 2016 veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale è stato assegnato un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività.

La Commissione citata ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questo Ufficio in data 9 gennaio scorso.


Premessa

La Commissione, al fine di fornire un quadro introduttivo, anche di carattere statistico, alla propria relazione, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio comunale di Canolo, riferendo, fra l'altro, che ha una estensione di 28,22 kmq ed una popolazione di circa 762 abitanti, con una densità abitativa di 26,93 abitanti per Km² che risiedono in prevalenza nella frazione di Canolo Nuovo.

“Nel territorio comunale le attività commerciali sono limitate all'offerta di beni di prima necessità; la popolazione è dedicata principalmente all'agricoltura ed all'allevamento. L'industria è pressoché inesistente rilevandosi solamente la presenza di due cave e due industrie per la lavorazione degli intonaci e calcestruzzi”.

Situazione dell'ordine e sicurezza pubblica

La Commissione riferisce che “Canolo (RC), immersa nell'area aspromontana confine naturale tra l'identità geografica della Locride e la piana di Gioia Tauro, è stata da sempre caratterizzata dalla forte presenza di consorterie mafiose, nonché, per la sua prossimità alle zone più impervie dell'Aspromonte, territorio di particolare interesse nel cosiddetto periodo dei



sequestri di persona, come dimostra la realizzazione del campo N.A.P.S. proprio in Canolo Nuovo.

Le attività info-investigative condotte negli anni hanno permesso di identificare la cosca <dominante> su Canolo che è senza dubbio quella dei ...OMISSIS..., gruppo formatosi verso la fine del ...OMISSIS..., con a capo ...OMISSIS... già presidente della locale sezione ...OMISSIS..., nonché, a più riprese, ...OMISSIS... del Comune di Canolo per quasi tutto il ...OMISSIS... tra il ...OMISSIS... ed il ...OMISSIS..., finché, per alcune vicende giudiziarie, fu costretto ad abbandonare, almeno formalmente la vita politica.

In Canolo oltre ad uomini della 'ndrina ...OMISSIS..., che può contare sull'appoggio dei ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., operano soggetti legati in qualche modo alle 'ndrine ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., alias <...OMISSIS...>, di ...OMISSIS....

Sino a pochi anni addietro si riteneva che la Locale di Canolo operasse in totale autonomia, nonostante fosse fortemente legata a quelle di ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... ...OMISSIS... con le quali formava le cosiddette <5 Locali Aspromontane>. Nel 2012 l'Operazione <...OMISSIS...> ha portato alla luce un'entità malavitosa al di sopra dei 5 locali, nata per gestire i dissidi interni alle stesse al fine di creare una sorta di Locale unica di 'ndrangheta. Tale entità veniva chiamata <Corona> ove era posto a capo ...OMISSIS... (originario di ...OMISSIS... trapiantato a ...OMISSIS...), e ove erano nominati consiglieri ...OMISSIS... (Locale di ...OMISSIS...) ...OMISSIS... (Locale di ...OMISSIS...) e ...OMISSIS... (Locale di ...OMISSIS...)."¹

Al contempo, al fine di delineare ancora meglio la situazione dell'ordine e sicurezza pubblica del territorio, il Collegio riferisce che "negli ultimi anni è stato evidenziato che anche nel territorio del comune di Canolo è presente una struttura criminale denominata <locale di Canolo> con a capo: ...OMISSIS... nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... e residente a ...OMISSIS... e diversi affiliati tra cui: ...OMISSIS..., di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., nato a Canolo il ...OMISSIS..., ivi residente in ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., nato a Canolo il ...OMISSIS..., ivi residente in ...OMISSIS....

I suddetti soggetti risultano essere stati coinvolti nel procedimento penale n. ...OMISSIS... RGNR DDA, (operazione denominata ...OMISSIS...) che ha consentito l'arresto, in data ...OMISSIS..., di ...OMISSIS... persone compresi quei soggetti identificati come affiliati al <Locale> di 'ndrangheta di Canolo.

Nel decreto di fermo che ha interessato numerose persone affiliate alla 'ndrangheta, disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nell'ambito dell'Operazione ...OMISSIS..., così denominata dagli or-

¹ Pag. 10-13 della Relazione della Commissione d'Indagine.



gani di polizia, poi convalidato dal Gip competente per territorio, riportata chiaramente la presenza di una struttura mafiosa nel comune di Canolo”².

Gli Organi comunali

L’ente civico di Canolo si è rinnovato in occasione delle consultazioni elettorali svoltisi domenica 25 maggio 2014, che hanno visto ...*OMISSIS*... Sindaco, con 324 voti di preferenza (58,58% dei voti espressi – 7 seggi), ...*OMISSIS*..., esponente della lista ...*OMISSIS*... denominata “...*OMISSIS*...”, prevalsa sulla lista ...*OMISSIS*... denominata “...*OMISSIS*...” (229 voti di preferenza pari al 41,41% dei voti espressi - 3 seggi), capeggiata da ...*OMISSIS*..., attuale ...*OMISSIS*....

La Commissione segnala che “dall’esito di queste ultime consultazioni amministrative, si evince che su undici amministratori pubblici, quattro risultano essere i medesimi del precedente civico consesso.

Nello specifico:

1. ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... di Canolo, è ...*OMISSIS*...;
2. ...*OMISSIS*..., già ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*..., successivamente ...*OMISSIS*... Il ...*OMISSIS*... è ...*OMISSIS*... di ...*OMISSIS*..., avendo ...*OMISSIS*... Si rappresenta che il ...*OMISSIS*..., il ...*OMISSIS*..., ha ...*OMISSIS*...;
3. ...*OMISSIS*..., già ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*...;
4. ...*OMISSIS*..., già ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*...³.

Dalla relazione presentata dalla Commissione risulta come “attorno alla lista del candidato ...*OMISSIS*... gravitano diversi soggetti che agli atti d’ufficio risultano vicini al predetto ...*OMISSIS*... In particolare i fratelli ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*..., circostanza questa che appare anomala, specie in considerazione del fatto che i fratelli ...*OMISSIS*..., oltre ad essere ritenuti vicini alla suddetta cosca, sono pure ...*OMISSIS*..., con il ...*OMISSIS*...”⁴

² Pag. 42 della Relazione della Commissione d’Indagine.

³ Si legge a pag. 51 della Relazione della Commissione d’Indagine “La composizione politica, dal suo insediamento, ha subito le seguenti modifiche:

1. “...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., rassegnava le proprie dimissioni da consigliere ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*... per motivi familiari venendo surrogato ...*OMISSIS*... dei non eletti della medesima lista ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... A seguito delle dimissioni ...*OMISSIS*..., il Sindaco ...*OMISSIS*... decideva di assumere le funzioni di ...*OMISSIS*...;

2. il ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., rassegnava le dimissioni da consigliere di ...*OMISSIS*... venendo ...*OMISSIS*... dei non eletti della medesima lista ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., a sua volta, il ...*OMISSIS*... ha presentato le proprie dimissioni, venendo ...*OMISSIS*...;

il ...*OMISSIS*..., il consigliere di ...*OMISSIS*... - lista “...*OMISSIS*...” - rassegnava le dimissioni per “sopravvenuti incarichi”, rinunciando agli emolumenti maturati per la carica assunta. Il successivo ...*OMISSIS*... della medesima lista, accettava la nomina quale consigliere ...*OMISSIS*..., venendo ufficialmente ...*OMISSIS*... nel Consiglio comunale convocato in ...*OMISSIS*...”.

⁴ Pag. 76 della Relazione della Commissione d’Indagine.



La relazione, quindi, riporta menzione dei pregiudizi penali e/o di polizia, delle parentele nonché delle frequentazioni dei componenti degli Organi municipali con esponenti della criminalità organizzata.

Sull'Amministrazione comunale, la Commissione riferisce in particolare che ...OMISSIS...⁵, ...OMISSIS... risulta "deferita, il ...OMISSIS..., dal ...OMISSIS... in qualità di ...OMISSIS... *pro tempore*, in concorso con il ...OMISSIS... di Canolo ...OMISSIS..., per violazione norme in materia ambientale, rifiuto d'atti d'ufficio, danneggiamento e getto pericoloso di cose, riscontrati da controlli operati presso i depuratori fognari del Comune di Canolo"⁶. Sempre sul ...OMISSIS..., la Commissione riferisce i seguenti "rappor-
ti di parentela:

- 1) ...OMISSIS... di ...OMISSIS...⁷, alias "...OMISSIS...", il quale pur non essendo gravato da condanne in tal senso, è ritenuto vicino alla famiglia di 'ndrangheta <...OMISSIS...>⁸;

⁵ ...OMISSIS..., pt. ...OMISSIS... e mt. ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e residente a Canolo ...OMISSIS..., ...OMISSIS....

⁶ Pag. 77 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁷ ...OMISSIS..., nato a Canolo il ...OMISSIS..., ivi residente in ...OMISSIS....

⁸ Si riporta quanto si legge alle pagg. 34/38 della Relazione della Commissione d'Indagine:

"...OMISSIS..., nato a Canolo (RC) il ...OMISSIS..., ivi residente in ...OMISSIS..., alias "...OMISSIS...", ...OMISSIS... dell'attuale ...OMISSIS....

Sul suo conto risulta quanto segue:

a. Atti d'ufficio:

- 1) ...OMISSIS...: ...OMISSIS... dalla Compagnia CC di ...OMISSIS..., nell'ambito dell'operazione c. d. "...OMISSIS...", unitamente ai ...OMISSIS... (vds. successive pagg. 29, 30 e 31), ...OMISSIS... (nato a Canolo, ...OMISSIS...), ...OMISSIS... (nato a Canolo il ...OMISSIS...) e ...OMISSIS... (nato a Canolo il ...OMISSIS..., ...OMISSIS...) e ad altri soggetti, tra cui proprio ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., indicati "ai vertici della omonima cosca". Nell'attività investigativa, gli sono stati contestati i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, omicidio doloso a seguito dell'attentato, avvenuto nel comune di ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., in cui ha perso la vita l'...OMISSIS..., eseguito mediante l'impiego di un ordigno esplosivo comandato a distanza e ...OMISSIS... di proprietà della vittima. Per ciò che concerne il capo d'imputazione relativo all'associazione di tipo mafioso, i fratelli ...OMISSIS... vengono indicati quali appartenenti alla famiglia "...OMISSIS..."

Il relativo procedimento penale, già iscritto presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in data ...OMISSIS... è stato archiviato con sentenza del G.U.P. "... N.D.P. ex art. 435 per non aver commesso il fatto", irrevocabile in data ...OMISSIS...;

- 2) è stato oggetto di tre esposti anonimi che lo indicavano anche quale appartenente alla citata famiglia di 'ndrangheta. Le indagini condotte all'epoca, non hanno permesso di acquisire riscontri a questi scritti accusatori che, comunque, risalgono all'epoca in cui la carica di ...OMISSIS... era ricoperta dal citato ...OMISSIS..., boss dell'omonima cosca, durante il cui mandato la quasi totalità ...OMISSIS... veniva affidata ...OMISSIS... e ...OMISSIS... Nello specifico:

a) ...OMISSIS..., ...OMISSIS... veniva indicato quale autore dell'omicidio ...OMISSIS... avvenuto in Canolo il ...OMISSIS...;

b) ...OMISSIS..., il citato veniva indicato quale appartenente alla cosca emergente "...OMISSIS...-...OMISSIS...", riconducibile alla cosca "...OMISSIS..." di Canolo; in tale scritto accusatorio si rappresentava l'esistenza della suddetta "ndrina" formata, oltre che dal ...OMISSIS..., da ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS... (quest'ultimo ...OMISSIS... del ...OMISSIS...), tutti accusati di associazione di tipo mafioso e traffico di armi. In tale scritto veniva chiamata in causa anche la lista civica "...OMISSIS...", detta anche "...OMISSIS... 'ndrangheta" con candidato alla carica di Sindaco proprio il ...OMISSIS..., che si era proposta alle elezioni amministrative di quell'anno per conto della cosca "...OMISSIS..." di Canolo;

c) qualche mese dopo, il mittente, presentandosi quale scrivente dei precedenti esposti, voleva dare "sostegno morale" al personale operante, riferendo che l'esito negativo dell'attività investigativa non era da imputare a negligenza da parte degli operanti, invitandoli, tuttavia, a porre maggior attenzione alle cave della ditta ...OMISSIS..., di cui il ...OMISSIS... era socio, e ai terreni dei soggetti precedentemente elencati con particolare attenzione ai ricoveri per animali. In tale scritto veniva inserita la figura di ...OMISSIS... indicato quale appartenente alla ...OMISSIS..., ma che non ha trovato riscontro documentale; tuttavia, agli atti d'ufficio, si rileva che il suddetto ...OMISSIS... nell'anno ...OMISSIS...



- 2) ...OMISSIS...⁹ di ...OMISSIS...¹⁰, alias "...OMISSIS...", resosi ...OMISSIS... nel ...OMISSIS... a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di ...OMISSIS..., nell'ambito dell'operazione "...OMISSIS..." (condanna del ...OMISSIS... a 15 anni e € 60 mila di multa)¹¹, ...OMISSIS... ed ...OMISSIS... nell'aprile ...OMISSIS... a ...OMISSIS... in ...OMISSIS... ..OMISSIS... ricopriva un ruolo fondamentale e di rilievo nel panorama internazionale del traffico di stupefacenti. Egli era il ...OMISSIS... delle 'ndrine calabresi; nell'organizzazione, collegata a narcotrafficienti ..,OMISSIS... ed ...OMISSIS..., si integravano le cosche del ...OMISSIS... che ruotavano intorno alle figure di ...OMISSIS... (...OMISSIS... della

veniva individuato e generalizzato da personale della Questura di ...OMISSIS... mentre era intento ad affiggere manifesti del ...OMISSIS... "...OMISSIS...".

b. Controlli del territorio:

- 1) ...OMISSIS...: notato presso ...OMISSIS... di Canolo, dalla Stazione CC di ...OMISSIS..., unitamente al citato ...OMISSIS...;
 - 2) ...OMISSIS...: notato ...OMISSIS... in compagnia di ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... e residente a ...OMISSIS... in ...OMISSIS...), ...OMISSIS..., ...OMISSIS... dai CC di ...OMISSIS..., in data ...OMISSIS..., unitamente ad altre 102 persone, nell'ambito dell'operazione di polizia c.d. "...OMISSIS...", per i reati di frode nelle pubbliche forniture, favoreggiamento personale aggravato, danneggiamento seguito da incendio, estorsione aggravata e truffa aggravata. Inoltre, nel medesimo provvedimento viene anche menzionato in quanto ritenuto individuo considerato vicino alla famiglia di 'ndrangheta "...OMISSIS..."⁸. I due sopraggiungevano presso il ...OMISSIS... di Canolo Nuovo, il giorno delle ...OMISSIS..., alle ore ...OMISSIS..., a bordo del veicolo di proprietà del predetto ...OMISSIS... Alle precedenti ore ...OMISSIS..., gli stessi erano stati visti mentre parlavano vicino l'...OMISSIS... del Comune di Canolo, presso il cui edificio era istituito ...OMISSIS...;
 - 3) ...OMISSIS...: controllato dalla Stazione CC di ...OMISSIS..., in ...OMISSIS... di quel Comune, unitamente a ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., ...OMISSIS... per associazione di tipo mafioso, porto abusivo e detenzione di armi, reati contro l'amministrazione della giustizia), e ...OMISSIS... (...OMISSIS... a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... per malversazione ai danni dello stato, violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistica/edilizia e legge urbanistica);
 - 4) ...OMISSIS...: controllato dalla Compagnia CC di ...OMISSIS..., a bordo di un'autovettura, in compagnia del ...OMISSIS... classe ...OMISSIS... (vds pagg. 36 e 37), qualche tempo prima che quest'ultimo si desse alla ...OMISSIS...;
 - 5) ...OMISSIS...: notato dalla Compagnia CC di ...OMISSIS..., in quel Comune ...OMISSIS..., unitamente a ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., segnalato per estorsione e detenzione abusiva di armi), soggetto ritenuto "vicino" alla cosca "...OMISSIS..." di ...OMISSIS...;
 - 6) ...OMISSIS...: controllato all'interno dell'abitazione di ...OMISSIS... classe ...OMISSIS..., ...OMISSIS... in data ...OMISSIS... a seguito di omicidio. Quest'ultimo era ritenuto un soggetto di spicco della famiglia di 'ndrangheta "...OMISSIS...", considerato "...OMISSIS..." della 'ndrina (vds. pagg. 12, 13 e 14 - relativa all'OCC convenzionalmente denominata "...OMISSIS...");
- c. Varie: dall'...OMISSIS... sino al ...OMISSIS... (fonte ...OMISSIS...) risulta essere stato dipendente della società ...OMISSIS..., con sede legale nel Comune di ...OMISSIS..., il cui proprietario ...OMISSIS...:
- 1) risulta essere stato tratto in arresto dai CC del Nucleo Operativo Ecologico di ...OMISSIS..., il ...OMISSIS..., nell'ambito dell'operazione convenzionalmente denominata "...OMISSIS...". Tale inchiesta ha visto coinvolti ...OMISSIS..., tutti indagati a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla turbativa d'asta nell'assegnazione di appalti e/o servizi da parte di "...OMISSIS..." (società che gestisce il servizio pubblico di igiene urbana per il Comune di ...OMISSIS...);
 - 2) menzionato nella relazione redatta dalla Guardia di Finanza di ...OMISSIS..., nell'ambito dell'operazione c. d. "...OMISSIS..." (proc. pen. ...OMISSIS... della Procura della Repubblica di ...OMISSIS...): ...omissis... uno di essi, peraltro già segnalato con l'annotazione riguardante l'area dell'ex ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., è ...OMISSIS..., noto per la sua appartenenza ad una delle famiglie inserite nella relazione - anno ...OMISSIS... - della D.I.A. con le seguenti motivazioni: [presenze significative sono state individuate anche in ...OMISSIS..., ove la criminalità calabrese, presente sin dagli anni ...OMISSIS..., si è manifestata tanto in ambito microcriminale, attraverso l'esercizio dello spaccio di droga al minuto, quanto in importanti settori economici quali l'edilizia, la ristorazione e, soprattutto, lo smaltimento dei rifiuti. Le consorte cense sul territorio sono riconducibili alle famiglie ...OMISSIS... La famiglia ...OMISSIS..., proveniente dalla ...OMISSIS... (RC) e collegata ai ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (RC), si è insediata a ...OMISSIS..., ove è titolare della società "...OMISSIS... aggiudicataria di un cospicuo numero di appalti pubblici.]

⁹ ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... è ...OMISSIS... dello ...OMISSIS...

¹⁰ ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

¹¹ Fonte ...OMISSIS...



cocaina ...OMISSIS... a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...) e ...OMISSIS..., entrambi ritenuti affiliati alla cosca "...OMISSIS..." di ...OMISSIS..., e quelle della *locride* con elementi di spicco quali ...OMISSIS..., di ...OMISSIS..., e ...OMISSIS... di ...OMISSIS.... Sul suo conto, agli atti d'ufficio, risultano pregiudizi penali e/o di polizia per false generalità (...OMISSIS..., *condannato dal ...OMISSIS... a ...OMISSIS... di multa*), contravvenzione alla diffida (...OMISSIS..., *condannato dal ...OMISSIS... a ...OMISSIS... di arresto*), emissione di un assegno a vuoto (...OMISSIS..., *all'epoca indagato dalla ...OMISSIS...*), truffa in concorso ai danni dell'Amministrazione comunale di ...OMISSIS... (...OMISSIS..., *deferito in stato di libertà dalla Stazione CC di ...OMISSIS...*); bancarotta fraudolenta (...OMISSIS..., ...OMISSIS... *dalla G. di F. di ...OMISSIS... alla competente A.G.*), associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti (...OMISSIS..., *destinatario di ordine di cattura - ...OMISSIS... -, emesso nell'ambito della operazione di polizia c. d. "...OMISSIS..."*). Per tale vicenda penale risulta essere stato arrestato ...OMISSIS... il ...OMISSIS...).

...OMISSIS..., inoltre, è rimasto vittima di ...OMISSIS...: il ...OMISSIS..., avvenuto il ...OMISSIS..., mediante l'esplosione di 2 colpi di fucile a pallettoni, mentre si trovava nel Comune di ...OMISSIS... (RC) nei pressi della propria abitazione; il ...OMISSIS..., avvenuto il ...OMISSIS..., mediante un attentato dinamitardo ai danni ...OMISSIS... che si trovava in un cantiere di lavoro alla periferia di ...OMISSIS....

- 3) ...OMISSIS... di ...OMISSIS...¹², quest'ultima ...OMISSIS... di ...OMISSIS...¹³, il quale, seppure esente da segnalazioni di polizia in quanto figlio del citato ...OMISSIS...¹⁴, è ritenuto soggetto d'interesse operativo

¹² ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS... via ...OMISSIS..., di fatto domiciliata a Canolo ...OMISSIS....


¹³ ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a Canolo ...OMISSIS....

¹⁴ Si riporta quanto si legge nella relazione della Commissione di Indagine a pag. 29 e segg. su ...OMISSIS...: "...OMISSIS..., nato a Canolo (RC) il ...OMISSIS..., ivi residente in ...OMISSIS... Lo stesso, agli atti d'ufficio, risulta gravato da precedenti di polizia per contrabbando di tabacchi (...OMISSIS...), furto di materiale edile, inosservanza agli obblighi dell'istruzione elementare dei minori (...OMISSIS...), affissione manifesti elettorali in spazi non consentiti (...OMISSIS...), costruzione abusiva e violazione delle leggi sismiche (...OMISSIS...), omessa custodia di armi (...OMISSIS...), violazioni legge aree protette e norme in materia di edilizia (...OMISSIS...), associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti (...OMISSIS...), subappalto non autorizzato (...OMISSIS...) e violazione norme sulle imposte (...OMISSIS...).

...OMISSIS... è ritenuto un individuo vicino alla famiglia di 'ndrangheta "...OMISSIS..." imprenditore di riferimento della medesima, in ragione sia del legame di parentela, di seguito indicato, con il citato ...OMISSIS..., sia delle sue frequentazioni che lo riportano spesso in compagnia di personaggi vicini al contesto della criminalità organizzata:

a. Stralci ordinanze di custodia cautelare:

- 1) nell'operazione convenzionalmente denominata "...OMISSIS...", lo stesso, pur non essendo interessato da alcun tipo di provvedimento, viene menzionato nella pag. 159, allorché il citato ...OMISSIS... si lamenta con ...OMISSIS... del comportamento della famiglia di 'ndrangheta ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., per la sua ingerenza nel settore di appalti pubblici di "competenza" dello stesso: "...OMISSIS... riferisce al "...OMISSIS..." che ...OMISSIS... non rispetta le regole di 'ndrangheta in quanto cerca di accaparrarsi anche appalti di competenza altrui tanto che egli minaccia di andargli a rompere le uova nel paniere. Peraltro, ...OMISSIS..., ricorda al "...OMISSIS..." di quando, malgrado le insistenze altrui, egli preferì non partecipare - se non consegnando la propria busta con l'offerta in bianco - alla spartizione di una fetta di lavori pubblici nel Comune di ...OMISSIS... (RC). Una regola di certo non seguita da ...OMISSIS... e dal suo socio in affari "...OMISSIS...", identificato in ...OMISSIS..., di ...OMISSIS... (alias "...OMISSIS...") e ...OMISSIS..., nato a



in quanto ...OMISSIS... del ...OMISSIS... (vds pagg. 21, 22 e 23), il quale, per come già riferito, è considerato ...OMISSIS... di riferimento della famiglia di 'ndrangheta "...OMIS-SIS...". Si sottolinea come ...OMISSIS... sia stato controllato, il ...OMIS-SIS..., dalla Compagnia CC di ...OMISSIS..., nel Comune di ...OMIS-SIS..., ...OMISSIS... unitamente al ...OMISSIS..., mentre risulta essere stato dipendente¹⁵ dell'omonima ditta individuale "...OMISSIS...", con sede legale in Canolo ...OMISSIS..., di proprietà ...OMISSIS...;

- 4) ...OMISSIS... di ...OMISSIS...¹⁶, anch'egli considerato vicino alla famiglia di 'ndrangheta ...OMISSIS...¹⁷.

...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., ivi residente in ...OMISSIS..., coniugato con ...OMISSIS..., nata a ...OMIS-SIS... (RC) il ...OMISSIS... L'uomo è titolare della società edile "...OMISSIS...", con sede a ...OMISSIS... (RC) in ...OMISSIS..., la ditta con la quale ha partecipato a diverse gare d'appalto nel comune di Canolo (RC): Il "...OMISSIS..." domanda all'amico se qualcuno lo avesse interpellato in merito e ...OMISSIS... risponde infuriato che a Canolo (RC) i lavori pubblici li eseguono ...OMISSIS... e "...OMISSIS...", svelando, così, l'esistenza di un vero e proprio monopolio. È agevole affermare che ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMIS-SIS..., per mezzo delle loro imprese, hanno creato una sorta di cartello per spartirsi i lavori concessi in appalto dal Comune di Canolo...omissis...";

- 2) nell'operazione convenzionalmente denominata "...OMISSIS...", lo stesso è imputato per la violazione degli artt. 353 C.P., 110 C.P., 416 C.P., L. n. 203/1991 art. 7, 513 bis C.P. e L. n. 203/1991 art. 7. Inoltre, è stato destinatario, il ...OMISSIS..., dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali nel settore dell'edilizia pubblica per mesi due.

¹⁵ Dall'...OMISSIS... sino al ...OMISSIS..., dall'...OMISSIS... sino al ...OMISSIS..., dal ...OMISSIS... sino al ...OMIS-SIS..., dall'...OMISSIS... sino al ...OMISSIS..., dal ...OMISSIS... sino al ...OMISSIS..., dal ...OMISSIS... sino al ...OMISSIS..., dall'...OMISSIS... sino al ...OMISSIS... e dall'...OMISSIS... sino al ...OMISSIS... (fonte ...OMISSIS...).

¹⁶ Si riporta quanto esposto dalla Commissione d'Indagine a pag. 39/41 della Relazione:

...OMISSIS..., nato a Canolo il ...OMISSIS..., ivi residente in ...OMISSIS..., (fratello del citato ...OMISSIS...). Sul suo conto risulta quanto segue:

a. Atti d'ufficio:


- 1) ...OMISSIS... a seguito di esposto anonimo, ...OMISSIS... unitamente al fratello ...OMISSIS..., venivano indicati quali autori di reati in genere ed affiliati alla famiglia di 'ndrangheta "...OMISSIS...". Con rapporto giudiziario n. ...OMISSIS... del Comando Stazione CC di ...OMISSIS..., trasmesso alla Procura della Repubblica di Locri, a seguito di connessa attività d'indagine, non emergevano riscontri utili in tal senso;
- 2) ...OMISSIS... anch'egli deferito in stato di libertà dalla Compagnia CC di ...OMISSIS..., nell'ambito della operazione c.d. "...OMISSIS..." (vds. pagg. 25 e 26) insieme ai fratelli ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMIS-SIS... e ...OMISSIS...;
- 3) come già detto, titolare della Società "...OMISSIS...", già destinatario di certificato interdittivo antimafia rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria il ...OMISSIS... (prov. n. ...OMISSIS...);

b. Banca Dati FF.PP.:

- 1) ...OMISSIS..., segnalato dalla Stazione CC di ...OMISSIS..., poiché tratto in arresto per favoreggiamento personale nei confronti di ...OMISSIS... (...OMISSIS... - RC, ...OMISSIS...) all'epoca ...OMISSIS...;
- 2) dal ...OMISSIS... al ...OMISSIS..., segnalato, in più circostanze, dalla Stazione CC di ...OMISSIS..., per violazione della legge sullo smaltimento dei rifiuti liquidi, in materia ambientale, danneggiamento, usurpazione di patrimonio pubblico, invasione di terreni, lesioni personali, distruzione o deturpamento di bellezze naturali ed altro;
- 3) ...OMISSIS..., segnalato dalla Stazione CC di ...OMISSIS... per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

c. Controlli del territorio:

- 1) ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., notato dalla Stazione CC di ...OMISSIS... nel Comune di Canolo, rispettivamente in via ...OMISSIS..., via ...OMISSIS..., via ...OMISSIS... e via ...OMIS-SIS..., mentre dialogava con il citato ...OMISSIS... classe ...OMISSIS...;
- 2) ...OMISSIS..., notato dalla Stazione CC di ...OMISSIS... nel Comune di Canolo Vecchio, via ...OMISSIS..., all'interno ...OMISSIS... in uso ai citati ...OMISSIS..., intento a conversare in compagnia di ...OMISSIS...;
- 3) ...OMISSIS..., notato dalla Stazione CC di ...OMISSIS..., nel Comune di Canolo via ...OMISSIS..., mentre colloquiava con i citati ...OMISSIS... classe ...OMISSIS... e ...OMISSIS...;
- 4) ...OMISSIS..., notato dalla Stazione CC di ...OMISSIS..., nel Comune di Canolo Vecchio via ...OMISSIS..., mentre dialogava con il citato ...OMISSIS...;
- 5) ...OMISSIS..., controllato dal Commissariato di P. S. di ...OMISSIS... (RC), unitamente a ...OMISSIS... (...OMISSIS... - RC, ...OMISSIS...) già diffidato di P. S., destinatario, il ...OMISSIS..., dell'ordinanza di



A carico di ...OMISSIS...¹⁸, consigliere di ...OMISSIS..., nominato ...OMISSIS... e assessore con delega ai ...OMISSIS... viene riferito che “risultano diverse vicende giudiziarie tutte riconducibili all’attività lavorativa svolta ed attinenti la violazione in materia di smaltimento delle acque di lavorazione, invasione di terreni, violazioni in materia edilizia. Gran parte delle suddette vicende traggono origine da querele sporte dal ...OMISSIS...¹⁹, titolare dell’omonima ditta di ...OMISSIS... sita in Canolo concorrente della ditta del ...OMISSIS...”²⁰ Lo stesso ...OMISSIS... risulta “...OMISSIS...²¹ di ...OMISSIS... classe ...OMISSIS..., ...OMISSIS... dell’attuale ...OMISSIS...”²².

Sul conto del consigliere ...OMISSIS... la Commissione riferisce che “è ...OMISSIS... con ...OMISSIS...²³, ...OMISSIS... di ...OMISSIS...²⁴ che è ...OMISSIS... di ...OMISSIS... classe ...OMISSIS... detto <...OMISSIS...> esponente della ‘ndrina di contrada <...OMISSIS...>, affiliata alla famiglia di ‘ndrangheta <...OMISSIS...>: entrambi (...OMISSIS... e ...OMISSIS...) sono attualmente ...OMISSIS... (il primo ...OMISSIS..., il ...OMISSIS..., dalla P. di S. di ...OMISSIS..., nell’ambito dell’operazione c.d. <...OMISSIS...>, nella quale è

applicazione di misura cautelare interdittiva nell’ambito del procedimento penale n. ...OMISSIS... R.G.N.R. D.D.A. e n. ...OMISSIS... R.G. G.I.P. D.D.A. (c.d. operazione “...OMISSIS...”)) con la quale il GIP del locale Tribunale disponeva il divieto temporaneo di esercitare attività professionali e/o imprenditoriali per la durata di mesi 2 e nel quale risulta indagato per la violazione degli art. 416, 110 e 353 C.P.. Lo stesso, inoltre, è menzionato nell’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale n. ...OMISSIS... R.G.N.R. D.D.A. n. ...OMISSIS... R.G. G.I.P. D.D.A. e n. ...OMISSIS... R.C.C. - DDA (c.d. operazione “...OMISSIS...”)) del Tribunale di Reggio Calabria ove emerge: “...per quanto concerne la figura del ...OMISSIS... è necessario riportare che il prefato vanta un ...OMISSIS... nel ...OMISSIS... per detenzione abusiva di munizionamento, risulta essere stata irrogato nei suoi riguardi, per ben due volte, il provvedimento della diffida (nel ...OMISSIS... e nel ...OMISSIS...) poiché si accompagnava frequentemente con esponenti del clan mafioso dei “...OMISSIS...-...OMISSIS...-...OMISSIS...”, facendo addirittura coppia fissa con ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...), elemento di spicco dell’omonima famiglia mafiosa e capo indiscusso della stessa ...OMISSIS... quanto il ...OMISSIS... sono ...OMISSIS... navigati perfettamente a conoscenza dei “rituali” per potere lavorare senza subire il minimo “disturbo” dalle ‘ndrine egemoni nel territorio in cui devono eseguire l’appalto aggiudicato, il che spiega le parole del ...OMISSIS... anche in merito a questo pubblico appalto (“...quel palazzo lì che stanno ristrutturando lo sta facendo la ditta di co so di ...OMISSIS... li gli interessa a ...OMISSIS... il discorso che gli interessa è sempre che li protegge e prende... il discorso sempre quello è”) ed anche in questa circostanza appare lapalissiano che sono le società appaltatrici a cercare l’accordo con la ‘ndrangheta in ossequio ad uno schema oramai collaudato...”;

- 6) ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., controllato e/o notato dalla Stazione CC di ...OMISSIS..., unitamente al citato ...OMISSIS... classe ...OMISSIS...;
- 7) ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., controllato e/o notato rispettivamente dalla Stazione CC di ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., unitamente a ...OMISSIS... (...OMISSIS... - RC, ...OMISSIS...) segnalato in banca dati per associazione di tipo mafioso (...OMISSIS...);
- 8) ...OMISSIS..., controllato e/o notato dal Reparto Prevenzione e Crimine Calabria della P. S. sezione di ...OMISSIS..., unitamente a ...OMISSIS... (...OMISSIS..., ...OMISSIS...) segnalato in banca dati per contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, falsità materiale commessa dal privato e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti;
- 9) ...OMISSIS... dalla Stazione CC di ...OMISSIS... (RC), unitamente al citato ...OMISSIS... (Canolo, ...OMISSIS...).

¹⁷ Pag. 81/83 della Relazione della Commissione d’Indagine.

¹⁸ ...OMISSIS..., pt. ...OMISSIS... mt. ...OMISSIS..., nato a Canolo il ...OMISSIS... e ivi residente in via ...OMISSIS...

¹⁹ ...OMISSIS..., nato a Canolo il ...OMISSIS..., ivi residente in ...OMISSIS...

²⁰ Pag. 77 della Relazione della Commissione d’Indagine.

²¹ Il ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (...OMISSIS... nato a Canolo il ...OMISSIS..., fu ...OMISSIS... e ...OMISSIS...) era ...OMISSIS... del ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (...OMISSIS..., nato a Canolo il ...OMISSIS..., fu ...OMISSIS... e ...OMISSIS...).

²² Pag. 84 della Relazione della Commissione d’Indagine.

²³ ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS... ed ivi residente alla via ...OMISSIS...

²⁴ ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS... e residente a ...OMISSIS... (RC) alla via ...OMISSIS...



stato coinvolto anche il citato ...OMISSIS... classe ...OMISSIS...). Da riscontri informativi emerge che tra il consigliere ...OMISSIS... e i citati ...OMISSIS... intercorrano buoni rapporti, pur non risultando, agli atti d'ufficio, frequentazioni²⁵.

Ancora il consigliere di ...OMISSIS... che "è ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (nato a Canolo il ...OMISSIS...) ...OMISSIS...²⁶ dei ...OMISSIS..., reggenti della omonima cosca di Canolo e ...OMISSIS..."²⁷.

La Commissione ha riferito anche le parentele in ordine alla minoranza, in particolare per il consigliere di ...OMISSIS... riferisce che è "...OMISSIS... convivente della citata ...OMISSIS..., ...OMISSIS... diretta del boss ...OMISSIS... ..OMISSIS..., infatti, proprio per favorire il ...OMISSIS..., è stata ...OMISSIS... (e ...OMISSIS...) per falsa testimonianza e favoreggiamento personale; ...OMISSIS... convivente di ...OMISSIS...²⁸, ...OMISSIS... dei ...OMISSIS... in congedo, a carico del quale consta un diniego di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, in data ...OMISSIS..., a causa della cattiva condotta morale della ...OMISSIS... e del ...OMISSIS..., rispettivamente ...OMISSIS... e ...OMISSIS... della candidata alla carica di ...OMISSIS...; ...OMISSIS... di ...OMISSIS...²⁹ il quale è stato ...OMISSIS... dalla Compagnia CC di ...OMISSIS... e successivamente ...OMISSIS... per estorsione, fatti risalenti al ...OMISSIS..., per i quali il Tribunale di ...OMISSIS... ha concesso la riabilitazione in data ...OMISSIS... (fonte ...OMISSIS...)"³⁰.

A carico del consigliere di ...OMISSIS...³¹ "risulta una segnalazione per il reato di omessa custodia di armi (Stazione CC di ...OMISSIS... - ...OMISSIS...)"³², oltre che altre vicende giudiziarie di cui si legge nel certificato dei carichi pendenti; sui suoi rapporti di parentela, la Commissione evidenzia che "...OMISSIS... alias <...OMISSIS...>³³ è ...OMISSIS... dell'attuale ...OMISSIS..., della quale è stato ...OMISSIS..., poiché coniugato con ...OMISSIS... nata a Canolo (RC) il ...OMISSIS..., quest'ultima ...OMISSIS... dei citati ...OMISSIS... classe ...OMISSIS... e ...OMISSIS... classe ...OMISSIS... (rispettivamente ...OMISSIS... e ...OMISSIS... della ...OMISSIS...); ...OMISSIS... del citato ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS..., quest'ultimo è infatti ...OMISSIS... con ...OMISSIS... (nata a Canolo ...OMISSIS...), ...OMISSIS... dell'interessato; ...OMISSIS... del citato ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... (...OMISSIS... dei citati ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... e ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS...), quest'ultimo è infatti ...OMISSIS... con ...OMISSIS... (nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...), ...OMISSIS... dell'interessato. Inoltre, da accertamenti presso la ...OMISSIS...,

²⁵ Pag. 85 della Relazione della Commissione d'Indagine.

²⁶ Il ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... classe ...OMISSIS... è ...OMISSIS... di ...OMISSIS... classe ...OMISSIS..., ...OMISSIS... dei ...OMISSIS...

²⁷ Pag. 86 della Relazione della Commissione d'Indagine.

²⁸ ...OMISSIS..., nato a Canolo (RC) il ...OMISSIS... ed ivi residente alla ...OMISSIS...

²⁹ ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS... per ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

³⁰ Pag. 87/88 della Relazione della Commissione d'Indagine.

³¹ ...OMISSIS..., pt. ...OMISSIS... e mt. ...OMISSIS..., nato a Canolo il ...OMISSIS..., ivi residente, via ...OMISSIS...

³² Pag. 79 della Relazione della Commissione d'Indagine.

³³ Pag. 88 della Relazione della Commissione d'Indagine.



risulta essere inserito, con la carica di <...OMISSIS...>, nell'assetto societario della <...OMISSIS...> S.n.c. avente sede in Canolo (RC), ...OMISSIS..., già destinatario di certificato interdittivo antimafia rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria il ...OMISSIS..., di proprietà ...OMISSIS... del ...OMISSIS... (...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS...)»³⁴.

Infine, sul consigliere di ...OMISSIS... nella relazione vengono riportati diversi controlli espletati sul territorio con vari soggetti con precedenti oltre ai rapporti di parentela³⁵.

Apparato burocratico

³⁴ Pag. 92 della Relazione della Commissione d'Indagine.

³⁵ In particolare sul consigliere di ...OMISSIS... si legge a pag. 96/99 della Relazione della Commissione d'Indagine: "Figlio di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., ivi residente, ...OMISSIS..., sul cui conto risulta quanto segue:

a) Banca Dati interforze:

- ...OMISSIS...: segnalato dalla Compagnia CC di ...OMISSIS... per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti;
- ...OMISSIS...: tratto in arresto, a seguito di ordinanza di custodia cautelare, dal Nucleo Anticrimine CC di ...OMISSIS... per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti;
- ...OMISSIS...: segnalato dalla Stazione CC di ...OMISSIS... per il reato di maltrattamenti in famiglia e minaccia;
- ...OMISSIS...: segnalato dalla Stazione CC di ...OMISSIS... per inosservanza delle norme in materia edilizia.

1) ...OMISSIS...³⁵ di:

a) ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS..., sul cui conto risulta quanto segue:

- Accertamenti giudiziari:

- ...OMISSIS...: condannato dalla Corte di Appello di ...OMISSIS... - irrevocabile il ...OMISSIS..., per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope in concorso, alla pena della reclusione di anni ...OMISSIS... e della multa di lire ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS...: condannato dalla Corte di Appello di ...OMISSIS..., irrevocabile il ...OMISSIS..., per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e per altre violazioni della disciplina sugli stupefacenti, alla pena della reclusione di anni ...OMISSIS..., della multa di lire ...OMISSIS... e di altre sanzioni accessorie (interdizione perpetua dai P.U., interdizione legale per la durata della pena, sospensione della patente di guida per anni ...OMISSIS...).

b) ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., residente a Canolo (RC), ...OMISSIS..., sul cui conto risulta quanto segue:

- Accertamenti giudiziari: condannato, il ...OMISSIS..., dal G.U.P. del Tribunale di ...OMISSIS... - irrevocabile il ...OMISSIS..., per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope in concorso, alla pena della reclusione di anni 1, mesi 1 e giorni 10 e della multa di Lire ...OMISSIS...
- Banca Dati interforze:
 - segnalato il ...OMISSIS... e il ...OMISSIS... dal Tribunale di ...OMISSIS... per <scarcerazione> in relazione a reati sugli stupefacenti;
 - ...OMISSIS...: segnalato dalla Prefettura di Reggio Calabria, poiché destinatario del decreto di divieto detenzioni armi, munizioni ed esplosivi.

c) ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS... (RC), via ...OMISSIS... sul cui conto risulta quanto segue:

- Accertamenti giudiziari: condannato, il ...OMISSIS..., dalla Corte di Appello di ...OMISSIS..., irrevocabile il ...OMISSIS..., per violazioni della disciplina sugli stupefacenti in concorso, alla pena della reclusione di anni 5, mesi 4 di reclusione, della multa di Lire ...OMISSIS... e di altre pene accessorie (interdizione perpetua dai P.U., sospensione della patente di guida per anni 3).
- Banca Dati interforze: il ...OMISSIS..., segnalato dalla Compagnia CC di ...OMISSIS..., poiché destinatario di O.C.C. per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti;

a. Varie d'interesse: da controlli presso la banca dati INPS, il prevenuto risulta aver prestato attività lavorativa alle dipendenze:

1) dal ...OMISSIS... al ...OMISSIS..., della Società <...OMISSIS...>, già destinataria di accesso antimafia effettuato il ...OMISSIS... dal Gruppo Interforze, in virtù dei poteri conferiti dal Prefetto di Reggio Calabria con l'ordinanza del ...OMISSIS...;

dal ...OMISSIS... al ...OMISSIS..., della ditta individuale ...OMISSIS...".



La Commissione ha riscontrato che l'attuale organigramma burocratico dei dipendenti Comunali si compone di 9 dipendenti (di cui 3 Responsabili di Area, 4 impiegati con contratto full-time e 2 impiegati con contratto part-time) a cui vanno aggiunti 2 impiegati L.P.U., sottolineando che non constano legami di parentela, diretta, tra gli appartenenti dell'apparato burocratico e gli appartenenti all'apparato amministrativo; peraltro, "assume rilevanza la mancanza di ...OMISSIS..., fatta esclusione per ...OMISSIS..., all'epoca assunto quale ...OMISSIS... successivamente esonerato dai servizi esterni e nominato responsabile di Area Amministrativa."³⁶

Sono stati altresì segnalati alcuni dipendenti che "risultano essere gravati, agli atti d'ufficio, da pregiudizi penali/polizia e/o da vincoli/rapporti di parentela e/o frequentazioni con elementi della criminalità organizzata/comune"³⁷.

³⁶ Cfr. pag. 100 della Relazione della Commissione d'Indagine.

³⁷ In particolare, a pag. 107/110 della Relazione, la Commissione riferisce su:

"...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., ivi residente, ...OMISSIS..., architetto responsabile - a contratto - dell'area tecnica manutentiva e gestione del territorio. Sul suo conto emergono i seguenti pregiudizi di polizia:

- a. il ...OMISSIS..., deferito in stato di libertà dai CC del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di ...OMISSIS... alla Procura della Repubblica di ...OMISSIS..., poiché ritenuto responsabile della violazione di cui agli artt. 180 (*inosservanza dei provvedimenti amministrativi*) e 181 (*opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa*) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - *trattasi della vicenda relativa ad opere di demolizione e di ricostruzione sulla Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Bovalino Sup. (RC), non comprese nel progetto di restauro ed in quello di variante, entrambi approvati con prescrizione dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici della Calabria;*
- b. il ...OMISSIS..., deferito in stato di libertà dal Nucleo Operativo Ecologico CC di Reggio Calabria alla Procura della Repubblica di Locri, poiché ritenuto responsabile, in concorso con il Sindaco pro tempore del Comune di Canolo, ...OMISSIS..., dei reati p. e p. dagli artt. 256 c. 1 e 2 D.Lgs. 152/06 (*norme in materia ambientale - attività di gestione di rifiuti non autorizzata*), 328 (*rifiuto di atti d'ufficio - omissione*), 635 (*danneggiamento*) e 674 (*getto pericoloso di cose*) C.P. - *trattasi controlli operati presso i depuratori fognari del Comune di Canolo -*

1. ...OMISSIS..., nata a Canolo (RC) il ...OMISSIS..., emigrata per il Comune di Siderno in data ...OMISSIS..., in ...OMISSIS... dipendente dell'area tecnica manutentiva e gestione del territorio. Sul suo conto, agli atti d'ufficio, nulla risulta.

La stessa, tuttavia, è ...OMISSIS... con ...OMISSIS...³⁷, soggetto di interesse operativo considerato vicino alla 'ndrina <...OMISSIS...>. A suo carico, agli atti d'ufficio, risultano:

- a. documentate svariate frequentazioni controindicate con soggetti gravati da pregiudizi di polizia, taluni riconducibili ad organizzazioni di tipo mafioso;
- b. i seguenti pregiudizi di polizia:
 - 1) con informativa di reato n. ...OMISSIS... datata ...OMISSIS... della Stazione CC di ...OMISSIS..., deferito in stato di libertà, in concorso con il fratello ...OMISSIS...³⁷, alla Procura della Repubblica di ...OMISSIS..., poiché ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 26 del D.P.R. 309/1990 (*coltivazione di sostanze stupefacenti*);
 - 2) con informativa di reato n. ...OMISSIS... datata ...OMISSIS... della Stazione CC di ...OMISSIS..., deferito in stato di libertà, in concorso con ...OMISSIS...³⁷, ...OMISSIS...³⁷ e ...OMISSIS...³⁷, alla Procura della Repubblica di Locri, poiché ritenuto responsabile della violazione dell'art. 650 C.P. (*inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*);
 - 3) con informativa di reato n. ...OMISSIS... datata ...OMISSIS... del Comando Stazione Carabinieri di Siderno (RC), deferito in stato di libertà, unitamente a ...OMISSIS...³⁷, poiché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 468 (*contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti*) e 469 (*contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione*) C.P.;
 - 4) con informativa di reato n. ...OMISSIS... datata ...OMISSIS... della Stazione CC di ...OMISSIS..., deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ...OMISSIS..., poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 C.P. (*ricettazione*).

2. ...OMISSIS..., dipendente dell'area tecnica manutentiva e gestione del territorio. Sul suo conto, agli atti d'ufficio, nulla risulta. È opportuno evidenziare che la propria famiglia gestisce³⁷ il ristorante di proprietà sito in Canolo (RC), denominato <...OMISSIS...>, locale in cui l'...OMISSIS..., come già detto (vds. pag. 6), si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato diversi elementi di spicco dei tre "Mandamenti" e nel corso della quale è stata conferita la dote di <santista> a ...OMISSIS...



Affidamento di lavori, beni e servizi in economia

Nel corso delle verifiche effettuate, il Collegio ha riscontrato un'inadeguatezza organizzativa e gestionale relativa all'attività di acquisizione di beni e servizi e lavori in economia.

In particolare, riferisce: "il sistematico ricorso ad affidamenti di lavori, forniture e servizi per importi comunque inferiori alla soglia prevista nel relativo regolamento comunale disciplinante la materia in argomento, che prevede la sottoscrizione, da parte del ...*OMISSIS*... dell'Area competente, di apposito impegno di spesa debitamente vistato per regolarità contabile e per presente copertura finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale di contabilità"³⁸.

"Nel periodo preso in considerazione, l'Amministrazione in carica non si è mai premurata di indire, ad inizio anno, apposite gare finalizzate all'affidamento di beni e di servizi di manutenzione varia o di richiedere più preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, non procedendo, quindi, in caso di necessità ad affidare il servizio alla ditta offerente al prezzo più basso o economicamente più vantaggioso, così come indicato nell'art. 14 del sopracitato regolamento.

Il ...*OMISSIS*... dell'Area competente, infatti, sia nei casi di utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e sia di uso del libero mercato, ha fatto quasi sempre ricorso all'affidamento diretto, omettendo in tal modo di condurre opportune e dovute indagini di mercato, indispensabili per garantire l'effettiva trasparenza ed il rispetto dei principi concorrenziali."³⁹

"Inoltre, si è avuto modo di rilevare che per ogni singola liquidazione di spesa risulta spesso mancante la documentazione relativa alla regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva). In casi di pagamento di saldi finali è stato rintracciato un Documento Unico di Regolarità Contributiva riferito a diverse procedure di gara sebbene il Legislatore ha stabilito che per il pagamento dello stato finale è sempre necessaria l'acquisizione di nuovo DURC.

Risulta, inoltre, che relativamente agli affidamenti concessi, ricorrentemente non viene richiesta all'affidatario la preventiva dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di legge necessari per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione, la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente nonostante il Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia adottato dall'Ente nell'anno 2009 pre-

Sul conto di ...*OMISSIS*... sono documentate svariate frequentazioni controindicate con soggetti gravati da pregiudizi di polizia, taluni riconducibili ad organizzazioni di tipo mafioso."

³⁸ Pag. 112 della Relazione della Commissione d'Indagine.

³⁹ Pagg. 112-3 della Relazione della Commissione d'Indagine.



veda all'artt. 12 e 16 che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Non viene, inoltre, effettuata sugli affidatari, salvo in sporadici casi, la verifica dei predetti requisiti previsti dalla normativa vigente.

Dal controllo effettuato sulla documentazione resa disponibile dal ...*OMISSIS*... del Servizio Tecnico, concernente i lavori, i servizi e le forniture in economia, in cottimo fiduciario e/o in amministrazione diretta, la stessa risulta priva della necessaria lettera di affidamento o d'ordinazione.

Ulteriore anomalia si è riscontrata nella richiesta della certificazione, obbligatoria per ogni singolo pagamento effettuato superiore a € 10.000,00, dell'Equitalia S.p.a. circa l'assenza di inadempimenti contributivi da parte del creditore. Tale certificazione non sempre è stata rinvenuta tra la documentazione trasmessa dall'Ente su richiesta di questa Commissione nonostante i numerosi pagamenti effettuati dal Comune eccedenti la predetta soglia.⁴⁰

Affidamento di lavori in urgenza e somma urgenza


Per ciò che attiene ai lavori di urgenza (all'art. 146 TUEL) e di somma urgenza (art. 147 del TUEL), il Collegio ha messo in rilievo "che dall'esame delle relative determinazioni, nel periodo preso in riferimento, è emerso che l'Amministrazione comunale ha fatto ricorso ripetutamente alle predette procedure. Tali procedure costituiscono gran parte delle attività commissionate dall'Amministrazione comunale di Canolo (RC).

Considerata la continuità tra l'attuale Amministrazione e la precedente, entrambe guidate dal ...*OMISSIS*... Sindaco e con lo stesso ...*OMISSIS*... di area tecnica, si è ritenuto espletare una verifica sull'assegnazione di lavori pubblici relativi al periodo compreso tra il ...*OMISSIS*... e il ...*OMISSIS*... (vds. tabella a seguire), ovvero dall'anno successivo alla prima Giunta ...*OMISSIS*... fino alla sua ...*OMISSIS*...

Dall'analisi di detta tipologia di lavori pubblici si evince come gli stessi già negli anni passati siano stati assegnati alle ditte facenti riferimento a ...*OMISSIS*..., al ...*OMISSIS*..., al ...*OMISSIS*... di quest'ultimo ...*OMISSIS*... con il ...*OMISSIS*... (n.d.r. questi ultimi rispettivamente ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*... del Consigliere ...*OMISSIS*...).

Emblematica, nel riscontro di quanto detto, è stata l'assegnazione dei lavori in somma urgenza per ...*OMISSIS*... del ...*OMISSIS*..., laddove su otto luoghi di intervento ben sette sono stati concessi alle ditte facenti capo ai citati ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*... (Determina di Giunta

⁴⁰ Pagg. 114-16 della Relazione della Commissione d'Indagine.



n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... e determina n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...".⁴¹

La Commissione ha esposto in relazione gli esiti delle verifiche fatte sugli organigrammi delle ditte abitualmente affidatarie di lavori e servizi in economia, rappresentando quanto segue:

"le famiglie ...OMISSIS... e ...OMISSIS... sono legate tra loro da vincoli di parentela. Tale legame trae origine dal matrimonio tra ...OMISSIS...⁴² (...OMISSIS... di ...OMISSIS...⁴³ e ...OMISSIS...⁷ soggetti inseriti nella Locale di Canolo) e ...OMISSIS...⁴⁴, ...OMISSIS... di ...OMISSIS...⁴⁵ patriarca dell'omonima famiglia.

Il ...OMISSIS..., inoltre, è legato da vincolo di parentela con la famiglia del ...OMISSIS..., avendone il ...OMISSIS...⁴⁶ ...OMISSIS... la ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., ...OMISSIS...⁴⁷.

Attorno alle famiglie ...OMISSIS.../...OMISSIS... ruotano diverse ditte, il più delle quali operanti nell'ambito ...OMISSIS..., di seguito indicate:

- ✓ Ditta ...OMISSIS...⁴⁸ operante nel campo ...OMISSIS...;
- ✓ Ditta ...OMISSIS... operante nel campo ...OMISSIS...;
- ✓ Ditta ...OMISSIS... operante nel campo ...OMISSIS...;
- ✓ Ditta ...OMISSIS..., di ...OMISSIS...⁴⁹ ...OMISSIS... del predetto ...OMISSIS... e di ...OMISSIS... (quindi ...OMISSIS... di ...OMISSIS... dei ...OMISSIS... e ...OMISSIS... di ...OMISSIS... di ...OMISSIS...), ...OMISSIS... con ...OMISSIS... in Canolo e in ...OMISSIS...⁵⁰.

La Commissione nelle considerazioni conclusive sull'argomento evidenzia come "le ditte riconducibili ai ...OMISSIS... e ...OMISSIS... siano state più volte interessate da lavori pubblici nel Comune di Canolo. Tale clientelismo proseguiva anche nei ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., la cui famiglia ricordiamo essere legata da vincolo di parentela al ...OMISSIS... e tramite questi vicina ai ...OMISSIS... che ne appoggiavano la candidatura.

L'appoggio fornito dai ...OMISSIS..., come dimostrato in informativa, è concreto e per nulla aleatorio, nonché riscontrato dalla presenza tra le file della ...OMISSIS... del Consigliere ...OMISSIS... ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS....

⁴¹ Pag. 116 Relazione della Commissione d'Indagine.

⁴² ...OMISSIS..., nato a Canolo (RC) il ...OMISSIS... ed ivi residente alla ...OMISSIS...

⁴³ ...OMISSIS..., nato a Canolo (RC) il ...OMISSIS... ivi residente alla ...OMISSIS....

⁴⁴ ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS... e residente in Canolo (RC) alla ...OMISSIS...

⁴⁵ ...OMISSIS..., nato a Canolo (RC) il ...OMISSIS..., ivi residente alla ...OMISSIS...


⁴⁶ ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS...

⁴⁷ ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS...

⁴⁸ ...OMISSIS..., nato a Canolo (RC) il ...OMISSIS... ed ivi residente alla via ...OMISSIS...

⁴⁹ ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS... residente in ...OMISSIS... via ...OMISSIS...

⁵⁰ Pag. 119 e segg. della Relazione della Commissione d'Indagine.



Anche la ditta ...OMISSIS..., all'apparenza lontana da ogni pregiudizio, è fattivamente riconducibile ai fratelli ...OMISSIS... e alla cosca a cui essi appartengono. L'anello di congiunzione è l'ex ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., per anni attivo e presente nella vita politica canolese.

Anche il libero professionista ...OMISSIS..., già ...OMISSIS... di Canolo, è chiaramente collegato ai ...OMISSIS... e a quella che era, ed oggi è ancora – benché mai ...OMISSIS... –, la cosca di Canolo Centro.

Analizzando quanto riportato sopra, oltre il connubio tra la politica locale e le ditte da essa chiamate ad operare, è possibile apprezzare come dal ...OMISSIS... la politica del Comune di Canolo è sempre stata retta, direttamente o indirettamente, dagli stessi personaggi tutti chiaramente e indiscutibilmente vicini o annessi alle consorterie di 'ndrangheta operanti nel territorio; senza dimenticare il ...OMISSIS... di dominio diretto della cosca ...OMISSIS... con ...OMISSIS... il ...OMISSIS... capo bastone ...OMISSIS... e i ...OMISSIS..., attuale reggente, e ...OMISSIS...⁵¹

La Commissione ha anche esaminato le ditte che hanno avuto rapporti con il comune di Canolo ma che hanno sede fuori dal comune ed ha precisato che: "analizzando le informazioni a carico delle suddette ditte, fornite dai Comandi Arma competenti per territorio, emergono diversi elementi degni di nota.

In proposito si ritiene doveroso richiamare e riassumere quegli elementi che possano essere indice di cointeressenze tra cosche mafiose e ditte, se non di vere e proprie infiltrazioni.


A tal proposito giova rammentare che, come emerso dall'indagine denominata <...OMISSIS...>, la cosca operante in Canolo, unitamente a quelle operanti in ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS... con le quali formava le cosiddette <5 Locali Aspromontane>, rientra nella più ampia locale denominata <Corona>. Tale organizzazione, una sorta di ibrido fra le già note locali e il mandamento, operava a stretto contatto con altre 'ndrine, molte delle quali geograficamente contigue ed operanti in ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., etc..

A capo della stessa vi era ...OMISSIS... (originario di ...OMISSIS... trapiantato ad ...OMISSIS...), le cariche di consiglieri erano ricoperte da ...OMISSIS... (Locale di ...OMISSIS...), ...OMISSIS... (Locale di ...OMISSIS...) e ...OMISSIS... (Locale di ...OMISSIS...).

Proprio a tale <Corona> sono collegate talune delle ditte indicate nella presente informativa.

Prima fra tutte ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS.... Proprio tra le righe dell'operazione <...OMISSIS...> è possibile

⁵¹ Pagg. 128/129 della Relazione della Commissione d'Indagine.



risalire al legame tra i suddetti; ...OMISSIS... si era adirato con il ...OMISSIS... che non si era rivolto a lui per risolvere la questione del <dovuto alle famiglie di Locri> per proseguire con la sua attività.

La stessa ditta ...OMISSIS... viene menzionata all'interno dell'indagine <...OMISSIS...> quale ditta ridondante nell'assegnazione di lavori pubblici all'interno dei Comuni soggiacenti alla <Corona>.

L'operazione <...OMISSIS...> portava alla luce anche i legami tra la <Corona> e le cosche contigue. Lampanti i legami con le cosche di ...OMISSIS..., rappresentate dal ...OMISSIS... e ...OMISSIS... A tali soggetti è pienamente riconducibile la ...OMISSIS... Tale legame è dimostrato, in primis, dalle frequentazioni del titolare dell'azienda con i suddetti soggetti; è ulteriormente rafforzato, poi, dal vincolo di parentela scaturito dal ...OMISSIS... tra ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del titolare della ditta, e ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del ...OMISSIS... Ed ancora, fra i dipendenti della ...OMISSIS... figura anche ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., già indagato per associazione mafiosa ed usura. A carico del ...OMISSIS..., titolare, emergono innumerevoli frequentazioni con soggetti gravati da precedenti associativi mafiosi e in materia di stupefacente; tra cui figura anche ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS... quest'ultimo ...OMISSIS... dei fratelli ...OMISSIS..., sui quali tanto si è argomentato circa la vicinanza alla cosca ...OMISSIS... di Canolo. Il tutto portava l'Arma di ...OMISSIS... alla conclusione che <[...] pur ribadendo l'insussistenza allo stato attuale di precedenti e pregiudizi penali specifici sul conto dell'interessato, quest'Ufficio non può comunque escludere che anche "indirettamente" vi possano essere dei collegamenti anche di tipo "esterno", tra il ...OMISSIS... e la criminalità organizzata locale e che, vi possano essere dei soggetti, interni ed esterni al nucleo familiare che possano in qualche modo interferire nella sua attività, condizionandone le decisioni presenti e future>.

Alla stessa 'ndrina pare collegata anche la ...OMISSIS... di ...OMISSIS... Quest'ultimo, già sospettato di aver favorito la ...OMISSIS... di ...OMISSIS... Innumerevoli le frequentazioni con soggetti inseriti in consorterie di 'ndrangheta, quali ...OMISSIS... e ...OMISSIS... L'operazione <...OMISSIS...> qualificava i ...OMISSIS... quale 'ndrina distaccata di ...OMISSIS...; da cui seguiva a carico della ditta interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria datata ...OMISSIS..., confermata dal TAR di Reggio Calabria in sede di ricorso proposto dai ...OMISSIS... (sentenza nr. ...OMISSIS... REG del ...OMISSIS...).

Anche la ...OMISSIS... e la ...OMISSIS... emergevano quali ditte contigue a consorterie di 'ndrangheta. Benché sui rispettivi titolari non pendevano precedenti specifici, ne venivano segnalate particolari frequentazioni; essi risultavano soci della ditta ...OMISSIS... oggetto anch'essa di interdittiva antimafia.



Ulteriori frequentazioni controindicate con soggetti aventi precedenti per associazione mafiosa figuravano anche per le ditte ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS....

Ed ancora, sulla ditta ...OMISSIS... a carico di ...OMISSIS..., uno dei titolari, consta un deferimento nell'ambito del procedimento penale nr. ...OMISSIS... R.G.N.R. del Tribunale di ...OMISSIS...⁵², per i reati di cui agli artt. 260 del D.Lgs 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata – reato ostativo), 319 e 321 c.p. (corruzione – reato ostativo), 353 c.p. (turbata libertà degli incanti – reato ostativo) con l'aggravante di cui all'art.61 nr.2 c.p., 640 c.p. (truffa), 476 com.2 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico) con l'aggravante di cui all'art.61 nr.2 c.p., 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico), in concorso.”⁵³

Affidamento del servizio di accalappiacani e smaltimento carcasse

La Commissione dedica un paragrafo all' "Affidamento del servizio di accalappiacani e smaltimento carcasse" rappresentando che il Comune di Canolo ha sottoscritto una convenzione per il servizio di cattura cani randagi e gestione delle carcasse dei medesimi che, eventualmente, decedevano presso la struttura convenzionata.

Negli anni l'Ente si è servito di due diverse società, una delle quali cambiava nel frattempo gestione: la ditta "...OMISSIS..." di ...OMISSIS...⁵⁴ passata poi in gestione a ...OMISSIS...⁵⁵ e la ditta ...OMISSIS... con sede in ...OMISSIS... (RC) alla ...OMISSIS... (...OMISSIS...).

La stipula della convenzione non è stata preceduta da indagini di mercato e di volta in volta è stata prorogata.


La Commissione ribadisce che "nonostante l'Arma dei Carabinieri avesse richiesto copia dei verbali, ovvero degli atti, redatti in occasione della richiesta e cattura di cani randagi e della distruzione delle carcasse, l'U.T.C. consegnava esclusivamente le delibere/determine di sottoscrizione della convenzione, degli impegni di spesa e di liquidazione fatture.

⁵² Scaturito dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. ...OMISSIS... R.G.N.R. Mod. 21, nr. ...OMISSIS... e nr. ...OMISSIS... R.G. G.I.P., emessa il ...OMISSIS... dal G.I.P. del Tribunale Ordinario di ...OMISSIS..., nell'ambito dell'attività investigativa condotta dal NOE Carabinieri di ...OMISSIS..., non maturata nell'ambito della criminalità organizzata. La citata ordinanza ha colpito altre 5 persone e 35 sono state indagate a piede libero.

⁵³ Pag. 167/170 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁵⁴ ...OMISSIS... risulta gravata da precedenti di polizia inerenti la violenza privata (fatto avvenuto nel ...OMISSIS... a danno di privato cittadino), l'abbandono di animali (nel 2004 controllo presso ...OMISSIS... permetteva di rinvenire cani sprovvisti di CHIP e/o tatuaggio e colpiti da parassiti) e la gestione di rifiuti ed imballaggi (fatto risalente al 2005 ed inerente l'attività di gestione del canile ...OMISSIS...).

⁵⁵ ...OMISSIS..., fra il 2012 e il 2013, denunciava di aver patito estorsioni ad opera esponenti della cosca ...OMISSIS... operante nel territorio di ...OMISSIS... Dalla suddetta denuncia prendeva vita un'attività d'indagine, convenzionalmente chiamata "...OMISSIS..." che portava all'arresto e alla condanna di diversi esponenti della predetta cosca.



Veniva quindi sollecitata la consegna delle richieste di intervento/cattura e di smaltimento delle carcasse. La cattura piuttosto avveniva su iniziativa della ditta convenzionata; allo stesso modo la distruzione delle carcasse avveniva senza che il Comune avesse accertato precedentemente la morte dell'animale⁵⁶.

Per la Commissione, dopo l'esame degli atti d'ufficio, "appare evidente che l'Ente Comune sin dalla sottoscrizione della convenzione con la ...OMISSIS..., e nello specifico durante i ...OMISSIS... del ...OMISSIS... con ...OMISSIS... dell'UT.C. ...OMISSIS..., ha erogato ingenti somme in favore della ...OMISSIS... (circa ...OMISSIS... € dal ...OMISSIS... ad oggi), senza curarsi minimamente della veridicità dei dati relativi ai cani catturati forniti dalla ditta convenzionata.

Le catture, inoltre, avvenivano sistematicamente in maniera non documentata, tanto che ad oggi non è possibile riscontrare se le stesse avvenivano su iniziativa della ...OMISSIS... o su richiesta dell'Ente o di privato cittadino.

Allo stesso modo non vi sono atti che comprovino la presenza di personale dell'Ente Comune ad attestare la morte e la distruzione delle carcasse. ...OMISSIS... riferiva che l'accertamento della morte degli animali avveniva tramite dichiarazione dei veterinari dell'ASP. All'uopo si rappresenta che nella documentazione fornita dal Comune non si evince alcuna dichiarazione dei veterinari dell'ASP relativa ai decessi dei cani⁵⁷.

Affidamento del servizio di autospurgo

Il Collegio evidenzia, altresì, che il Comune di Canolo nel ...OMISSIS... ha dovuto far fronte alla necessità di effettuare la pulizia della rete fognaria, e il ...OMISSIS... dell'U.T.C ha effettuato un affidamento diretto del nolo autospurgo in favore della ditta ...OMISSIS...⁵⁸ di ...OMISSIS... per

⁵⁶ Pag. 174 della Relazione della Commissione d'Indagine.


⁵⁷ Pag. 184 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁵⁸ In ordine ad ...OMISSIS... (n. a ...OMISSIS... l'...OMISSIS...) si riporta quanto si legge a pag. 187 della Relazione della Commissione d'Indagine:

“L'Arma competente per territorio riportava le seguenti vicende giudiziarie in carico ...OMISSIS...:

- ✓ ...OMISSIS...: Con R.G. nr. ...OMISSIS..., veniva deferito a p.i. alla Pretura di ...OMISSIS... (RC) per violazione di cui agli artt. 1-17 lg 28.01.1977, per aver costruito senza concessione edilizia;
- ✓ ...OMISSIS...: Con sentenza irrevocabile emessa dal Pretore di ...OMISSIS... (RC), veniva condannato a mesi uno di arresto e lire 100.00 di ammenda;
- ✓ ...OMISSIS...: La Procura della Repubblica di ...OMISSIS... emetteva nei suoi confronti l'avviso della conclusione delle indagini preliminari poiché indagato per la violazione di cui agli artt. 110 c.p. e 51 comma 1° D.LG n. 22/97;
- ✓ ...OMISSIS...: Personale del Corpo Forestale dello Stato lo denunciava per la violazione di cui agli artt. 110 c.p. e 51 comma 1° D.LG n. 22/97;
- ✓ ...OMISSIS...: Personale del Commissariato di P.S. di ...OMISSIS..., gli notificava il decreto di divieto di detenzione armi e munizioni n°...OMISSIS... emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria in data ...OMISSIS...

Nulla consta a carico dei congiunti, fatta eccezione per un ...OMISSIS... di interesse operativo. Infatti, ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., in data ...OMISSIS... contraeva matrimonio con ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS...il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS...



un ammontare complessivo di € ...*OMISSIS*... Tale determina non specifica se si tratti di un nolo a caldo o a freddo, né tanto meno fa menzione dei luoghi ove si rende necessario effettuare l'intervento; limitandosi a quantificare in 4 ore la durata dell'intervento. Il pagamento per la prestazione fornita è stato effettuato con una determina successiva⁵⁹.

Sul punto, si riportano le considerazioni espresse dalla Commissione che precisa: "Si fa presente che quello sopra indicato è l'unico incarico concesso dal Comune di Canolo alla ditta ...*OMISSIS*...; tuttavia è pur vero che, come riscontrabile da albo pretorio, negli ultimi cinque anni il Comune non è ricorso ad interventi di pulizia. Gli interventi recuperabili dall'Albo Pretorio sono riconducibili a riparazioni, affidate in somma urgenza alla ditta ...*OMISSIS*... ovvero ...*OMISSIS*... (come già detto ciclicamente interessate da lavori per il Comune).

Tuttavia appare inequivocabile il legame di parentela che unisce ...*OMISSIS*... alla potente cosca ...*OMISSIS*... (n.d.r. il ...*OMISSIS*... del primo ...*OMISSIS*... la ...*OMISSIS*... del reggente della cosca). La cosca ...*OMISSIS*..., come detto, è molto legata alla cosca dei ...*OMISSIS*... di ...*OMISSIS*... Nell'organigramma dei ...*OMISSIS*... figura anche ...*OMISSIS*..., alias <...*OMISSIS*...>, che ricordiamo essere imparentato con la famiglia ...*OMISSIS*... di Canolo (il ...*OMISSIS*... la ...*OMISSIS*... di ...*OMISSIS*... alias <...*OMISSIS*...>) a cui appartiene il Consigliere di ...*OMISSIS*... (già menzionato in precedenza).

A tal proposito si rende necessario effettuare ulteriori precisazioni. La famiglia ...*OMISSIS*... è presente da diversi anni all'interno dell'amministrativo comunale. In particolare si fa riferimento ai ...*OMISSIS*... dei ...*OMISSIS*... cl. ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*... del Consigliere ...*OMISSIS*...) e del ...*OMISSIS*... alias <...*OMISSIS*...> cl. ...*OMISSIS*... del ...*OMISSIS*... alias <...*OMISSIS*...> e ...*OMISSIS*... dell'attuale ...*OMISSIS*... Nello specifico:


- ✓ Mandato ...*OMISSIS*.../...*OMISSIS*... Sindaco ...*OMISSIS*...: fra i consiglieri figura ...*OMISSIS*..., nata a Canolo (RC) il ...*OMISSIS*..., oggi emigrata per il Comune di ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... di ...*OMISSIS*...
- ✓ Mandato ...*OMISSIS*.../...*OMISSIS*... primo ...*OMISSIS*...: fra i candidati consiglieri, benché non eletto, figura ...*OMISSIS*..., nato a Canolo (RC) il ...*OMISSIS*..., residente a Canolo (RC) in ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*...

Appare evidente, quindi, che nelle ultime tre tornate elettorali i ...*OMISSIS*... sono sempre stati presenti, anche se in un caso non eletti.

Detta ...*OMISSIS*..., è figlia di ...*OMISSIS*...nato a ...*OMISSIS*..., ritenuto capo indiscusso dell'omonima cosca mafiosa operante in Marina di Gioiosa Jonica ed in alcuni comuni del nord Italia.

Si evidenzia che la cosca "...*OMISSIS*..." attualmente è valutata come una delle più potenti ed agguerrite dell'alto Jonio/Reggino, inoltre risulta avere solide alleanze con i sodalizi mafiosi degli "...*OMISSIS*..." e "...*OMISSIS*...", rispettivamente operanti nei Comuni di Gioiosa Jonica (RC) e Siderno (RC).

⁵⁹ Cfr pag. 187 della Relazione della Commissione d'Indagine.



Non va, inoltre, dimenticato che, almeno quale volontà politica o linea politica, i mandati di ...OMISSIS... potrebbero intendersi quale sorta di continuità con quelli di ...OMISSIS... Infatti, nel primo mandato ...OMISSIS..., ...OMISSIS... figurava quale Consigliere di ...OMISSIS... e Assessore della ...OMISSIS...; inoltre, ...OMISSIS... fu ...OMISSIS... sia con ...OMISSIS..., ...OMISSIS... mandato, sia con ...OMISSIS..., ...OMISSIS... mandato sino ...OMISSIS...

Alla luce di ciò appare evidente che, oltre con i ...OMISSIS..., vi siano fattivi legami anche con la cosca ...OMISSIS..., per tramite legami familiari tra i ...OMISSIS... e ...OMISSIS... <...OMISSIS...>, operante in ...OMISSIS... La scelta di ricorrere ai servizi di ...OMISSIS... sembra acclarare il clientelismo dell'Ente in favore delle cosche operanti nel territorio"⁶⁰.


Autorizzazioni all'esercizio del diritto di pascolo

La Commissione ha illustrato i risultati delle verifiche svolte sulle autorizzazioni all'esercizio del diritto di pascolo, riscontrando anche in questo caso delle irregolarità; in particolare, "l'analisi delle autorizzazioni e dei documenti acquisiti ha evidenziato, nella quasi totalità dei casi, che sia l'autorizzazione rilasciata in favore dei richiedenti, per l'uso al pascolo di alcuni terreni Comunali, che il medesimo contratto hanno forma retroattiva rispetto alla data di concessione all'uso. Tra i destinatari delle dette licenze, come risulta dagli accertamenti condotti dal Commissariato di ...OMISSIS..., sono ricompresi soggetti contigui alla criminalità organizzata locale.

Al riguardo, si richiama l'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito dell' <Operazione ...OMISSIS...>, nonché la conseguente sentenza di ...OMISSIS... n. ...OMISSIS... depositata il ...OMISSIS..., si rileva che ...OMISSIS..., esponente di spicco della criminalità organizzata di Canolo, all'interno della rete di affari malavitosi instaurati con altri rappresentanti della 'ndrangheta del reggino, era in qualche modo interessato agli allevamenti di bestiame. Questo dato è rilevabile dall'analisi dei dati, trascritti nel provvedimento *de quo*, che riportano le diverse denunce a lui dirette dagli organi di polizia per il reato di pascolo abusivo. Nel corpo dell'ordinanza prima citata gli investigatori hanno riportato alcuni controlli del territorio effettuati nell'area del centro abitato di Canolo Nuova tra il ...OMISSIS... ed il ...OMISSIS..., nato a Canolo (RC) il ...OMISSIS... ivi residente in via ...OMISSIS... ed affidatario del bestiame di ...OMISSIS... nata a Canolo (RC) il ...OMISSIS... titolare di autorizzazione per l'utilizzo dei terreni comunali come pascolo anche negli anni presi in esame (c.f.r. disamina dell'autorizzazione n. ...OMISSIS... protocollo ...OMISSIS... del ...OMISSIS...)."

La Commissione rileva altresì che "da accertamenti eseguiti tramite il ...OMISSIS... <...OMISSIS...> risulta che ...OMISSIS... è ...OMISSIS...

⁶⁰ Pag. 189/190 della Relazione della Commissione d'Indagine.



con ...OMISSIS... nata ad ...OMISSIS... il ...OMISSIS... Quest'ultima risulta titolare di una società individuale denominata <...OMISSIS...>, con sede in ...OMISSIS..., avente la partita IVA n. ...OMISSIS... La società in questione, attiva dal ...OMISSIS..., opera nel settore della zootecnica per l'allevamento e lo sfruttamento degli animali domestici.”⁶¹

Beni confiscati

Altro capitolo è stato dedicato alla “Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata” in relazione ad un immobile confiscato in danno di ...OMISSIS... (nato il ...OMISSIS... + altri) dal Tribunale Misure di Prevenzione di Reggio Calabria; la confisca è divenuta definitiva con pronuncia della Corte Suprema di Cassazione in data ...OMISSIS...

Dall'analisi delle notizie fornite dalla Commissione risulta che il Comune ha manifestato il suo interesse all'utilizzo del bene confiscato nel ...OMISSIS... In proposito, il Collegio riferisce che “in data ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... nel trasmettere, con missiva avente protocollo n. ...OMISSIS..., gli atti richiesti da questa Commissione d'Accesso in merito allo *status* in cui si trova il bene confiscato ricadente nel comune di Canolo, segnalava che l'Agenzia Nazionale sopra indicata, in data ...OMISSIS..., aveva trasferito al Comune la proprietà del bene ma a tutt'oggi non è seguita la formale consegna del bene”⁶²; dalle verifiche effettuate dalla stessa Commissione presso l'Agenzia dei beni Confiscati risulta tuttavia che, con decreto datato ...OMISSIS... a firma ...OMISSIS..., il bene è stato trasferito al patrimonio indisponibile dell'Ente, si legge in proposito nella relazione “malgrado l'avvenuto trasferimento con decreto del bene in trattazione al Comune di Canolo, non è stata effettuata nessuna variazione di proprietà al Catasto; dalla disamina effettuata, emerge, dunque, l'inerzia dell'Amministrazione comunale nel provvedere alla gestione e all'utilizzo in concreto del bene confiscato in parola, essendosi la stessa limitata ad una mera manifestazione formale di interesse”⁶³.

Abusivismo edilizio

Nel Comune di Canolo sono stati riscontrati “vari abusivismi, taluni riconducibili a difformità, anche minime, tra il progetto autorizzato e l'opera realizzata, altre in vere e proprie opere, anche imponenti, realizzate in totale assenza di concessioni/licenze edilizie. Tali abusivismi riguardano sia strutture finalizzate all'uso abitativo o comunque civile, sia opere finalizzate a ricovero per animali e/o mezzi.

⁶¹ Pag. 195 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁶² Pag. 231 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁶³ Pag. 231/232 della Relazione della Commissione d'Indagine.



Le più rilevanti strutture abusive si identificano in ...OMISSIS... in uso a ...OMISSIS...⁶⁴ e in ...OMISSIS... appartenente a ...OMISSIS...⁶⁵, ...OMISSIS... fra loro, e ...OMISSIS... dei ...OMISSIS..., in quanto ...OMISSIS... dei fratelli ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., questi ultimi ...OMISSIS..., a loro volta di ...OMISSIS..., la cui ...OMISSIS... è ...OMISSIS... dei ...OMISSIS... reggenti omonima cosca.

Entrambe le strutture sono rifornite di acqua e corrente elettrica, in particolare ...OMISSIS... è dotato di contatore tri-fase (380 V).

Si evidenzia che ...OMISSIS... unitamente ...OMISSIS... appoggiarono esplicitamente la candidatura di ...OMISSIS...; benché nella precedente amministrazione ...OMISSIS... la ...OMISSIS... veniva eletta consigliere proprio con la lista della ...OMISSIS... Giova rappresentare che per un breve periodo la ...OMISSIS..., come apertamente detto dalla ...OMISSIS... (ndr. relazione di ...OMISSIS... datata ...OMISSIS...), è stata dipendente dell'azienda <...OMISSIS...> di ...OMISSIS... e ...OMISSIS...

Quanto rilevato dal Corpo Forestale è oggetto di valutazione da parte della Procura della Repubblica di Locri, presso cui è stata recentemente depositata un'informativa relativa all'attività posta in essere dal suddetto Corpo Forestale⁶⁶.

La Commissione ha sottolineato "il comportamento omissivo e compiacente dell'Amministrazione Comunale, la quale, seppure la costruzione dei ricoveri *de quibus* risale a diversi decenni fa, attesa la realizzazione di opere di urbanizzazione (ndr. strade e punti di illuminazione), nonché la concessione di allacci alla rete idrica, con appositi contatori, non può non essere a conoscenza dell'illecito in questione, come invece ...OMISSIS... e ...OMISSIS... hanno sostenuto alla P.G. operante.

La compagine amministrativa in carica avrebbe potuto, e dovuto, emanare provvedimenti sia di competenza dell'U.T.C., per quanto concerne gli abusivismi, sia del ...OMISSIS... in qualità di *Autorità Sanitaria Locale*.


Nessuno atto è stato adottato in proposito, né tantomeno eseguito alcun sopralluogo volto a verificare lo stato degli animali ovvero l'impatto che le strutture potessero aver sulla salute pubblica⁶⁷.

⁶⁴ ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS...e residente in Canolo ...OMISSIS..., azienda zootecnica/alimentare "...OMISSIS..."

⁶⁵ ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS...residente in Canolo ...OMISSIS..., mangimi ...OMISSIS..., con logo "...OMISSIS..."

⁶⁶ Pag. 233/235 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁶⁷ Si legge a pag. 236 della Relazione della Commissione di Indagine: "Si riporta testualmente quanto riferito dall'Arma dei Carabinieri di Agnana nella nota citata in precedenza: "si ritiene doveroso evidenziare il numero di deferiti stimati dal Corpo Forestale dello Stato che, presso questi Uffici, parlava di circa 50 deferiti. Tra questi potrebbero figurare soggetti vicini o, forse, interni all'organigramma della cosca ...OMISSIS... Già dalla presente nota informativa emerge che tra i soggetti che abbiano goduto di tali omissioni figurano ...OMISSIS... uniti da legame di parentela con la cosca ...OMISSIS... Benché i due non figurino all'interno dell'organigramma della cosca (ndr. i loro nomi non sono emersi all'interno di indagini condotte sulla 'ndrangheta in Canolo e nello specifico sulla cosca ...OMISSIS...), è ben noto l'importanza che il vincolo familiare ha all'interno di una cosca e della 'ndrangheta in generale. In ultimo, nel caso dei predetti ...OMISSIS..., il profitto ottenuto dagli abusi realizzati, certamente favorito



Abusivismo dei ...OMISSIS...

Sono stati anche segnalati altri due casi di abusivismo che “che, oltre riguardare soggetti ritenuti vicini alla consorteria mafiosa, hanno accentuato inadempienza in carico all’Ente Comune, con specifico riferimento a due fabbricati in uso ai ...OMISSIS...⁶⁸, rispetto ai quali gli stessi hanno effettuato degli interventi senza chiedere preventive autorizzazioni, né ricevere sanzioni da parte dell’Ente Comunale. Si evidenzia, secondo quanto indicato nella nota del Comandante della Stazione dei Carabinieri di ...OMISSIS... prot. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... che i ...OMISSIS... sono soggetti ritenuti vicini alla cosca ...OMISSIS... operante in Canolo. In particolare ...OMISSIS... fu indagato quale esecutore materiale di atti volti a favorire ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (stralci con intercettazioni agli atti). Agli atti dei carabinieri sono presenti innumerevoli atti che riscontrano i collegamenti dei suddetti con la cosca, sia mediante frequentazione (...OMISSIS...) che mediante relazioni che avvallano la tesi del favoreggiamento ...OMISSIS... Si rappresenta, infine, come questi abbiano espresso partecipazione attiva durante la campagna elettorale.”⁶⁹

Le ipotesi di abusivismo riguardano: l’immobile sito in ...OMISSIS... (Foglio di Mappa ...OMISSIS... part. ...OMISSIS...)⁷⁰ dove la particella è accatastata come terreno e non presenta alcun immobile, e l’immobile sito in Canolo via ...OMISSIS... (Foglio di Mappa ...OMISSIS... Part. ...OMISSIS... ed altro)⁷¹, quest’ultimo è uno stabile non accatastato sito in via ...OMISSIS... su area di proprietà comunale; in entrambi i casi per la Commissione “appaiono evidenti le gravi omissioni imputabili all’Amministrazione comunale, nella persona del ...OMISSIS... dell’Ufficio tecnico, che si configurano sia nella mancata esecuzione dei previsti sopralluoghi, sia, in particolare, nell’omesso sopralluogo tempestivo presso l’immobile sito in ...OMISSIS...ove, la contestazione a lavori in corso, avrebbe permesso di operare il sequestro preventivo dell’immobile stesso impedendone il completamento.

Allo stesso modo l’omesso intervento nell’immobile di via ...OMISSIS... ha permesso ai summenzionati ...OMISSIS... di eseguire i lavori di ristrutturazione su un’immobile appropriandosi di fatto del bene stesso.”⁷²

dall’atteggiamento omissivo dell’Amministrazione Comunale, non va quantificato nel mero ricovero di animali per sostentamento privato, bensì in parte, se non nella totalità, dei profitti ottenuti sia dall’azienda zootecnica dello ...OMISSIS... che dal mulino e rivendita mangimi per animali dello ...OMISSIS...”.

⁶⁸ ...OMISSIS...

⁶⁹ Pag. 237 della Relazione della Commissione d’Indagine.

⁷⁰ Pag. 237 e segg. della Relazione della Commissione d’Indagine.

⁷¹ Pag. 243 e segg. della Relazione della Commissione d’Indagine.

⁷² Si legge a pag. 246 della Relazione della Commissione di Indagine: “Al riguardo si rappresenta che i Carabinieri, nella nota sopra indicata, hanno rilevato che <ad ogni richiesta di aggiornamento avanzata da questo comando, ...OMISSIS... rispondeva che avrebbe trasmesso gli atti non appena eseguito sopralluogo e attività affini. In data ...OMISSIS... richiedeva formalmente copia degli atti inerenti i provvedimenti adottati, ad oggi ancora non trasmessi. In data ...OMISSIS... di Canolo consegnava copia di un verbale di sopralluogo – come dimostrato palesemente falso nelle rilevazioni e nelle contestazioni – verbale redatto in data ...OMISSIS... e ad oggi ancora non firmato dai Vigili Urbani di Gerace. All’atti del Comune, e all’albo pretorio non sono presenti ordinanze di demolizione o altri provvedimenti inerenti suddette opere a carico dei ...OMISSIS... (ndr. mentre sono presenti ordinanze di sgombe-



Cave di estrazione calcarea

Nel Comune di Canolo, dunque, insistono due cave di coltivazione ed estrazione della pietra:

1. La prima cava sita in ...OMISSIS..., negli anni, veniva concessa alla ditta ...OMISSIS..., con sede legale in Canolo ...OMISSIS..., legale rappresentante ...OMISSIS...⁷³, nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS... e residente in Canolo (RC) alla via ...OMISSIS...
2. La seconda cava sita in ...OMISSIS..., negli anni, veniva concessa alla ...OMISSIS...⁷⁴, nato a Canolo (RC) il ...OMISSIS... e ivi residente alla via ...OMISSIS..., quest'ultima ...OMISSIS... a cui subentrava, quale affittuari di mezzi e stabilimenti, la ...OMISSIS... con responsabile unico ...OMISSIS...⁷⁵, nato a Canolo (RC) il ...OMISSIS... e ivi residente ...OMISSIS...

Le due ditte contano un totale di circa 30 operai.

Con la ...OMISSIS..., poi, collabora la ditta ...OMISSIS... riconducibile al ...OMISSIS..., attuale ...OMISSIS... di Canolo, benché a seguito della contestazione di occupazione di suolo demaniale⁷⁶, questi cedeva la carica di ...OMISSIS....

Inoltre si evidenzia che in epoca antecedente al ...OMISSIS... risultava socio della ...OMISSIS..., dalla quale si dissociava per istituire quella che oggi è chiamata ...OMISSIS...⁷⁷.

Nel caso della ...OMISSIS... dalla relazione risulta che l'omessa esecuzione di sopralluoghi ha precluso, ad oggi, la possibilità di stabilire quando è avvenuta materialmente l'estrazione e quindi calcolare, in base alla normativa vigente all'epoca dell'estrazione, a quanto ammonta il dovuto per la sovra-estrazione in favore dell'Ente. L'estrazione avveniva solo nel triennio ...OMISSIS.../...OMISSIS... (periodo corrispondente alla prima concessione di estrazione); periodo in cui venivano estratti 110mila m³ di materiale calcareo. In più, tale estrazione veniva operata materialmente dal ...OMISSIS..., trami-

ro e demolizioni emesse a carico di altri soggetti).> Nella medesima relazione il Comando dei Carabinieri conclude che <Appare evidente che l'operato falso ed omissivo dell'U.T.C. ha favorito nell'illecito i ...OMISSIS..., soggetti molto vicini alla cosca ...OMISSIS... I suddetti non venivano deferiti per l'abusivismo (1° omissione), non si è proceduto al sequestro preventivo a seguito di primo sopralluogo dei Vigili operato nel Febbraio 2016 quando ancora i lavori non erano terminati (2° omissione), veniva eseguito un secondo verbale di sopralluogo a oltre due mesi dal termine dei lavori ove venivano descritti gli interventi rilevati che sono chiaramente e indiscutibilmente difformi dai lavori realmente eseguiti, peraltro lavori facilmente rilevabili (falsità materiale commessa dal P.U.).> Il Comando, infine, si è riservato di effettuare ulteriori accertamenti volti ad individuare ulteriori responsabilità penali, informandone l'Autorità Giudiziaria".


⁷³ Si legge a pag. 251 della Relazione della Commissione di Indagine: "L'attuale titolare della ditta, già identificato in ...OMISSIS..., è fratello di ...OMISSIS..., già socio titolare, ...OMISSIS...."

⁷⁴ ...OMISSIS...

⁷⁵ ...OMISSIS...

⁷⁶ Fa riferimento al rinvenimento di materiale estratto dalla cava presso terreno demaniale sito in Canolo C.da Pachina, medesimo terreno individuato e votato per la riqualificazione dall'attuale Consiglio Comunale di Canolo; tra i votanti figurava lo stesso ...OMISSIS...

⁷⁷ Pag. 248-249 della Relazione della Commissione d'Indagine.



te ...OMISSIS..., ...OMISSIS... che dal ...OMISSIS... sino alla cessione del contratto, ricopriva, e ricopre, la carica ...OMISSIS... e ...OMISSIS... con delega⁷⁸.

La Commissione rappresenta che: “La seconda cava, ubicata in ...OMISSIS..., è stata oggetto di concessione in favore della ...OMISSIS..., poi fallita e noleggiata dalla ...OMISSIS... quest’ultima riconducibile a ...OMISSIS...⁷⁹, Consigliere di ...OMISSIS... e ...OMISSIS... di ...OMISSIS...⁸⁰. Attualmente l’impianto si compone della cava, sita in particelle di proprietà del Comune di Canolo, e dell’impianto di lavorazione sito a valle della cava, in terreni di proprietà privata. La ditta ...OMISSIS... (che negli anni cambiava denominazione in ...OMISSIS...) è stata oggetto di valutazione circa il possibile infiltramento mafioso a seguito del quale è stato oggetto di interdittiva antimafia datata ...OMISSIS...

Giova rappresentare che attorno alla ...OMISSIS... gravitano diverse società direttamente o indirettamente ricollegate ad essa. Sono censite ditte di costruzioni di immobili a fini abitativi e non. E’ censita la ...OMISSIS..., che con la predetta condivide la sede legale, e riconducibile a ...OMISSIS...⁸¹, ...OMISSIS... del ...OMISSIS... In passato è stata censita anche la ditta ...OMISSIS... (ndr. da non confondere con ...OMISSIS...). Lo stesso organigramma della ...OMISSIS... ha subito diverse modifiche negli anni. La società inizialmente era composta di tutti i ...OMISSIS... più ...OMISSIS..., attuale ...OMISSIS... e ...OMISSIS... degli omonimi. Negli anni uscirono dalla società sia il ...OMISSIS... che ...OMISSIS...⁸², ...OMISSIS... dell’attuale ...OMISSIS... La carica di legale responsabile fu ricoperta sia da ...OMISSIS..., poi ...OMISSIS..., che da ...OMISSIS..., ...OMISSIS...⁸³ (altro ...OMISSIS...). Durante il sopralluogo a seguito dello sversamento di materiale sul ...OMISSIS... (informativa nr. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... di ...OMISSIS...) ...OMISSIS...⁸⁴, ...OMISSIS..., sopraggiunta in loco si qualificava come Legale Responsabile della ...OMISSIS...⁸⁵.

Nella gestione della vicenda per la Commissione vi sono: “delle chiare omissioni da parte dell’Ente – sia nella persona del ...OMISSIS... che del ...OMISSIS... dell’U.T.C. – ravvisabili in:

- ✓ Non eseguiva i controlli semestrali previsti dall’Art. 55 della Legge Regionale nr. 40 del 05.11.2009, nè le ispezioni menzionate nell’Art. 27 specifico del Titolo III Cave, ove viene indicato come Ente preposto alla vigilanza il Comune competente per territorio;
- ✓ Non adottava provvedimenti di sospensione dell’attività ex Art. 59 della Legge Regionale nr. 40 del 05.11.2009, nonostante la ditta non si adoperava a presentare la documentazione richiesta nei tempi previsti (vds. nota

⁷⁸ Cfr pag. 254-255 della Relazione della Commissione d’Indagine.

⁷⁹ ...OMISSIS...

⁸⁰ ...OMISSIS...


⁸¹ ...OMISSIS...

⁸² ...OMISSIS...

⁸³ ...OMISSIS...

⁸⁴ ...OMISSIS...

⁸⁵ Cfr pag. 256-257 della Relazione della Commissione d’Indagine.



...OMISSIS... del ...OMISSIS... con cui la ...OMISSIS... archiviava la pratica inerente l'emissione di parere in merito al vincolo idrogeologico, assunta al protocollo Comunale con nr. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...);

- ✓ Nonostante i mancati versamenti dei canoni annuali sin dal ...OMISSIS... (ndr. obbligo di versamento anticipato entro il 31 dicembre) non si adoperava per la rescissione contrattuale, attendendo di fatto la naturale scadenza del contratto avvenuta ...OMISSIS... e limitandosi ad emettere un'ordinanza di sgombero dell'area a seguito della scadenza naturale del contratto senza rinnovo;
- ✓ Per quanto concerne lo stabilimento, anch'esso sito in Canolo ...OMISSIS...: nonostante, a seguito di richiesta inoltrata ...OMISSIS..., si fosse evinto che la ...OMISSIS... - oggi acquisita in nolo dalla ...OMISSIS... - eseguiva attività produttiva senza alcuna autorizzazione allo scarico delle acque reflue e all'emissione dei gas, nessun provvedimento sospensivo veniva adottato dall'Ente, sia esso finalizzato alla tutela ambientale o sanitaria.

Alle quali si affianca il presunto conflitto di interesse in capo al ...OMISSIS...⁸⁶.

In proposito, la Commissione rappresenta che “nel periodo di interesse l'Ente Comune ha posto in essere delle omissioni che hanno chiaramente avvantaggiato le due ditte in danno dell'Ente stesso. L'assenza dei periodici controlli non ha permesso di quantificare il reale estratto che, ad oggi, può essere calcolato solo sulla base di quanto riferito dalle ditte interessate.

Nel caso della ...OMISSIS... vi è stata un'estrazione di 110mila m³ secondo la ditta estratti durante il triennio di concessione ...OMISSIS.... La ditta sostiene dover pagare il superfluo di 20mila m³ in virtù del valore di mercato in quanto all'epoca del prelievo non era entrata in vigore l'attuale Legge Regionale che disciplina il dovuto in valore compreso tra doppio e triplo del valore di mercato. L'Ente non avendo eseguito sopralluoghi non è in grado di stabilire l'epoca dell'estrazione, e nemmeno la reale quantità.

Ben più complessa è la vicenda della ...OMISSIS...ove l'omissione maggiore è certamente quella dell'omessa rescissione contrattuale nonostante la ripetuta omissione nel versamento del tributo di estrazione. Tale omissione ha generato un credito vantato dal Comune di oltre 36mila euro (per il solo materiale estratto) avverso una ditta ...OMISSIS.... Pertanto l'eventuale recupero del debito è vincolato alla procedura di riscossione ...OMISSIS....

Allo stato attuale la situazione cave è la seguente:

- ✓ ...OMISSIS...: contratto scaduto, nessun rinnovo, nessun atto dell'Ente Comune ove si dispone la riqualificazione ambientale e lo sgombero della miniera. Conteggiato un esubero d'estrazione pari a 20mila m³, nessuna azione posta in essere dall'Ente per recuperare la somma sanante (pari ad

⁸⁶ Cfr pag. 263 della Relazione della Commissione d'Indagine.



un valore compreso tra il doppio e il triplo del valore di mercato). Perizia giurata attestante l'estrazione presentata dalla ditta nel ...*OMISSIS*... Nessuna attività estrattiva dalla data di scadenza del contratto.

- ✓ ...*OMISSIS*...: contratto scaduto al termine naturale dello stesso, nonostante ...*OMISSIS*... vi fossero gli estremi per la rescissione. Ditta ...*OMISSIS*... Credito del comune quantificabile in circa 54mila € (canoni più tasse), nessun dato certo sulla quantità estratta. Emessa ordinanza di bonifica, riqualificazione e sgombero successiva all'insediamento della commissione. Cava ancora nelle materiali disponibilità della ditta che, ...*OMISSIS*..., veniva acquisita in nolo ...*OMISSIS*... Teoricamente nessuna estrazione in atto; in cava presenti macchinari da estrazione ubicati in prossimità delle pareti, presenza di materiale estratto accumulato; circostanze che fanno ritenere che l'attività estrattiva sia comunque stata operata dal ...*OMISSIS*... in poi⁸⁷.

Valorizzazione dei beni

In un apposito paragrafo, la Commissione ha altresì evidenziato che "la persona del ...*OMISSIS*... del Comune di Canolo, ...*OMISSIS*..., risulta interessata anche dalla vicenda della valorizzazione di un bene, dalla quale sembrerebbe trarre un vantaggio personale"⁸⁸.


Si tratta del bene, accatastato al Foglio di Mappa ...*OMISSIS*... Part. ...*OMISSIS*..., che corrisponde ad un'area di 8mila m² insistente in Località ...*OMISSIS*..., in epoca remota interessata da area ...*OMISSIS*...

"Il terreno in questione si trova in area impervia, accessibile esclusivamente tramite una strada poderale che, ergendosi dalla strada ...*OMISSIS*..., ricollega detto terreno alla primaria via ...*OMISSIS*... Detta strada poderale ricade su terreni privati di proprietà di ...*OMISSIS*..., attuale ...*OMISSIS*... di Canolo. Accertamenti operati dall'Arma dei Carabinieri permettevano di individuare del materiale inerte, derivato da estrazione di cava, ammassato all'interno del suddetto terreno. Tale materiale risultava riconducibile alla ...*OMISSIS*... del predetto ...*OMISSIS*... Il...*OMISSIS*...dell'U.T.C., su input dei Carabinieri, eseguiva un sopralluogo emettendo un'Ordinanza di sgombero."⁸⁹ Nel proseguire sull'argomento si legge: "l'Ente non ha preso i dovuti provvedimenti, l'area risulta ancora occupata e nessun sollecito veniva emesso. Nessun ulteriore sopralluogo veniva operato dal ...*OMISSIS*... dell'U.T.C. Il terreno sopra indicato insiste all'interno di una gola aperta solo sul versante ionico raggiungibile mediante strada privata ricadente in parte su particelle di proprietà del ...*OMISSIS*... l'Ente non ha preso i dovuti provvedimenti, l'area risulta ancora occupata e nessun sollecito veniva emesso. Nessun ulteriore sopralluogo veniva operato dal ...*OMISSIS*... dell'U.T.C.

⁸⁷ Pag. 268-269 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁸⁸ Pag. 273 della Relazione della Commissione d'Indagine

⁸⁹ Cfr pag. 273 della Relazione della Commissione d'Indagine.



Il terreno sopra indicato insiste all'interno di una gola aperta solo sul versante ionico raggiungibile mediante strada privata ricadente in parte su particelle di proprietà del ...OMISSIS... Nei rimanenti lati è interamente circondato da promontori e rocce che ne annullano la visibilità dal centro abitato e dalle strade pubbliche. Esso è visibile solo affacciandosi dai dirupi sovrastanti. Attualmente non presenta vegetazione in quanto spianato mediante apposizione di sabbia e derivati di estrazione.

Risulta pertanto difficile poter ipotizzare un piano di rivalutazione, così come appare improbabile che privati, o Enti Pubblici, possano dimostrarne interesse. E' indubbio che nelle disponibilità dell'Ente Comune siano censiti o censibili terreni più adatti alla destinazione prefissa.

E' palese che l'unico soggetto che vi abbia mostrato interesse è proprio ...OMISSIS...⁹⁰ Nel caso specifico il terreno è un patrimonio disponibile (n.d.r. altrimenti non poteva essere valorizzato), inoltre il Comune avendolo votato in Giunta e in Consiglio come bene da valorizzare o dismettere lo ha dichiarato un bene disponibile per il quale non vi è l'interesse dell'Ente di renderlo di pubblico uso. Pertanto allo stato attuale qualora il ...OMISSIS... voglia procedere all'usucapione, in virtù di tali votazioni, può ottenere l'acquisizione del bene dimostrandone l'utilizzo continuativo per il periodo previsto dall'attuale normativa. Egli di fatto dichiara che ha in uso il piazzale ...OMISSIS..., e non sono censiti sopralluoghi dell'U.T.C. che possano confutare quanto asserito.⁹¹

Terreni percorsi da fuoco

In ordine a questo argomento, la Commissione ha riscontrato che le stampe del catasto incendi relative al periodo 2010/2016 riportano un unico inserimento relativo all'incendio avvenuto in Località Mutolo in data 18.09.2010.

Per i rimanenti anni non sono censiti incendi.

Nessuna traccia risulta dell'incendio su terreni privati del 19.09.2015 e di quello dell'agosto 2016, sempre su terreni privati.

Per la Commissione "appare evidente l'omissione da parte dell'Ente Comune nell'aggiornamento della banca dati. In entrambe i casi le fiamme divampavano in aree facilmente visibile dalla SP85, unica strada che collega il centro abitato di Canolo, ed in particolare Canolo Centro, ai Comuni limitrofi e alla riviera; nonché strada percorsa dal ...OMISSIS... dell'U.T.C. per recarsi da ...OMISSIS..., Comune di residenza, alla sede municipale di Canolo. Ciò da solo basta a dimostrare l'ennesima omissione posta in essere ...OMISSIS..., ...OMISSIS... dell'U.T.C. di Canolo; tuttavia non si esclude che tale trascuratezza celi la volontà del predetto di favorire privati."⁹²

⁹⁰ Cfr pag. 280 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁹¹ Cfr pag. 282 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁹² Cfr pag. 286 della Relazione della Commissione d'Indagine.



Nelle considerazioni conclusive che fa la Commissione in ordine alla vicenda, viene sottolineato l'interesse attuale sui suddetti terreni da parte dei ...*OMISSIS*... "pertanto non è da escludere che l'omessa registrazione degli incendi sia atto voluto per favorire i predetti. E' già anomalo che le due aree, interessate da vasti incendi, godano entrambe dell'interesse dei ...*OMISSIS*...; proprio gli stessi soggetti che, già in passato, furono favoriti da omissioni poste in essere ...*OMISSIS*... ..*OMISSIS*..., infatti, accertava un falso materiale commesso ...*OMISSIS*..., P.U., in atto vero sino a querela di falso, rappresentato da una relazione inerente un sopralluogo. Nello specifico il Tecnico, nell'eseguire un sopralluogo presso manufatto realizzato ...*OMISSIS*..., redigeva verbale di sopralluogo dichiarando, falsamente, l'esecuzione di lavori in libera edilizia; omettendo di relazione circa gli evidenti interventi di ampliamento della volumetria del preesistente fabbricato⁹³⁹⁴.

Conclusioni

Dalla lettura della relazione della Commissione d'Indagine si desume il controllo che le cosche criminali hanno sul territorio di riferimento.

Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno pertanto rilevato una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di Canolo, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Canolo è stato, peraltro, effettuato in sede di riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto presso questa Prefettura in data 1° febbraio 2017, alla presenza del Procuratore della Repubblica. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopraesposte.


Pertanto, lo scrivente ritiene, per le sopraesposte ragioni, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Canolo, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 - comma 30 - della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Il Prefetto
(di Bari)



⁹³ ...*OMISSIS*...

⁹⁴ Cfr pag. 286 della Relazione della Commissione d'Indagine.



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2017.

Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che reca la disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941 del 29 agosto 1961, con il quale è stato istituito il «Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche»;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale la denominazione del Fondo suddetto è stata modificata in «Cassa conguaglio per il settore elettrico»;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le «funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 21 dicembre 2009, n. 64 che affida alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le attività di esazione, erogazione e controllo previste per l'amministrazione dei conti presso la stessa istituiti;

Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico è trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA);

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 667/2015/A del 28 dicembre 2015, recante disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA);

Visto l'art. 1, comma 670, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) che prevede che «Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, [...] è stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unità e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2016, di approvazione dello Statuto della CSEA;

Vista la nota n. 25099 del 30 dicembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale è stato trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico lo schema di Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA, al fine di acquisire il parere previsto dal citato art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la delibera 12 gennaio 2017, n. 2/2017/I con la quale l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per i servizi energetici e ambientali (CSEA) che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 363

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - CSEA

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa o Ente), ivi comprese l'assunzione, la crescita, la valutazione e la formazione del personale.

Art. 2.

Principi e valori

1. La CSEA svolge la propria attività nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ispirandosi ai valori di lealtà, imparzialità, indipendenza, riservatezza e diligenza espressi nel Codice etico di cui al successivo art. 10.



2. La CSEA opera altresì nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela dei dati personali, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione della corruzione, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza.

Art. 3.

Uffici e personale

1. La dotazione organica della CSEA è individuata in 60 unità, di cui tre appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre al direttore generale.

2. Gli uffici della Cassa sono organizzati, su proposta del direttore generale, con deliberazione del Comitato di gestione, approvata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità).

3. Il piano di assunzioni è deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del direttore generale e viene eseguito attraverso selezioni pubbliche, per titoli ed esami, di cui al successivo art. 7.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri della Cassa, può essere utilizzato, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1, in assegnazione temporanea, personale appartenente all'Autorità per progetti afferenti alle attività di interesse della stessa, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché personale proveniente dalle società istituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e dell'art. 4, comma 1, dell'art. 5, comma 1, dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.

5. I responsabili delle unità organizzative di primo livello della CSEA sono nominati con deliberazione del Comitato di gestione, su proposta del direttore generale.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, dello Statuto, le modalità di cessione del contratto saranno definite nel rispetto del codice civile e del contratto collettivo nazionale del settore elettrico. I piani delle assunzioni, sin dalla prima applicazione, sono deliberati dal Comitato di gestione, su proposta del direttore generale, individuando i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni della Cassa ed in coerenza con le necessità organizzative, tecniche e gestionali.

7. La Cassa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può stipulare accordi, convenzioni, contratti con enti pubblici, nonché conferire incarichi per lo svolgimento di attività che non possono essere realizzate con le professionalità già presenti in organico.

Art. 4.

Direttore generale

1. La Cassa si avvale di un direttore generale. Il direttore generale è nominato dal Comitato di gestione, con l'approvazione dell'Autorità, per un periodo di durata non superiore a cinque anni. L'incarico può essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra il Comitato di gestione e il direttore generale.

2. Il direttore generale è responsabile del funzionamento dell'Ente, è preposto alla direzione ed al controllo delle attività degli uffici della CSEA ed esercita i poteri di spesa relativi.

3. Il direttore generale, sulla base delle istruttorie condotte dagli uffici, formula le proposte di delibera e, per le materie di sua competenza, predispose la relativa documentazione ai fini dell'approvazione del Comitato di gestione. Le proposte sono illustrate dal direttore generale in sede di Comitato.

4. Il direttore generale è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato di gestione cui fornisce adeguata e tempestiva informazione.

5. Il direttore generale nomina i responsabili delle unità organizzative di secondo livello ed assegna le singole risorse umane agli uffici in base alle professionalità ed alle competenze ed alla luce delle esigenze dell'organizzazione.

6. Il direttore generale attua le politiche di incentivazione e promozione del personale dipendente, nel quadro dei principi e dei criteri definiti annualmente dal Comitato di gestione, sentiti i responsabili delle singole unità.

Art. 5.

Dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili della organizzazione e della gestione delle risorse umane, strumentali e, ove previsto, finanziarie, oltre che dei risultati delle attività degli uffici cui sono preposti.

2. Il direttore generale esercita funzioni di coordinamento e di controllo nei confronti dei dirigenti ed assegna loro gli obiettivi.

Art. 6.

Relazioni sindacali

1. La CSEA stipula accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto della normativa vigente in materia e del contratto collettivo nazionale del settore elettrico.

Art. 7.

Selezione del personale

1. La ricerca e la selezione del personale si conformano a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, secondo procedure deliberate dal Comitato di gestione su proposta del direttore generale.

2. Le procedure di selezione del personale sono avviate con la pubblicazione di un avviso sul sito internet della CSEA contenente il profilo ricercato ed il relativo livello d'inquadramento.

Art. 8.

Formazione

1. La CSEA riconosce valore strategico alla formazione del personale sia per favorire la crescita professionale dei lavoratori, sia per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La CSEA promuove ed attua interventi specifici di formazione secondo i propri fabbisogni formativi.

Art. 9.

Principi in tema di gestione, crescita e valutazione del personale

1. La gestione, la crescita e la valutazione del personale della CSEA sono improntate alla valorizzazione delle competenze e della professionalità, dei comportamenti proattivi, collaborativi, del merito e alla responsabilizzazione personale.

2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 1 ed in funzione delle esigenze gestionali, la CSEA adotta un sistema di valutazione dei dipendenti.

3. Le valutazioni, necessarie ai fini dell'attuazione delle politiche di incentivazione e promozione della CSEA, sono effettuate dal direttore generale, sentiti i responsabili delle unità organizzative di primo livello.

Art. 10.


Codice etico

1. La Cassa si dota di un proprio Codice etico, adottato con deliberazione del Comitato di gestione.

2. Gli organi della Cassa, il direttore generale, il personale dipendente ed i collaboratori della Cassa sono tenuti al rispetto del Codice etico adottato dal Comitato di gestione.

3. La Cassa istituisce un Garante del Codice etico, per il controllo circa l'osservanza del Codice medesimo.

17A03431



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e mancozeb, sulla base del dossier Moximate 505 WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del

Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione 7 ottobre 2016 che modifica gli allegati II, III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo dalla sostanza attiva cymoxanil;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva cymoxanil;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva mancozeb;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva cymoxanil decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;



Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Moximate M», presentato dall'impresa «Indofil Chemicals Company», conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dai decreti recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive cymoxanil e mancozeb;

Vista la domanda presentata in data 28 ottobre 2016 dall'impresa titolare del sopraccitato fascicolo, e successive integrazioni, diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari in questione nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione del 7 ottobre 2016;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopraccitato fascicolo Moximate 505 WP, svolta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 agosto 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Viste le note con le quali le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Cymoxanil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Moximate M»;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Cymoxanil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Per il prodotto fitosanitario «Moximate M» n. reg. 13779, l'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a ritichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Per gli altri prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

sei mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.


Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO






ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive cymoxanil e mancozeb ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier MOXIMATE 505 WP di allegato III fino al 31 agosto 2019 ai sensi del decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	13779	MOXIMATE M	22/02/2011	INDOFIL INDUSTRIES LTD	 <p>ATTENZIONE</p> <p>H361fd-H411; EUH401-EUH208; P202- P280- P308+P313-P405-P391-P501</p>
Modifiche autorizzate:					
- <u>Eliminazione alle colture:</u> Tabacco, Pomodoro.					
2.	9119	MANCOCIM MZ	29/01/1997	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	 <p>ATTENZIONE</p> <p>H361fd-H411; EUH401-EUH208; P202- P280- P308+P313-P405-P391-P501</p>
Modifiche autorizzate:					
- <u>Modifica di composizione</u>					
- <u>Eliminazione delle colture:</u> Tabacco, Pomodoro.					
- <u>Estensione alle colture:</u> Patata.					
- <u>Cambio nome:</u> da MANCOCIM 4-40					
3.	11284	CIMOTER MZ	12/04/2002	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	 <p>ATTENZIONE</p> <p>H361fd-H411; EUH401-EUH208; P202- P280- P308+P313-P405-P391-P501</p>
Modifiche autorizzate:					
- <u>Modifica di composizione</u>					
- <u>Eliminazione delle colture:</u> Tabacco, Pomodoro.					
- <u>Estensione alle colture:</u> Patata.					
- <u>Cambio nome:</u> da CIMOTER 4-40					



	11398	CURZEB PB	17/07/2002	MANICA S.P.A.	 <p>ATTENZIONE H361fd-H411; EUH401-EUH208; P202- P280- P308+P313-P405- P391-P501</p>
4.	<p align="center">Modifiche autorizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Modifica di composizione</u> - <u>Eliminazione delle colture:</u> Tabacco, Pomodoro. - <u>Estensione alle colture:</u> Patata. --<u>Eliminazione degli stabilimenti di produzione:</u> Manica S.P.A-Via dell'Adige,4-38068 Rovereto (TN), Duslo- Sala (Slovacchia), Chemia S.P.A- Sant'Agostino (FE), King Tech Corporation- Shangai (Cina). 				
	11666	FASER	18/04/2003	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.	 <p>ATTENZIONE H361fd-H411; EUH401-EUH208; P202- P280- P308+P313-P405- P391-P501</p>
5.	<p align="center">Modifiche autorizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Modifica di composizione</u> - <u>Eliminazione delle colture:</u> Tabacco, Pomodoro, Rosa. - <u>Estensione alle colture:</u> Patata. - <u>Eliminazione degli stabilimenti di produzione:</u> ADICA S.r.l- Nera Montoro (TR) 				



Etichetta/foglietto illustrativo

MOXIMATE MFungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
Tipo di formulazione: polvere bagnabile**MOXIMATE-M - COMPOSIZIONE**

Cymoxanil puro	g 4
Mancozeb puro	g 46.5
Coformulanti q.b. a	g 100

Contiene Hexamethylene tetramine

**INDOFIL INDUSTRIES LIMITED**Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road,
Off Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai 400 059 (India)
Tel.: 0039-0266101029Autorizzazione Ministero della Salute
n. 13779 del 22.02.2011**Stabilimenti di produzione:**Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad
Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, IndiaIndofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez. Dahej Limited, Sez.
Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarat-392 130 (India)

Taglie: 0.1-0.2-0.25-0.5-1-5-10-20 kg

Partita n°

Attenzione

Indicazione di pericolo: H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 - Contiene cymoxanil e mancozeb. Può provocare una reazione allergica.**Consigli di prudenza:** P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P308+P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P405 - Conservare sotto chiave. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto indossare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura patata e deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura vite.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CYMOXANIL 4%, MANCOZEB 46.5%.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveneni**CONSERVAZIONE:** Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.**CARATTERISTICHE**

Il MOXIMATE M è un fungicida in polvere bagnabile che agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotropica e translaminare.

Dotato di azione multisito preventiva, curativa ed eradicante.

Agisce contro la Peronospora della vite e della patata.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO**VITE:** contro la Peronospora (*Plasmopora viticola*) impiegare il prodotto alla dose di 2.4-3 kg/ha, utilizzando un volume d'acqua pari a 300-600 L/ha.

I trattamenti possono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e

proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di 7-10 giorni tra le applicazioni.

PATATA: contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*) impiegare il prodotto alla dose di 2.4-3 kg/ha, utilizzando un volume d'acqua pari a 300-500 L/ha. I trattamenti possono essere iniziati quando la patata ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.


Effettuare massimo 5 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA**DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE****PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:** MOXIMATE M è una miscela di due principi attivi con diverso meccanismo d'azione. Secondo lo schema FRAC il cymoxanil e il mancozeb appartengono rispettivamente al gruppo 27 e al gruppo 3 dei fungicidi. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile impiegare MOXIMATE M in via preventiva. In un corretto programma di difesa antiperonosporica, i trattamenti con MOXIMATE M devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina. Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.**Intervallo di sicurezza:****sospendere le applicazioni 21 giorni prima della raccolta su patata;**
sospendere le applicazioni 28 giorni prima della raccolta su vite**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....



MOXIMATE M

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

MOXIMATE-M - COMPOSIZIONE

Cymoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 46.5
Coformulanti q.b. a g 100

Contiene Hexamethylene tetramine

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road,
Off Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai 400 059 (India)
Tel.: 0039-0266101029

**Autorizzazione Ministero della Salute
n. 13779 del 22.02.2011**

Stabilimenti di Produzione:

Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad
Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India

Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez
Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarat-392 130 (India)

Taglie: 0.1 kg

Partita n°

Indicazione di pericolo: H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 - Contiene cymoxanil e mancozeb. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P308+P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P405 - Conservare sotto chiave. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto indossare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura patata e deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura vite.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CYMOXANIL 4%, MANCOZEB 46.5%.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveneni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE




Attenzione



27 APR. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....



ETICHETTA/ROGLIO ILLUSTRATIVO

MANCOCOCIM MZ

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
 Tipo di formulazione: polvere bagnabile
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 27 + M3

MANCOCOCIM MZ - Registrazione del Ministero della Sanità n. 9119 del 29/01/1997

COMPOSIZIONE

Partita n.	
Cymoxanil puro	g. 4
Mancozeb puro	g. 46,5
Coformulanti q.b. a	g. 100

Contenuto:
 g. 50-100-200-250-500 Kg. 1-5-10

INDICAZIONE DI PERICOLO: H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P202 Non manipolare prima.
 avvertenze. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenitore/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene cymoxanil e mancozeb. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL
 Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio)
 Tel. 0032 4 3859711

Distribuito da:

ZAPISI - Via Marco Polo, 2 - Mestre (PD) - Tel. 049 9000855
AGRISYSTEM Srl - C.da Rotoli - Lamezia Terme (CZ) - Tel. 0968 461121
EURO TSA Srl - Via G. Marconi, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) - Tel. 0363 337452

Stabilimenti di produzione:

ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara)
AGRINDUSTRIA Srl - Via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (PV)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto indossare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura patata e d'ave essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura vite.

CONSERVAZIONE: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, MANCOZEB 46,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia sintomatica.

MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatica, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. Terapia: sintomatica. Controindicazioni: =.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il MANCOCOCIM MZ è un fungicida in polvere bagnabile che agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotropica e translininare. Dotato di azione multistadio preventiva, curativa ed eradicante. Agisce contro la Peronospora della VITE e della PATATA.

DOSE E MODALITÀ DI IMPIEGO

VITE: contro la Peronospora (*Plasmopora viticola*), impiegare il prodotto alla dose di 2,4-3 kg/ha, utilizzando un volume d'acqua pari a 300-600 l/ha.

I trattamenti possono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

PATATA: contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*) impiegare il prodotto alla dose di 2,4-3 kg/ha, utilizzando un volume d'acqua pari a 300-500 l/ha. I trattamenti possono essere iniziati quando la patata ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Effettuare massimo 5 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: MANCOCOCIM MZ è una miscela di due principi attivi con diverso meccanismo d'azione. Secondo lo schema FRAC il cymoxanil e il mancozeb appartengono rispettivamente al gruppo 27 e al gruppo 3 dei fungicidi. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile impiegare MANCOCOCIM MZ in via preventiva. In un corretto programma di difesa antiperonosporica, i trattamenti con MANCOCOCIM MZ devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina. Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza:

sospendere le applicazioni 21 giorni prima della raccolta su Patata;
 sospendere le applicazioni 28 giorni prima della raccolta su Vite

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.


DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MANCOCIM MZ

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 27 + M3

MANCOCIM MZ – Registrazione del Ministero della Sanità n. 9119 del 29/01/1997		
COMPOSIZIONE	Partita n.	
Cymoxanil puro	g. 4	
Mancozeb puro	g. 46,5	
Coformulanti q.b. a	g. 100	
CONTENUTO: g. 50-100		ATTENZIONE

INDICAZIONE DI PERICOLO: H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto.
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene cymoxanil e mancozeb. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL
 Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio) - Tel. 0032 4 3859711

Distribuito da:
 ZAPI Srl – Via Marco Polo, 2 – Mestrino (PD) – Tel. 049 9000855
 AGRISYSTEM Srl – C.da Rotoli – Lamezia Terme (CZ) – Tel. 0968 461121
 EURO TSA Srl – Via G. Marconi, 13 – 24040 Fornovo San Giovanni (BG) – Tel. 0363 337452

Stabilimenti di produzione:
 ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara)
 AGRINDUSTRIA Srl – Via Cantarana, 17 – San Cipriano Po (PV)


PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
 IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
 NELL'AMBIENTE



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

27 APR. 2017



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CIMOTER MZ

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
 Tipo di formulazione: polvere bagnabile
 MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 27 + M3

CIMOTER MZ - Registrazione del Ministero della Salute n. 11284 del 12/04/2002

COMPOSIZIONE	
Cymoxanil puro	g. 4
Mancozeb puro	g. 46,5
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n.

INDICAZIONE DI PERICOLO: H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze, P280 Indossare guanti e indumenti protettivi, P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico, P405 Conservare sotto chiave, P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito, P501 Smaltire il contenitore/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene cymoxanil e mancozeb. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL

Rue de Renory, 28/1 - B-4102 Ougrée (Belgio)

Tel. 0032 4 3859711

Distribuito da:

ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) - tel. 051 6836207

Stabilimenti di produzione:

ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara)

A.D.I.C.A. Srl - Via dello Stabilitimento, 11 - Nera Montoro (TR)

CHEMIA SPA - Strada Statale n. 256 Km. 46 - Sant'Agostino (FE)

S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa - Via Evangelista Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

SULPHUR MILLS Limited - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch - Gujarat (India)

TORRE Srl Unipersonale - Loc. Pian dell'Asso, Torrenieri - fraz. di Montalcino (Siena)

Teglie confezioni normali: g. 100-200-250-500 Kg. 1-10

Teglie confezioni in sacchetti idrosolubili:

g. 500 (5x100g) - Kg. 1 (5x200g; 4x250g; 2x500g) - Kg. 2,5 (5x500g) - Kg. 5 (10x500g; 5x1Kg)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto indossare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura patata e deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura vite.

CONSERVAZIONE: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, MANCOZEB 46,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subaltero ed ematuria. Terapia sintomatica.

MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. Terapia: sintomatica. Controindicazioni: ==
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il CIMOTER MZ è un fungicida in polvere bagnabile che agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotropica e traslinarinare.

Dotato di azione multistato preventiva, curativa ed eradicante.

Agisce contro la Peronospora della VITE e della PATATA.

DOSE E MODALITÀ DI IMPIEGO

VITE: contro la Peronospora (*Plasmopora viticola*) impiegare il prodotto alla dose di 2,4-3 kg/ha, utilizzando un volume d'acqua pari a 300-600 l/ha.

I trattamenti possono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che i trattamenti peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di 7-10 giorni tra le applicazioni.

PATATA: contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*) impiegare il prodotto, alla dose di 2,4-3 kg/ha, utilizzando un volume d'acqua pari a 300-500 l/ha. I trattamenti possono essere iniziati quando la patata ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Effettuare massimo 5 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: CIMOTER MZ è una miscela di due principi attivi con diverso meccanismo d'azione. Secondo lo schema FRAC il cymoxanil e il mancozeb appartengono rispettivamente al gruppo 27 e al gruppo 3 dei fungicidi. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile impiegare CIMOTER MZ in via preventiva. In un corretto programma di difesa antiperonosporica, i trattamenti con CIMOTER MZ devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina. Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.


Intervallo di sicurezza:
 sospendere le applicazioni 21 giorni prima della raccolta su Patata;
 sospendere le applicazioni 28 giorni prima della raccolta su Vite

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
 NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
 OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.



27 APR 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

ETICHETTA CONFEZIONI SACCHETTI IDROSOLUBILI

CIMOTER MZ

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 27 + M3

CIMOTER MZ - Registrazione del Ministero della Salute n. 11284 del 12/04/2002
 Partita n.

COMPOSIZIONE	
Cymoxanil puro	g. 4
Mancozeb puro	g. 46,5
Conformanti g.b. a	g. 100

INDICAZIONE DI PERICOLO: H361d Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P280 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Raccolgere il materiale fuoriscarto. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUL PERICOLO: EUH208 Contiene cymoxanil e mancozeb. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL
 Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio)
 Tel. 0032 4 3859711

Distribuito da:
ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) - tel. 051 6836207
 Stabilimenti di produzione:
ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara)
A.D.L.C.A. Srl - Via dello Stabilimento, 11 - Nera Montoro (TR)
CHEMIA SpA - Strada Statale n. 255 Km. 46 - Sant'Agostino (FE)
S.T.I. Sofftecnica Italiana SpA - Via Evangelista Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
SULPHUR MILLS Limited - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch - Gujarat (India)
TORRE Srl Impersonale - Loc. Pian dell'Asso, Torremieri - fraz. di Montalcino (Siena)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto indossare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura patata e dove essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura vite.

CONSERVAZIONE: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
 Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, MANCOZEB 46,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - irritato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subaltero ed ematuria. Terapia sintomatica.



ATTENZIONE

MANCOZEB - Sintomi: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatoforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia, Terapia: sintomatica. Controindicazioni: ==
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il CIMOTER MZ è un fungicida in polvere bagnabile che agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotossica e traslininare. Dotato di azione multistop preventiva, curativa ed eradicante. Agisce contro la Peronospora della VITE e della PATATA.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

VITE: contro la Peronospora (*Plasmopora viticola*) impiegare il prodotto alla dose di 2,4-3 kg/ha, utilizzando un volume d'acqua pari a 300-600 l/ha. I trattamenti possono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di 7-10 giorni tra le applicazioni.

PATATA: contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*) impiegare il prodotto alla dose di 2,4-3 kg/ha, utilizzando un volume d'acqua pari a 300-500 l/ha. I trattamenti possono essere iniziati quando la patata ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il periodo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Effettuare massimo 5 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: CIMOTER MZ è una miscela di due principi attivi con diverso meccanismo d'azione. Secondo lo schema FRAC il cymoxanil e il mancozeb appartengono rispettivamente al gruppo 27 e al gruppo 3 dei fungicidi. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile impiegare CIMOTER MZ in via preventiva, in un corredo programma di difesa antiperonosporica, i trattamenti con CIMOTER MZ devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina. Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA D'USO: nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. Intervallo di sicurezza: sospendere le applicazioni 21 giorni prima della raccolta su Patata; sospendere e le applicazioni 25 giorni prima della raccolta su Vite


ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA


DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
 NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
 OPERARE IN ASSENSA DI VENTO.
 DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI



1) Preparare il contenuto del sacchetto in acqua.
 2) Mescolare il contenuto del sacchetto in acqua.
 3) Introdurre il preparato nell'attrezzatura e miscelare in direzione oraria.
 4) Applicare il preparato sulle piante.
 5) Risciacquare l'attrezzatura e conservare il contenuto del sacchetto.




ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CIMOTER MZ

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 27 + M3

CIMOTER MZ – Registrazione del Ministero della Salute n. 11284 del 12/04/2002		
COMPOSIZIONE Cymoxanil puro g. 4 Mancozeb puro g. 46,5 Coformulanti q.b. a g. 100	Partita n. Contenuto: g. 100	
INDICAZIONE DI PERICOLO: H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene cymoxanil e mancozeb. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.		
ARYSTA LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio) - Tel. 0032 4 3859711		
Distribuito da: ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) - tel. 051 6836207		
Stabilimenti di produzione: ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara) A.D.I.C.A. Srl - Via dello Stabilimento, 11 - Nera Montoro (TR) CHEMIA SpA - Strada Statale n. 255 Km. 46 - Sant'Agostino (FE) S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA - Via Evangelista Torricelli, 2 - Cotnola (RA) SULPHUR MILLS Limited - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch - Gujarat (India) TORRE Srl Unipersonale - Loc. Pian dell'Asso, Torrenieri - fraz. di Montalcino (Siena)		

**ATTENZIONE**


PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

27 APR. 2017



ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

CIMOTER MZ

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
 Tipo di formulazione: polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 27 + M3

CIMOTER MZ - Registrazione del Ministero della Salute n. 11284 del 12/04/2002													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">COMPOSIZIONE</td> <td>Partita n.</td> </tr> <tr> <td>Cymoxanil puro</td> <td>g. 4</td> <td>Contenuto del sacchetto</td> </tr> <tr> <td>Mancozeb puro</td> <td>g. 46,5</td> <td>g. 100-200-250-500 1Kg</td> </tr> <tr> <td>Coformulanti q.b. a</td> <td>g. 100</td> <td></td> </tr> </table>			COMPOSIZIONE		Partita n.	Cymoxanil puro	g. 4	Contenuto del sacchetto	Mancozeb puro	g. 46,5	g. 100-200-250-500 1Kg	Coformulanti q.b. a	g. 100
COMPOSIZIONE		Partita n.											
Cymoxanil puro	g. 4	Contenuto del sacchetto											
Mancozeb puro	g. 46,5	g. 100-200-250-500 1Kg											
Coformulanti q.b. a	g. 100												
ARYSTA LifeScience Benelux SPRL													
Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio) - Tel. 0032 4 3859711													
Distribuito da:													
ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) tel. 051 6836207													
Stabilimenti di produzione:													
ARYSTA LifeScience Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara)													
A.D.I.C.A. Srl - Via dello Stabilimento, 11 - Nera Montoro (TR)													
CHEMIA SpA - Strada Statale n. 255 Km. 46 - Sant'Agostino (FE)													
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA - Via Evangelista Torricelli, 2 - Cotroia (RA)													
SULPHUR MILLS Limited - 1904-1905 G.I.D.C. Panoli - Dist. Bharuch - Gujarat (India)													
TORRE Srl Unipersonale - Loc. Pian dell'Asso, Torrenieri - fraz. di Montalcino (Siena)													
AVVERTENZA:													
LEGGERE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE													
DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE													
DA SCIogliere IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO													

**ATTENZIONE**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

27 APR. 2017



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CURZEB PB

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
 Tipo di formulazione: polvere bagnabile

CURZEB PB Registrazione Ministero della Salute n. 11398 del 17.07.2002

COMPOSIZIONE

Cymoxanil puro	g. 4	Contenuto:
Mancozeb puro	g. 46,5	100 - 200-500 g 1-5-10-25 Kg
Coformulanti q.b. a	g. 100	Partita N.

MANICA SPA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
 Tel. 0464 433705

Stabilimenti di produzione:

SULPHUR MILLS LIMITED - Mumbai (India)
 DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Stabilimento di confezionamento: SINAPAK Snc - Stradella (PV)

INDICAZIONE DI PERICOLO: H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P308+P313 In caso di esposizione o presunta esposizione, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene cymoxanil e mancozeb. Può provocare una reazione allergica.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto indossare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura patata e deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura vite.

CONSERVAZIONE: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 46,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitro ed amaturia.

MANCOZEB: ciste: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatoforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, ipoflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione contusa, vertigini, ipotensione ortostatica.

ca. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica

Controindicazioni: ---

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il CURZEB PB è un fungicida in polvere bagnabile che agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotossica e transtaminare.

Dotato di azione multistadio preventiva, curativa ed eradicante.

Agisce contro la Peronospora della VITE e della PATATA.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

VITE: contro la Peronospora (*Plasmopora viticola*) impiegare il prodotto alla dose di 2,4-3 kg/ha, utilizzando un volume d'acqua pari a 300-600 l/ha.

I trattamenti possono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di 7-10 giorni tra le applicazioni.

PATATA: contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*) impiegare il prodotto alla dose di 2,4-3 kg/ha, utilizzando un volume d'acqua pari a 300-500 l/ha. I trattamenti possono essere iniziati quando la patata ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Effettuare massimo 5 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: CURZEB PB è una miscela di due principi attivi con diverso meccanismo d'azione. Secondo lo schema FRAC il cymoxanil e il mancozeb appartengono rispettivamente al gruppo 27 e al gruppo 3 dei fungicidi. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile impiegare CURZEB PB in via preventiva. In un corretto programma di difesa antiperonosporica, i trattamenti con CURZEB PB devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina. Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere le applicazioni 21 giorni prima della raccolta su Patata; sospendere le applicazioni 28 giorni prima della raccolta su Vite

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIETATO DI IMPIEGO IN SERRA

VIETATO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.



27 APR 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CURZEB PB

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

CURZEB PB Registrazione Ministero della Salute n. 11398 del 17.07.2002		
COMPOSIZIONE		
Cymoxanil puro	g. 4	Contenuto: 100 g
Mancozeb puro	g. 46,5	Partita N.
Coformulanti q.b. a	g. 100	
MANICA SpA		
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)		
Tel. 0464 433705		
Stabilimenti di produzione:		
SULPHUR MILLS LIMITED - Mumbai (India)		
DIACHEM S.p.A. - U.P.SIFA - Caravaggio (BG)		
Stabilimento di confezionamento: SINAPAK Snc - Stradella (PV)		
INDICAZIONE DI PERICOLO: H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.		
		
		ATTENZIONE
CONSIGLI DI PRUDENZA: P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P308+P313 - In caso di esposizione o presunta esposizione, consultare un medico. P405 - Conservare sotto chiave. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.		
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 - Contiene cymoxanil e mancozeb. Può provocare una reazione allergica.		

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO


IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

27 APR. 2017



Etichetta / Foglio illustrativo

FASER
Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
CIMOANIL puro g 4
MANCOZEB puro g 46,5
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
(H361fd) Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto; (H411) Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; (EUH208) Contiene cymoxanil e mancozeb. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA
(P202) Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze;
(P280); Indossare guanti/indumenti protettivi; (P308+P313) In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico; (P405) Conservare sotto chiave;
(P391) Raccogliere il materiale fuoriuscito; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente


AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l. – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo – Tel. 0331 440977

Stabilimenti di produzione: CHEMIA S.p.A. – S- Agostino (FE) – Tel. 0532 848477; STI – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) Tel. 0545 992455; Indofil Chemical Company – Mumbai (India) – Tel. +91 22 2496 0000

Registrazione Ministero della Salute n. 11666 del 18/04/2003

Contenuto: g 100-250-500-750; Kg 1-5-10-20-25

Partita n.

Attenzione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto indossare guanti e tuta da lavoro.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura patata e deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per la coltura Vite.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, MANCOZEB 46,5%. Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CONSERVAZIONE: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore

CARATTERISTICHE

Il FASER un fungicida in polvere bagnabile che agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotopica e translinarinare.

Dotato di azione multisito preventiva, curativa ed eradicante. Agisce contro la Peronospora della VITE e della PATATA.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro la Peronospora (*Plasmopora viticola*) impiegare il prodotto alla dose di 2,4-3 kg/ha, utilizzando un volume d'acqua pari a 300-600 l/ha. I trattamenti possono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Effettuare massimo 4 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di 7-10 giorni tra le applicazioni.

PATATA: contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*) impiegare il prodotto alla dose di 2,4-3 kg/ha, utilizzando un volume d'acqua pari a 300-500 l/ha. I trattamenti possono essere iniziati quando la patata ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Effettuare massimo 5 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: FASER è una miscela di due principi attivi con diverso meccanismo d'azione.

Secondo lo schema FRAC il cymoxanil e il mancozeb appartengono rispettivamente al gruppo 27 e al gruppo 3 dei fungicidi. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza e consigliabile impiegare FASER in via preventiva. In un corretto programma di difesa antiperonosporica, i trattamenti con FASER devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina. Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere le applicazioni 21 giorni prima della raccolta su Patata

Sospendere le applicazioni 28 giorni prima della raccolta su Vite

ATTENZIONE: Non impiegare in serra. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.



27 APR. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....



FASER	
Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb	
Tipo di formulazione: polvere bagnabile	
COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono	
CIMOXANIL puro	g 4
MANCOZEB puro	g 46,5
Coformulanti q.b. a	g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO	
(H361fd) Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto; (H411) Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; (EUH208) Contiene cymoxanil e mancozeb. Può provocare una reazione allergica.	
CONSIGLI DI PRUDENZA	
(P202) Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze; (P280); Indossare guanti/indumenti protettivi; (P308+P313) In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico; (P405) Conservare sotto chiave; (P391) Raccogliere il materiale fuoriuscito; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente	
AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l. – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo – Tel. 0331 440977	
Stabilimenti di produzione: CHEMIA S.p.A. – S- Agostino (FE) – Tel. 0532 848477; STI – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) –Tel. 0545 992455; Indofil Chemical Company – Mumbai (India) – Tel. +91 22 2496 0000	
Registrazione Ministero della Salute n. 11666 del 18/04/2003	
Contenuto: g 100	Partita n.




Attenzione

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

27 APR. 2017



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 maggio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di San Daniele a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di San Daniele».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione

dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;


Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 137 del 12 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto di San Daniele il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto di San Daniele il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di San Daniele»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentati-



vità, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera f) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo INEQ con nota del 9 marzo 2017 (protocollo Mipaaf n. 18878 del 9 marzo 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di San Daniele a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Prosciutto di San Daniele»;

Decreta:
Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 26 aprile 2002 e da ultimo confermato con decreto 11 aprile 2014, al Consorzio del Prosciutto di San Daniele con sede legale in San Daniele del Friuli (UD), via Ippolito Nievo n. 19, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di San Daniele».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A03354

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 12 maggio 2017.

Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017. (Ordinanza n. 24).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;



Vista, in particolare, la lettera *l-bis*) del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto-legge, introdotta dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2017, il quale prevede che il Commissario straordinario promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2010; 2) affidamento degli incarichi da parte dei comuni, mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M.S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi;

Vista lo schema concordato dal Commissario straordinario e dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per la stipula della convenzione prevista dal citato art. 1, comma 1, lettera *l-bis*), n. 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista, in particolare, l'appendice 5 al predetto schema di convenzione («Analisi dei costi e quotazione analitica»), e in particolare la tabella denominata «Quotazione analitica delle attività in convenzione tra Commissario straordinario e Centro MS», e condivisa la valutazione di congruità dei costi ivi espressa;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del predetto schema di convenzione, la cui sottoscrizione avverrà contestualmente alla pubblicazione della presente ordinanza, nonché a disciplinare le modalità con cui i comuni

provvederanno ad affidare gli incarichi professionali per la predisposizione degli studi di microzonazione sismica, ad approvare gli studi stessi e a percepire e impiegare i relativi finanziamenti;

Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, con la quale sono state dettate le regole per l'accesso ai contributi per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici;

Rilevato che si approssima la scadenza del termine fissato dall'art. 7, comma 1, della predetta ordinanza n. 13 del 2017 per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, e che è opportuno disporre una proroga del detto termine in considerazione delle difficoltà registrate nella fase di avvio delle procedure di ricostruzione;

Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 20 aprile 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:


Art. 1.

Studi di microzonazione sismica di III livello

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *l-bis*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono finalizzate a dotare i comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 di studi di microzonazione sismica di III livello come definiti dagli «Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, da utilizzare per la pianificazione e la progettazione esecutiva nelle aree maggiormente colpite dal sisma.

2. La predisposizione degli studi dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nel documento di indirizzi di cui al comma 1 e degli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3907 del 13 novembre 2010, nonché sulla base dei «Criteri di utilizzo degli studi di microzonazione per la ricostruzione» di cui al documento allegato al n. 1 alla presente ordinanza. L'attività viene svolta con il supporto ed il coordinamento scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CMS) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *l-bis*), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. L'attività di supporto e coordinamento del Centro di microzonazione sismica è definita da apposita convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *l-bis*), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2017 come da schema allegato al n. 2 alla presente ordinanza, e che è sottoscritta fra le parti contestualmente alla pubblicazione della presente ordinanza.



Art. 2.

Soggetti e compiti

1. I comuni svolgono funzioni di soggetti attuatori per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello ed operano con il supporto delle strutture tecniche delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e con l'affiancamento del CMS, che in particolare coordina l'attività di esperti incaricati e cura lo svolgimento di una parte degli studi secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 3 dell'art. 1.

2. Per monitorare l'avanzamento degli studi di microzonazione ed assicurare l'efficacia e la tempestività delle attività delle istituzioni competenti è costituito un apposito «Gruppo di lavoro», composto da:

un rappresentante della struttura del Commissario straordinario, che assume le funzioni di coordinatore del gruppo;

un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, indicato dal Capo del Dipartimento;

quattro rappresentanti delle regioni, indicati dai dirigenti delle strutture competenti;

tre rappresentanti del CMS, indicati dal responsabile del Centro stesso.

3. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su convocazione del coordinatore, per valutare e controllare lo stato di avanzamento degli studi, ed ha il compito di effettuare la verifica di conformità finale degli stessi prima della loro consegna alle regioni.

Art. 3.

Ripartizione dei fondi ai comuni

1. Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica sono assegnati ai comuni euro 3.796.050,00, IVA compresa, a valere sul finanziamento di euro 6.500.000,00 disposto dall'art. 1 del decreto-legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Il finanziamento di euro 3.796.050,00 è ripartito tra i comuni sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, come indicato nella tabella allegata al n. 3 alla presente ordinanza.

Art. 4.

Affidamento degli incarichi e procedure di gara

1. L'affidamento degli incarichi di redazione degli studi di microzonazione tiene conto di attività simili già in corso in alcuni comuni e del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di microzonazione di I livello predisposti con finanziamenti diversi da quelli di cui all'art. 3. A tal fine i comuni sono organizzati in tre gruppi di seguito indicati:

a) comuni che devono affidare l'incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica (MS) di I e III livello;

b) comuni che devono affidare l'incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica (MS) di III livello;

c) Comuni di Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e Montegallo che devono affidare l'incarico per la sola relazione conclusiva dello studio di microzonazione sismica di III livello.

2. Gli studi di microzonazione riferiti ai tre gruppi di comuni di cui al comma 1 sono redatti secondo le disposizioni contenute nei disciplinari tecnici predisposti dal Centro di microzonazione sismica sulla base della convenzione di cui all'art. 1, comma 3, della presente ordinanza.

3. I comuni, per la realizzazione degli studi di microzonazione, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, che abbiano già elaborato analoghi studi di microzonazione e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.

Art. 5.


Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi

1. I professionisti affidatari degli incarichi devono possedere, oltre alla specializzazione ed alla esperienza maturata nella elaborazione di analoghi studi di microzonazione come stabilito all'art. 4, comma 3, la laurea magistrale in scienze geologiche o titolo equipollente con iscrizione alla sezione A dell'ordine professionale dei geologi, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'Unione europea, o la laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente con iscrizione alla sezione A dell'ordine professionale degli ingegneri, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'Unione europea, ed essere iscritti nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. In mancanza di tale iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.

2. I professionisti affidatari devono dimostrare, come previsto dall'art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la presentazione di un dettagliato *curriculum*:

di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico;

di avere partecipato alla realizzazione di, e aver sottoscritto in quanto (co-)titolare dell'incarico, almeno uno studio di microzonazione sismica secondo gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» (IMCS 2008), specificando il comune o i comuni in cui lo studio è stato effettuato;



di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti;

di avere comprovata esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale;

di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi informativi geografici, con particolare riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS.

3. Oltre ai professionisti di cui al comma 2, possono essere affidatari della realizzazione degli studi di microzonazione anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, società di ingegneria o geologia, studi associati che prevedano la presenza al loro interno di tecnici in possesso dei requisiti di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o in ingegneria o titoli equipollenti ed iscritti nelle sezioni A dei rispettivi ordini professionali. In tal caso anche le associazioni, i raggruppamenti temporanei, le società di ingegneria e geologia e gli studi associati devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, in mancanza, attestare il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come già previsto al precedente comma 1 e di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.

4. Ciascun esperto, associazione di professionisti, raggruppamento temporaneo di imprese, società di ingegneria o geologia, studio associato può essere affidatario di non più di cinque studi di microzonazione.

Art. 6.

Erogazione dei fondi

1. Il finanziamento di cui all'art. 3 viene erogato al comune con le seguenti modalità:

a) il 40% entro quindici giorni dalla comunicazione alla struttura commissariale dell'avvenuta firma del contratto;

b) il 60% entro quindici giorni dall'avvenuta verifica di conformità finale dello studio da parte del gruppo di lavoro di cui all'art. 2, comma 2.

2. I comuni provvedono alla erogazione dei contributi agli affidatari degli studi di microzonazione secondo le modalità stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto.

Art. 7.

Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori

1. I comuni che utilizzano la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 5 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Tale termine è prorogato di ulteriori trenta giorni per i comuni che utilizzano la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 50/2016.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i comuni abbiano provveduto, i presidenti delle regioni - vice commissari si sostituiscono ai comuni inadempienti, e nei quindici giorni successivi provvedono all'affidamento degli incarichi.

3. Entro 150 giorni dall'affidamento degli incarichi i soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di micro zonazione sismica, eseguono gli studi e li consegnano al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al gruppo di lavoro di cui all'art. 2 per la verifica finale di conformità che deve avvenire nei successivi dieci giorni.

4. Non appena concluse le verifiche di conformità il gruppo di lavoro ne comunica alla stazione appaltante l'esito positivo ai fini dell'erogazione del finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e consegna alle regioni gli studi di microzonazione riferiti ai comuni di rispettiva competenza. La consegna può avvenire anche in più soluzioni, in relazione all'avanzamento delle verifiche di conformità.

5. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attività di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel proprio territorio.

6. I comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli studi nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.

Art. 8.

Modifica all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole «entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2017».

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo. 14 marzo 2013, n. 33.


2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 12 maggio 2017

Il Commissario straordinario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1065



Allegato 1

**Criteria per l'utilizzo degli studi di Microzonazione Sismica
per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici
a far data dal 24 agosto 2016****Premessa**

I risultati degli studi di Microzonazione Sismica (MS) sono sintetizzati e rappresentati su carte tematiche del territorio, carte delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) e carte di MS, distinguendo:

- le zone stabili, nelle quali il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia rigida (una roccia lapidea, non pervasa da fratture e non interessata da significativi fenomeni di alterazione) e pianeggiante;
- le zone stabili con amplificazioni, nelle quali il moto sismico viene modificato, rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia rigida e pianeggiante, a causa delle caratteristiche geologiche/geofisiche/geotecniche e morfologiche del territorio;
- le zone instabili, in cui si possono attivare (innescati dal sisma) fenomeni di deformazione permanente del territorio come frane, liquefazioni del terreno, fagliazione superficiale e cedimenti differenziali del terreno che possono creare gradini morfologici.

Il livello 1 di MS consiste in una raccolta di dati preesistenti (inventari) o risultanti da specifiche campagne di indagine speditive (in particolare misure di rumore), elaborati al fine di suddividere il territorio in zone qualitativamente omogenee rispetto alle fenomenologie sopra descritte (amplificazioni e instabilità permanenti); il livello 1 è finalizzato anche alla costruzione del modello geologico del sottosuolo (in prospettiva sismica) dell'area di studio, oltre che all'individuazione dei diversi tipi di zone come sopra definite.

Il livello 3 di MS consente di associare valori dei fattori di amplificazione FA e spettri medi di risposta alle zone stabili soggette ad amplificazione definite nel livello 1. Consente inoltre di caratterizzare, attraverso specifici parametri, le instabilità permanenti.

Il livello 1 può essere applicato alla sola pianificazione del territorio, mentre il livello 3 si applica alla pianificazione del territorio e può fornire elementi di supporto alle valutazioni che il progettista responsabile degli interventi sui manufatti deve comunque fare sotto la sua esclusiva responsabilità, anche indipendentemente dai risultati della microzonazione di livello 3.

Studi di MS di livello 1**Pianificazione****Zone instabili**

L'identificazione di zone soggette ad instabilità cosismica negli studi di MS di livello 1 implica, per tali aree, l'applicazione della disciplina d'uso stabilita dalle linee guida per la gestione del territorio interessato da tali fenomeni:

- Linee guida per la gestione del territorio interessato da faglie attive e capaci (FAC), approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 7 maggio 2015
- Linee guida per la gestione del territorio interessato da fenomeni di liquefazione (LQ), approvate dalla Commissione Tecnica MS (ex art. 5 OPCM 3907/10) nella seduta del 2 marzo 2017
- Linee guida per la gestione del territorio interessato da instabilità di versante cosismiche (FR), approvate dalla Commissione Tecnica MS (ex art. 5 OPCM 3907/10) nella seduta del 2 marzo 2017.

In particolare, l'identificazione di aree soggette a instabilità comporta la delimitazione di zone di attenzione (ZA), che richiederanno successivi approfondimenti propri del livello 3 di MS.

Zone stabili e stabili con amplificazione

Nessuna indicazione specifica.

Interventi su manufatti**Zone instabili**

Nessuna indicazione specifica, oltre a quanto indicato nel paragrafo 2.1.1.



Zone stabili e stabili con amplificazione

Nessuna indicazione specifica.

Studi di MS di livello 3

Ai fini dell'utilizzo dei risultati degli studi di MS di livello 3, si definiscono le classi di intervallo dei periodi di vibrazione di interesse in relazione al numero dei piani in elevazione degli edifici presenti, o di futura edificazione, nell'area studiata (con caratteristiche omogenee).

Le classi di intervalli di periodi di interesse sono, indicativamente:

- 0.1-0.5 s
- 0.4-0.8 s
- 0.7-1.1 s.

I risultati degli studi di MS devono essere espressi, anche in termini cartografici, con riferimento a questi intervalli per ciò che riguarda sia l'utilizzo dei fattori di amplificazione, sia l'utilizzo degli spettri di risposta.

Pianificazione**Zone instabili**

La disciplina d'uso è riportata nelle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci, fenomeni di liquefazione e instabilità di versante, già indicate nel paragrafo 2.1.1.

Zone stabili e stabili con amplificazione

I fattori di amplificazione in pseudoaccelerazione sono calcolati con analisi numeriche nei tre intervalli di periodi definiti in precedenza. Essi forniscono informazioni quantitative sull'entità dell'amplificazione dello spettro di risposta dovuta alle peculiari caratteristiche geologiche e geotecniche della microzona in esame, rispetto allo spettro di riferimento derivante dalla pericolosità di base, per i diversi intervalli di periodo di vibrazione presi in considerazione.

I fattori di amplificazione permetteranno di definire un parametro che renda confrontabile la pericolosità sismica in aree diverse e per diverse classi di costruzioni caratterizzate dall'appartenenza del periodo di vibrazione in condizioni di forte scuotimento agli intervalli di cui sopra.

Ai fini della pianificazione, il parametro di pericolosità definito per ogni singola microzona consentirà valutazioni sul contesto (vie di accesso, collegamenti tra elementi, edifici prospicienti le vie di accesso) nel quale si colloca il territorio interessato dalle attività di ricostruzione, nonché indicazioni al pianificatore per l'attività edilizia e la tipologia dell'edificato.

Interventi su manufatti**Zone instabili**

La disciplina d'uso è riportata nelle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci, fenomeni di liquefazione e instabilità di versante, già indicate nel paragrafo 2.1.1.

Zone stabili e stabili con amplificazione

Il progettista degli interventi sui manufatti, siano essi di nuova costruzione o esistenti da sottoporre a riparazione e miglioramento o adeguamento sismico, deve operare nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, valutando, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, l'effetto della amplificazione in superficie mediante specifiche analisi della Risposta Sismica Locale. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nelle norme tecniche per le costruzioni, potrà fare riferimento a un approccio semplificato basato sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, V_s , come previsto dalle stesse norme tecniche per le costruzioni.

Con riferimento a quanto indicato negli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (Gruppo di lavoro MS, 2008), i risultati degli studi di MS di livello 3 possono fornire elementi di supporto e di indirizzo agli studi dell'amplificazione in superficie per valutazioni, sotto l'esclusiva responsabilità del progettista degli interventi sui manufatti, sulla possibile adozione dell'approccio semplificato o sull'opportunità di svolgere analisi di risposta sismica locale.

Per ciascuna microzona omogenea lo studio di MS di livello 3 fornirà lo spettro medio rappresentativo risultato dello studio di MS, la ricostruzione delle caratteristiche geologiche, geofisiche e geotecniche che producono le amplificazioni e indicazioni su eventuali indagini integrative da realizzare in fase di progettazione.



Allegato 2

Schema di
CONVENZIONE
TRA
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
E
ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
(PER IL CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)

L'anno duemila diciassette, il giorno.....

TRA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 con sede in Roma, via Largo Chigi, 19 cod. fisc., VASCO ERRANI (di seguito Committente);

VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 con sede in, codi. Fiscale PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
LUCIANO D'ALFONZO

VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 con sede in, codi. Fiscale PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO NICOLA
ZINGARETTI;

VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 con sede in, codi. Fiscale PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE LUCA
CERISCIOLI

VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 con sede in, codi. Fiscale PRESIDENTE DELLA REGIONE UMBRIA
CATIUSCIA MARINI
di seguito anche detti "i Committenti"


E

il C.N.R. – Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (di seguito IGAG), con sede in Via Salaria km 29,300 rappresentato dal Direttore Dott. Paolo Messina e domiciliato presso l'Area di ricerca Roma 1, Via Salaria Km 29,300 - 00015, Montelibretti (Roma) (Partita IVA 02118311006), autorizzato alla stipula della presente convenzione con delega del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR;
di seguito anche detto "Esecutore"

PREMESSO

- che l'art. 2 comma, comma 1, lett l-bis) del D.L. 189/2016 come convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n.45, prevede che il Commissario Straordinario promuova "l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il limite di 6,5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 1) ..omissis ... 2) ..omissis 3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneità degli indirizzi e criteri nonché degli standard di cui al n. 1), da parte del Centro per la Microzonazione Sismica (CMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario Straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi.”;

- che il "Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni", d'ora innanzi anche "CMS", è costituito da numerosi Enti di ricerca, Istituti e Dipartimenti universitari ad esso afferenti tutti dettagliatamente identificati nell'Allegato "Atto Costitutivo e Sua estensione", che si allega alla presente convenzione quale



parte integrante e sostanziale (Allegato A), ed è coordinato per le attività tutte disciplinate nella presente convenzione da C.N.R. IGAG;

- che C.N.R. IGAG, in qualità di coordinatore, assume la responsabilità nei confronti dei Committenti, delle attività tutte disciplinate nella presente Convenzione;

CONSIDERATA la necessità di svolgere in tempi brevi tutte le attività oggetto della presente Convenzione al fine di dotare con estrema urgenza i Comuni colpiti dagli eventi sismici di un piano volto alla microzonazione sismica di III livello;

CONSIDERATO che CMS, per tramite dell'attività di coordinamento di C.N.R. IGAG, è in grado di fornire il supporto come meglio identificato al comma 1, lett l-bis), dell'art. 2 del D.L. 189/2017 convertito con modificazioni dalla L. 45/2017, per realizzare e coordinare le attività volte alla microzonazione sismica;

VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario n..... del con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI DEFINISCE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e Allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione da parte di CMS, attraverso i suoi enti aderenti e con il coordinamento di C.N.R. IGAG, delle attività tutte come meglio identificate nel Documento Tecnico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale ("Allegato B"), finalizzate all'applicazione omogenea degli indirizzi, dei criteri e degli standard per la microzonazione sismica di III livello nei Comuni interessati dagli eventi sismici.

2. In particolare, la presente convenzione ha per oggetto i seguenti macro ambiti di attività, meglio descritti nel paragrafo 2 del citato Allegato B:

- a.1) Predisposizione di indirizzi e criteri e monitoraggio delle applicazioni;
- a.2) Affiancamento e supporto ai soggetti affidatari;
- a.3) Formazione dei soggetti affidatari;
- a.4) esecuzione di prospezioni e prove di laboratorio, analisi, elaborazioni, stesura di protocolli;
- a.5) realizzazione del sistema informatico di archiviazione e consultazione;
- a.6) valutazione degli studi di microzonazione sismica;
- a.7) partecipazione al gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica;
- a.8) coordinamento e gestione del progetto.

Art. 3

Tempi di realizzazione delle attività e Stato Avanzamento Lavori

1. Le attività tutte di cui all'art. 2 che precede, come meglio identificate al paragrafo 2 del Documento Tecnico ("Allegato B"), dovranno essere realizzate secondo i tempi definiti nella Tabella 2 "Cronoprogramma" del medesimo Documento Tecnico.


2. Gli stati di avanzamento lavori, come meglio definiti alla Tabella 1 di cui al paragrafo 3 del medesimo Documento Tecnico allegato, dovranno essere accompagnati da una relazione descrittiva delle attività tecnico-scientifiche eseguite.

3. Ferme le previsioni del comma 2 che precede, C.N.R. IGAG elaborerà e presenterà ai Committenti una relazione tecnico-scientifica finale.

Art. 4

Durata

1. La presente convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di un anno.



2. Qualora, per cause non imputabili all'Esecutore, non sia possibile il rispetto dei termini previsti in cronoprogramma, le parti, di comune accordo sin da ora pattuiscono di procedere ad una revisione del cronoprogramma stesso al fine di ultimare le prestazioni oggetto della presente convenzione, anche tramite una proroga delle attività meglio descritte nel Documento Tecnico. Resta inteso che, ove necessario, l'eventuale proroga della presente convenzione non potrà essere superiore a mesi.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nel caso in cui l'impossibilità di rispettare i tempi fissati nel cronoprogramma derivi da l'omesso e ritardato affidamento degli incarichi, secondo le modalità stabilite nella ordinanza del Commissario Straordinario n. del, da parte dei Comuni ai liberi professionisti.

Art. 5

Oneri

1. L'onere complessivo derivante dallo svolgimento delle attività tutte di cui all'art. 2 che precede è determinato in € 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) oltre IVA di legge; allo stesso si fa fronte con le risorse previste dall'art. 2 comma 1 lett. 1-bis) del D. L. 189/2016, come modificato dal D.L. 8/2017 convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017 n. 45, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del D. L. 189/2016.

Art. 6

Importi e Modalità di erogazione

1. Sulla base degli stati di avanzamento lavori e della trasmissione delle relazioni previste al precedente articolo 3, il Commissario Straordinario provvede al pagamento in favore di C.N.R. IGAG secondo i seguenti termini:

- prima rata, pari al 15% dell'importo complessivo, entro 30 giorni dalla consegna della relazione, relativa all'ultimazione del primo SAL;
- seconda rata, pari al 45% dell'importo complessivo, entro 30 giorni dalla consegna della relazione, relativa all'ultimazione del secondo SAL;
- terza rata, pari al 25% dell'importo complessivo, entro 30 giorni dalla consegna della relazione, relativa all'ultimazione del terzo SAL;
- quarta rata, pari al 10% dell'importo complessivo, entro 30 giorni dalla consegna della relazione, relativa all'ultimazione del quarto SAL;
- quinta rata, pari al 5% dell'importo complessivo, entro 30 giorni dalla consegna della relazione, relativa all'ultimazione del quinto SAL.

Art. 7

Responsabilità scientifica

1. C.N.R. IGAG indica sin d'ora quali Responsabili scientifici per la realizzazione delle attività tutte previste nella presente convenzione il dott. Francesco Stigliano ed il dott. Massimiliano Moscatelli, responsabile scientifico di CMS.

Art. 8


Monitoraggio delle attività

1. Al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione degli adempimenti e delle attività tutte previste dalla presente convenzione, le parti sin da ora concordano di stabilire incontri bimestrali, ferma restando la possibilità di fissare ulteriori incontri in ogni momento qualora una delle parti lo ritenga opportuno.

Art. 9

Responsabilità

1. Il C.N.R. IGAG assume esclusiva e diretta responsabilità nei confronti dei Committenti per l'osservanza di ogni normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e per l'esatto adempimento e rispetto di tutti gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione manlevando sin da ora i Committenti da qualunque responsabilità derivante dai rapporti instaurati da C.N.R. IGAG con tutti gli enti afferenti a CMS nonché con eventuali soggetti terzi a qualsivoglia titolo da questi coinvolti nella realizzazione delle attività e nel conseguimento degli obiettivi.



Art. 10**Confidenzialità e Pubblicazioni**

1. C.N.R. IGAG dichiara di rispettare e si impegna a far rispettare da tutti i soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione delle attività e nel conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, la normativa in materia di tutela della privacy, ed a non divulgare informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, conosciuti od elaborati in esecuzione della presente convenzione.
2. In ogni eventuale pubblicazione riguardante l'attività svolta in forza della presente convenzione, il C.N.R. IGAG e tutti coloro che parteciperanno allo svolgimento delle attività sono obbligati a dare adeguata informativa della presente Convenzione.

Art. 11**Recesso**

1. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta e motivata con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 12**Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ciascuna delle parti assume, a pena di nullità, gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il C.N.R. IGAG si impegna a comunicare gli estremi del c/c dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, Legge n. 136/2010.
3. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione.

Art. 13**Disciplina delle controversie**

1. Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, che non possano essere definite in via bonaria, saranno devolute al foro esclusivamente competente di Roma.

Art. 14**Registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso da parte del soggetto che ne necessita.

Roma, li _____


Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Per C.N.R. IGAG
Il Direttore
dott. Paolo Messina

Il Vicecommissario Straordinario per la ricostruzione, Presidente Regione Abruzzo

Il Vicecommissario Straordinario per la ricostruzione, Presidente Regione Lazio

Il Vicecommissario Straordinario per la ricostruzione, Presidente Regione Marche

Il Vicecommissario Straordinario per la ricostruzione, Presidente Regione Umbria



Allegato A dell'allegato n. 2 ordinanza n. 24


ESTENSIONE
ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO E SOSTENIBILE
E
ALL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
DIPARTIMENTO SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E
TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
E
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
E
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA
SPERIMENTALE DI TRIESTE
E
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
E
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
POLITECNICO DI MILANO
E
DIPARTIMENTO SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E
DELL'AMBIENTE UNIVERSITÀ DI SIENA
Pagina 2 di 5
E
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE
E AMBIENTALI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

VISTO

- l'art.5 comma 1 dell'Accordo di Collaborazione (Allegato 1), Protocollo CNR n. 8564 del 09/02/2015, che disciplina la sua Estensione ad ogni altra Università italiana o ogni altro ente o istituzione ammesso dalla legge e che ne faccia domanda, previa deliberazione del Comitato d'Indirizzo (di seguito anche CdI) del "Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni" (CentroMS)", esteso all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con deliberazione del CdI dell'8 luglio 2015 (Protocollo IGAG n. 2453 dell'11-09-2015).
- l'art.1 comma 6 del Regolamento interno di funzionamento del CdI (Protocollo IGAG n. 2451 dell'11-09-2015) e sue modificazioni, (Protocollo IGAG n. 1091 del 27-04-2016), che in materia di estensione dell'Accordo prevede che le domande siano valutate dal CdI in occasione dell'approvazione del piano programmatico annuale e che le stesse prevedano contestualmente un referente scientifico (Allegato 2).

CONSIDERATA

- la richiesta di adesione al "Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni (CentroMS)" dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (Protocollo IGAG n. 1473 del 26-05-2016).
- la richiesta di adesione al "Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni (CentroMS)" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) (Protocollo IGAG n. 3599 del 22-12-2015).
- la deliberazione del CdI, avvenuta nel corso della riunione tenutasi il 13 gennaio 2016 e verbalizzata con Protocollo IGAG n. 206 del 03-02-2016, favorevole all'adesione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI DEFINISCE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
(ESTENSIONE)

1. L'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente - Consiglio Nazionale delle Ricerche (DTA - CNR), Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste (OGS Trieste), Dipartimento di Scienze della Terra - Sapienza Università di Roma (DST - Università di Roma "Sapienza"), Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Politecnico di Milano (DICA - Politecnico di Milano), Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente - Università di Siena (DSFTA - Università di Siena) e Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - Università degli Studi di Catania (DSBGA - Università di Catania), è esteso all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

ARTICOLO 2
(COMITATO DI INDIRIZZO)

1. Il Comitato di Indirizzo del "Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni (CentroMS)" viene integrato con i referenti designati dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nella persona di Guido Martini, e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nella persona di Claudio Campobasso.

ARTICOLO 3
(PREMESSE, CONSIDERAZIONI, ARTICOLI)

1. Tutte le premesse, le considerazioni e gli articoli dell'Accordo di Collaborazione (Allegato 1) sono da intendersi valide per la presente Estensione.

Letto, confermato e sottoscritto nelle date delle firme digitali.

Per il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR
Il Direttore Dott. Enrico Brugnoli

Per il Dipartimento di Scienze della Terra di Roma Sapienza
Il Direttore Pro-tempore Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza

Per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano
Il Direttore Prof. Gianpaolo Rosati

Per il Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena
Il Rettore pro-tempore Prof. Angelo Riccaboni


Per l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale
Il Presidente Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio

Per il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università degli studi di Catania
Il Rettore Prof. Giacomo Pignataro

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Il Presidente Prof. Carlo Doglioni

Per l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
Il Presidente Prof. Federico Testa

Per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Il Presidente Prof. Ing. Bernardo De Bernardinis



Allegato 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
 TRA
 DIPARTIMENTO SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE
 PER L'AMBIENTE
 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
 E
 ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA
 SPERIMENTALE DI TRIESTE
 E
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
 SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 E
 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
 POLITECNICO DI MILANO
 E
 DIPARTIMENTO SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E
 DELL'AMBIENTE
 UNIVERSITÀ DI SIENA
 E
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E
 AMBIENTALI
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR (d'ora innanzi denominato DTA), nella persona del suo Direttore, Dott. Enrico Brugnoli, nato a Frascati (RM) il 25.01.1959, nella qualità di Direttore e di legale rappresentante pro-tempore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso il CNR con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, cap 00185 (C.F. 80054330586), con Procura registrata a Roma – Agenzia delle entrate di Roma 1 il giorno 15 gennaio 2013 al n. 1540 Serie 1T, n. repertorio 73139/14241 presso il Notaio Ramondelli. Classe addetti Eurostat: D (oltre249)

e

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (di seguito OGS), C.F./P. IVA 00055590327, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante prof.ssa Maria Cristina Pedicchio, nata a Trieste (TS) il 9 agosto 1953, domiciliata per la carica presso la sede dell'OGS, sita in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c

e

L'Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (di seguito DSBGA), C.F./P. IVA 02772010878, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, in persona del Rettore, prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (Ct) il 23.02.1963 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università in p.zza Università n. 2, Catania, 95131 Catania

e

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano, C.F. 80057930150, P.I. 04376620151 (di seguito DICA), dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Prof. Gianpaolo Rosati, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014, nato a Novara il 03/02/1960, domiciliato per la carica presso il citato Dipartimento, Piazza Leonardo da Vinci, 20133 Milano

e


Il Dipartimento di Scienze della Terra della SAPIENZA Università di Roma (di seguito DST), C.F. 80209930587, P.I. 02133771002, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, in persona del suo Direttore pro-tempore, prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, nato a Roma il 01/11/1961, domiciliato per la carica presso il citato Dipartimento sito in Roma, P.le Aldo Moro 5 00185 ROMA

e

Il Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena (di seguito DSFTA), P.IVA 00273530527, C.F. 80002070524, dotato di autonomia amministrativa, in persona del Rettore pro-tempore, prof. Angelo Riccaboni, nato a La Spezia il 24/07/1959, domiciliato per la carica in Via Banchi di Sotto, 55 in Siena, tutti quanti i sopra citati di seguito anche indicati come "Parti",

PREMESSO CHE

- Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali



settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

- Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

- gli articoli 11 e 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 individuano il Consiglio Nazionale delle Ricerche tra le Strutture Operative Nazionali del servizio nazionale di protezione civile;

- l'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di cui al medesimo articolo, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», istituisce «una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:

a) tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio;

b) quattro rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di seguito anche Commissione;

- l'articolo 5, comma 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 febbraio 2013, n. 52, stabilisce che per la realizzazione degli studi di Microzonazione sismica e l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza la Commissione tecnica di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011, garantisca, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, dei predetti studi e che la Commissione stessa possa fruire del supporto del CNR attraverso la stipula di apposita convenzione con il Dipartimento della protezione civile e con oneri a valere sulle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lett. d);

- In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di atti convenzionali o contrattuali.

- Il DTA ha le seguenti finalità generali:



- a) valutazione ed evoluzione dello stato dei sistemi ambientali, con osservazioni in area mediterranea e in ambienti estremi (es. polari e di alta quota);
- b) mare e risorse marine, sostenibilità della pesca, biodiversità, osservazioni marine integrate, pianificazione dello spazio marittimo;
- c) comprensione dei processi naturali e valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla qualità e sul funzionamento dei sistemi ambientali;
- d) studio dei rischi naturali, geofisici e meteorologici, valutazione delle loro interazioni, e dei loro impatti sull'uomo e sull'ambiente;
- e) sviluppo di strumenti e metodi di monitoraggio al suolo e di osservazione della Terra, sia per la comprensione dei processi ambientali che per monitorare le aree interessate da rischi naturali o di origine antropica;
- f) sviluppo di tecnologie di risanamento di suoli e acque e di trattamento di rifiuti per il riutilizzo;
- g) valutazione, protezione e sfruttamento di risorse idriche;
- h) metodologie di valutazione e tecnologie di sfruttamento di risorse geotermiche;
- i) ambiente e salute.

- L'OGS, il DSBGA, il DICA, il DST e il DSFTA:

- a) detengono competenze tecnico-scientifiche e promuovono le attività di ricerca negli ambiti disciplinari:
Rilevamento geologico, geomorfologico, geologico-tecnico e geomeccanico finalizzato alla definizione della pericolosità sismica locale; cartografia geologica, geomorfologica e geotecnica; realizzazione, manutenzione e validazione di strutture dati e banche dati geomatiche nell'ambito della microzonazione sismica anche tramite l'utilizzo di applicazioni in ambiente GIS; geologia applicata; geologia strutturale; geofisica applicata; geotecnica; sismologia; sismotettonica; morfotettonica; geodesia; prove geotecniche dinamiche e statiche in sito e in laboratorio; modellazione numerica della risposta sismica locale e dei fenomeni di instabilità sismoindotti; modellazione geotecnica; stime di pericolosità sismica a scala regionale, sismologia applicata; comportamento meccanico dei materiali; scienza e tecnica delle costruzioni; ingegneria sismica; microzonazione sismica, diagnostica e consolidamento delle strutture storiche;
 - b) considerano prioritaria e primaria la loro funzione nell'attività di ricerca, ne favoriscono la dimensione internazionale, promuovono il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile;
 - c) attivano collaborazioni con Enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito della propria operatività, allo scopo di incentivare la ricerca scientifica applicata e di allargare i campi di sperimentazione di nuove attività tecnico-scientifiche nelle aree scientifiche di propria competenza;
 - d) stipulano accordi di collaborazione scientifica con qualificati soggetti esterni, sia pubblici che privati, al fine di promuovere, favorire e partecipare alle dimensioni internazionali degli studi e della ricerca scientifica internazionale.
- L'articolo 15, c.1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

CONSIDERATO CHE

- Le Parti sono impegnate in molteplici progetti di ricerca;
- Il DTA e gli Istituti IGAG, IMAA, IAMC e IDPA nell'ambito delle proprie attività intrattengono continui rapporti di collaborazione scientifica con le principali istituzioni europee ed internazionali, sia pubbliche che private, nonché con la comunità scientifica accademica;



- L'OGS, il DSBGA, il DICA, il DST e il DSFTA, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, intrattengono rapporti di collaborazione scientifica con le principali istituzioni europee ed internazionali, sia pubbliche che private, e con altri soggetti nella comunità scientifica accademica;
- la collaborazione scientifica tra le Parti consente di ottimizzare i risultati attesi e l'utilizzo delle risorse economiche disponibili in campo nazionale, dell'Unione Europea e internazionale.
- Il CNR-IGAG, Centro di Competenza della Protezione Civile Nazionale, ha stipulato accordi negli anni 2012, 2013 e 2014 con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per assicurare il supporto alle attività della Commissione, in particolare svolgendo:
 - Attività di supporto per l'applicazione degli standard di archiviazione;
 - Attività istruttoria degli studi di MS e delle analisi della CLE inviati dalle Regioni;
 - Attività di gestione del sistema di archiviazione;
- Le suddette attività di supporto hanno determinato una forte interazione con le strutture Regionali, con il gruppo di lavoro MS istituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, rep. 3288 del 1° luglio 2011 e con gli Istituti universitari nazionali che operano nel campo della MS;
- Gli studi di MS fino ad oggi istruiti riguardano oltre 400 comuni ed arriveranno a circa 1000 entro il 2015 e a circa 4000 a conclusione delle attività finanziate con i fondi dell'articolo 11 della 77/2009;
- Considerato che tutte le Regioni hanno deliberato in favore del recepimento degli studi di MS nella pianificazione urbanistica;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE CHE

Articolo 1
(PREMESSE)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Articolo 2
(OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE)

1. Il presente Accordo di collaborazione ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il DTA, L'OGS, il DSBGA, il DICA, il DST e il DSFTA nell'ambito delle attività di ricerca relative alla microzonazione sismica (di seguito anche MS) e alle sue applicazioni. La collaborazione sarà finalizzata alla progressione della conoscenza, all'aggiornamento e allo stimolo dei processi innovativi nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di sviluppo congiunte e sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:
 - a. nel presente Accordo di collaborazione;
 - b. nell'ambito degli atti convenzionali o contrattuali;
 - c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.

2. La collaborazione tra le Parti si realizza attraverso l'istituzione di un "Centro per la Microzonazione Sismica e le sue Applicazioni" (di seguito anche CentroMS);


3. Il DTA coordina le attività del CentroMS e partecipa attraverso i propri Istituti competenti che sono membri del CentroMS al pari delle altre Parti:

- a. L'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG), Roma;
- b. L'Istituto per l'Ambiente Marino e Costiero (IAMC), Napoli;
- c. L'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA), Milano;
- d. L'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA), Potenza.

Il DTA, in particolare, delega l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) nella persona del direttore Dott. Paolo Messina per il coordinamento delle attività del CentroMS. Il responsabile scientifico delle attività è il dott. Massimiliano Moscatelli.

4. Allo scopo di perseguire i propri obiettivi il CentroMS:

- sviluppa metodologie e aggiornamenti su:



- a. studi di MS
- b. standard tecnici e informatici
- c. linee guida e manuali
- d. strumenti operativi
- e. applicazioni (per la Pianificazione territoriale, la Normativa Tecnica, la Pianificazione dell'emergenza).
- promuove l'informazione alla cittadinanza e ai soggetti interessati in merito alla microzonazione sismica e alle ricadute in campo normativo
- promuove l'attività di formazione teorica e operativa tramite corsi di formazione e altre metodologie didattiche;
- fornisce supporto tecnico-scientifico:
 - a. per il coordinamento delle attività di MS e delle sue applicazioni.
 - b. su temi e quesiti proposti nell'ambito degli studi di MS e delle sue applicazioni.
 - c. per la realizzazione degli studi di MS e delle sue applicazioni, ad Enti e Istituzioni a rilevanza territoriale.
 - d. per la gestione della prima emergenza in caso di evento sismico.


5. Il CentroMS svolge le proprie attività con l'obiettivo di fornire supporto scientifico e tecnico alle Istituzioni, fra le quali il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, le Regioni e le Province Autonome, che operano sulle tematiche di microzonazione sismica e sulle applicazioni, anche in collaborazione e coordinamento con i Centri di Competenza di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile rep. 3152 del 24 luglio 2013.

Articolo 3 (COMITATO DI INDIRIZZO)

1. Viene istituito un Comitato di Indirizzo (di seguito anche Comitato) delle attività del CentroMS.
2. Il Comitato di Indirizzo è un organo collegiale formato da un rappresentante per ognuna delle Parti, competente per le tematiche oggetto del presente Accordo:
Dott. Enrico Brugnoli (DTA – CNR)
Dott. Massimiliano Moscatelli (IGAG – CNR)
Dott. Vincenzo Lapenna (IMAA – CNR)
Dott. Roberto De Franco (IDPA – CNR)
Dott. Vincenzo Di Fiore (IAMC – CNR)
Prof. Marco Mucciarelli (OGS Trieste)
Prof. Dario Albarello (Università di Siena)
Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza (Università di Roma "Sapienza")
Dott.ssa Floriana Pergalani (Politecnico di Milano)
Prof. Stefano Catalano (Università di Catania)
3. Il Comitato di Indirizzo affianca l'attività del DTA ed in particolare:
 - a. contribuisce a stabilire gli obiettivi programmatici del CentroMS e ne verifica annualmente l'attuazione (comma 2 dell'Art. 6);
 - b. formula proposte per eventuali rimodulazioni o variazioni della programmazione del CentroMS;
4. Il Comitato si dota, per lo svolgimento dei lavori, di un apposito regolamento interno che il Comitato stesso stabilisce in seguito al suo insediamento.
5. Il Comitato elegge annualmente un Presidente tra i propri componenti, secondo le modalità definite dal regolamento interno.

Articolo 4 (OBBLIGHI DELLE PARTI)

1. Le Parti si impegnano a:
 - a) definire programmi e progetti di ricerca in risposta a bandi di gara a livello internazionale e nazionale;
 - b) sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
 - c) consentire il reciproco accesso a dati scientifici nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;
 - d) consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse, consentite dai rispettivi programmi di attività e nel principio del pagamento degli oneri finanziari derivanti, calcolati al costo.




e) Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività che scaturiranno dal presente accordo di collaborazione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stese comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Il personale di tutti i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 5 (ESTENSIONE DELL'ACCORDO)

1. Il presente accordo potrà essere esteso ad ogni altra Università italiana o ogni altro ente o istituzione ammesso dalla legge e che ne faccia domanda, previa deliberazione del Comitato di Indirizzo che, nel decidere, terrà conto delle attività già esistenti, delle prospettive e della valutazione delle attività proposte dal richiedente.
2. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente accordo, unitamente al numero e al profilo professionale delle risorse umane interessate, saranno definite all'atto della stipula degli atti bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane appositamente dedicate.
3. Nell'ambito degli atti convenzionali o contrattuali sarà previsto che ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
4. Gli oneri relativi al personale del DTA e delle altre Parti che agiranno nell'ambito dell'Accordo saranno a carico dei soggetti di competenza in base ai rispettivi ordinamenti, sia per quanto attiene il trattamento fondamentale che per gli oneri accessori.
5. La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture di ricerca del DTA e delle strutture scientifiche delle altre Parti, che avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti, previo accordo tra le Parti medesime.
6. Le attività oggetto del presente accordo saranno definite a mezzo di atti convenzionali o contrattuali, che saranno predisposti dal DTA e sottoscritti dai Direttori delle strutture di ricerca delle Parti secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuna Parte.
7. Gli atti convenzionali o contrattuali dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile, nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
8. La gestione amministrativa di fondi provenienti da atti convenzionali o contrattuali con soggetti terzi è affidata al DTA.

Articolo 6 (DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO)

1. L'accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo mediante comunicazione tra le Parti con raccomandata con avviso di ricevimento. Le attività relative ai singoli temi di cui all'art. 2 avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.



2. Con cadenza annuale, le attività di ricerca del CentroMS saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 3 del presente Accordo.

3. A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nell'art. 2 di cui al presente Accordo.

4. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sugli atti convenzionali o contrattuali in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi contenuti.

Articolo 7 (IMPORTO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

1. Il presente Accordo di collaborazione non comporta oneri finanziari per le Parti.

2. Le Parti sosterranno i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte, secondo le modalità disciplinate dagli atti convenzionali o contrattuali di cui all'art. 5.

Articolo 8 (DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o l'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

2. L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni che deriveranno dal presente accordo di collaborazione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo dei rispettivi marchi e delle identità visive per fini commerciali e/o pubblicitari.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.


4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

5. Con appositi accordi successivi nell'ambito delle Convenzioni Operative saranno disciplinati gli aspetti inerenti la contitolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali, nel rispetto dei regolamenti vigenti negli Enti CNR e nell'OGS di Trieste e in tutte le Università degli Studi.

Articolo 9 (RISERVATEZZA)

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs. n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs. n.196/2003 e da ogni altra



disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 10
(FORO COMPETENTE)

1. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
3. Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge. Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Esso è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, alla quale provvede il DTA assolvendola in modo virtuale, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto nelle date delle firme digitali.

Per il Dipartimento Scienze del sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR
Il Direttore Dott. Enrico Brugnoli

Per il Dipartimento di Scienze della Terra di Roma Sapienza
Il Direttore Pro-tempore Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza

Per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano
Il Direttore Prof. Gianpaolo Rosati

Per il Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena
Il Rettore pro-tempore Prof. Angelo Riccaboni

Per l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale
Il Presidente Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio

Per il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell'Università degli studi di Catania
Il Rettore Prof. Giacomo Pignataro



Allegato 2

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL "CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI" (CENTROMS).

Visto l'Accordo di Collaborazione (di seguito Accordo) per la costituzione del Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni (CentroMS);

Visto l'art. 2, comma 3 dell'Accordo, nel quale il DTA delega all'IGAG nella persona del direttore dott. Paolo Messina il coordinamento delle attività del CentroMS e nomina il dott. Massimiliano Moscatelli responsabile scientifico del CentroMS;

Visto l'art. 3, commi 1 e 2 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di un Comitato di Indirizzo delle attività del CentroMS e ne nomina i membri componenti;

Visto l'art.3, comma 4 dell'Accordo, che prevede che il Comitato di indirizzo si doti di un regolamento interno per lo svolgimento dei propri lavori.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI DEFINISCE IL SEGUENTE REGOLAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Art. 1 Composizione e Compiti del Comitato

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da un membro per ognuna delle Parti che aderiscono all'Accordo. Tutti i componenti del Comitato hanno pari diritto di voto.
2. Il Presidente del Comitato è eletto a maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti effettivi tra i membri del Comitato stesso e opera con criteri di collegialità. In caso di mancata elezione dopo la terza votazione, il Presidente viene nominato dal Direttore del DTA. Il Presidente dura in carica un anno (art. 3, comma 5 dell'Accordo) ed è rinnovabile consecutivamente per un mandato. Il Presidente nomina un vice Presidente che decade automaticamente al termine dell'incarico del Presidente. In caso di impossibilità del Presidente eletto e del vice Presidente, il Comitato elegge il Presidente facente funzioni a maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti; il Presidente è incaricato di svolgere le attività istituzionali, è l'unico rappresentante e portavoce del CentroMS e cura i rapporti istituzionali con gli Enti ed i soggetti terzi.
3. Il responsabile scientifico, nominato dal Direttore del DTA e scelto tra i membri del Comitato, resta in carica per tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per un mandato. Il responsabile scientifico, cui sono affidati compiti operativi, organizza le attività tecnico-scientifiche del CentroMS, in coordinamento con il Presidente e i membri del CentroMS. Il responsabile scientifico redige annualmente un piano programmatico e un rendiconto delle attività svolte.
4. I membri del Comitato, nominati dalle Parti, non sono soggetti a vincoli di rinnovabilità se non quelli vigenti per le singole Parti. Le nomine e le sostituzioni dei componenti del Comitato potranno essere effettuate da ciascuna delle Parti, dandone comunicazione alle altre. Ciascuna delle Parti potrà revocare il componente del Comitato di propria nomina, provvedendo contestualmente alla nomina del sostituto e alla comunicazione alle altre Parti dei provvedimenti adottati. Nel caso uno dei membri sia impossibilitato a partecipare alle attività del Comitato, la Parte dovrà nominare, mediante comunicazione scritta al Presidente, un supplente del proprio componente il Comitato.
5. Il Comitato, con riguardo agli obiettivi generali previsti dall'Accordo:
 - a) contribuisce a stabilire gli obiettivi programmatici del CentroMS e ne verifica annualmente l'attuazione (art. 6, comma 2 dell'Accordo);
 - b) formula proposte per eventuali rimodulazioni o variazioni della programmazione del CentroMS;
 - c) valuta le richieste di supporto tecnico scientifico pervenute al CentroMS, individuando gli Enti/Istituti membri competenti per il tema proposto;
 - d) individua e propone l'uso di risorse rese disponibili a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo di attività di ricerca sulle tematiche di competenza del Centro stesso;
6. Secondo quanto previsto dell'art. 5 dell'Accordo, il Comitato delibera l'estensione dell'Accordo ad ogni altra Università italiana o ogni altro Ente o Istituzione ammessa dalla legge che ne faccia domanda, tenendo conto delle attività già esistenti, con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2 comma 4 e 5 dell'Accordo, e delle necessità del CentroMS. Le domande di adesione al CentroMS devono indicare contestualmente un referente scientifico e saranno valutate dal Comitato in occasione dell'approvazione del piano programmatico annuale.
7. Il Comitato può deliberare di associare, su progetti specifici, ogni altra Università italiana o ogni altro Ente o Istituzione ammessa dalla legge che ne faccia domanda, tenendo conto delle attività già esistenti, delle necessità del CentroMS e della valutazione del progetto proposto dal richiedente, per un periodo di tempo stabilito in funzione degli obiettivi programmatici del CentroMS, non superiore a tre anni, rinnovabile, ma in ogni caso non oltre la durata dell'Accordo. Università, Enti e Istituzioni che chiedono di essere associati al CentroMS devono indicare un referente scientifico contestualmente alla presentazione del progetto. Le domande saranno valutate dal Comitato in occasione dell'approvazione del piano programmatico annuale, in base alla loro congruenza con le attività del CentroMS.



8. Il Comitato si avvarrà di una Segreteria operativa/amministrativa facente capo al DTA per il supporto alle attività amministrative e documentali del Comitato. Il DTA si avvarrà anche del supporto della Segreteria operativa/amministrativa dell'IGAG. Le comunicazioni al CentroMS dovranno essere indirizzate a CentroMS c/o IGAG CNR, Via Salaria km 29,300, 00015 Montelibretti.

Art. 2 Convocazione del Comitato

1. Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni e, comunque, non meno di una volta ogni dodici mesi. Il Comitato viene convocato dal Presidente del Comitato, di propria iniziativa o su richiesta di più di un terzo dei componenti.
2. La convocazione avviene tramite posta elettronica, almeno una settimana prima della riunione, verificando telefonicamente le disponibilità ove necessario. Nella convocazione devono essere specificati: la data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione (definito anche su proposta dei componenti). In caso d'urgenza la convocazione deve essere trasmessa per posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 3 Riunioni del Comitato

1. Ciascuna riunione del Comitato è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Comitato.
2. Nel caso di votazioni relative all'approvazione di linee programmatiche, all'adesione e/o associatura da parte di altri soggetti al CentroMS, alla modifica del Regolamento, è richiesta la maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti effettivi del Comitato.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, le decisioni del Comitato vengono assunte con maggioranza semplice dei componenti che partecipano alla riunione.
4. Nel caso di mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza che sia indicato un supplente, il componente decade dal Comitato e il Presidente dovrà darne comunicazione alla Parte.
5. Qualora fosse necessario, i componenti del Comitato possono richiedere di collegarsi in audioconferenza o videoconferenza.
6. Di ogni riunione viene steso un verbale riassuntivo, redatto da un componente della Segreteria operativa o da un membro del Comitato. Il verbale viene fatto circolare via e-mail dal Presidente e si intende approvato qualora entro tre giorni lavorativi dall'invio non pervengano richieste di integrazioni/modifiche. Nel caso vi siano richieste di integrazioni/modifiche il verbale integrato/modificato viene nuovamente trasmesso dal Presidente e si intende definitivamente approvato; è prevista una sola revisione. Le firme vengono acquisite con dichiarazione inviata per posta elettronica.
7. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, su richiesta dei membri del Comitato, a seconda delle tematiche affrontate, anche soggetti esterni di qualificata esperienza, che parteciperanno a titolo consultivo o come uditori, purché gli altri componenti del Comitato ne siano preventivamente informati. I soggetti esterni sono formalmente convocati dal Presidente alle riunioni del Comitato.
8. In considerazione dell'eterogeneità degli strumenti che potrebbero essere attivati per dare operatività all'Accordo, il Comitato può individuare e selezionare degli esperti, in funzione delle iniziative che saranno attivate. Essi saranno comunque considerati soggetti esterni al Comitato come previsto dal precedente comma 6.
9. Nessun emolumento è previsto per la partecipazione alle riunioni del Comitato.

Art. 4 Condivisione dei documenti

Ai fini dello svolgimento di attività di analisi e valutazione preliminari e funzionali alle sedute del Comitato, è ammessa la condivisione/modifica e/o integrazione della documentazione discussa anche via e-mail o tramite eventuale spazio di lavoro dedicato e condiviso.

Art. 5 Promozione e comunicazione

1. Ai fini di garantire un adeguato canale informativo sull'Accordo, il Comitato promuove la creazione di un portale dedicato all'Accordo e le Parti e i soggetti associati si impegnano ad inserire sui rispettivi siti web un link alle pagine del portale in cui verranno pubblicati gli atti e le informazioni utili relativi alle attività e ai lavori del Comitato stesso.
2. Le parti si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo, anche con eventuali annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci per divulgare, promuovere e dare visibilità alle iniziative realizzate. Le parti si impegnano inoltre ad inserire i ringraziamenti al CentroMS nelle proprie pubblicazioni scientifiche realizzate nell'ambito delle attività del CentroMS.

Art. 6 Procedura scritta

1. In casi di manifestata urgenza o di necessità motivata (es. verifica di documenti/atti, da pubblicarsi in tempi non compatibili con la convocazione di una riunione del Comitato, acquisizione del parere definitivo su temi/questioni rimasti




aperti al termine di una riunione), o su aspetti di dettaglio, al fine acquisire il parere dei membri del Comitato su documenti o su proposte, è possibile ricorrere alla procedura di consultazione scritta.

2. L'attivazione della procedura spetta al Presidente del Comitato su richiesta di almeno la metà dei componenti il Comitato e avviene tramite e-mail.
3. I documenti e le eventuali proposte da sottoporre a procedura scritta verranno trasmesse via e-mail o, in caso fosse attivata questa possibilità, rese disponibili nello spazio di lavoro condiviso su web. Tale accesso consentirà la modifica e il download dei documenti da postazioni remote.
4. Entro cinque giorni (ridotti a 3 giorni in caso di comprovata urgenza) dalla data di invio della comunicazione di avvio della procedura scritta, i componenti del Comitato dovranno trasmettere via fax o via posta elettronica, con eventuale apposizione nei documenti di firma digitale o elettronica, il parere di competenza o eventuali osservazioni. In caso di mancata espressione di pareri o osservazioni di competenza entro tale termine la proposta si intenderà approvata a maggioranza semplice. In presenza di obiezioni, la documentazione oggetto di consultazione dovrà essere riformulata tenendo conto delle osservazioni effettuate e riproposta alla consultazione, con le medesime modalità di cui sopra. A seguito della conclusione della procedura, il Presidente del Comitato informa i membri circa l'esito finale.

Art. 7 Norme finali

Ogni modifica o integrazione del presente regolamento sarà soggetta all'approvazione del Comitato.

Approvato all'unanimità dai membri del Comitato di indirizzo del CentroMS



Allegato B dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 24

CONVENZIONE
TRA
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
E
ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
(PER IL CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)

DOCUMENTO TECNICO

Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016

1. Premessa

A livello nazionale i risultati degli studi di microzonazione sismica (MS) sono sintetizzati e rappresentati su carte tematiche del territorio, carte delle MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) e carte di MS, distinguendo: le *zone stabili*, nelle quali il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia rigida e pianeggiante; le *zone stabili con amplificazioni*, nelle quali il moto sismico viene modificato, rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia rigida e pianeggiante; le *zone instabili*, in cui si possono attivare (innescati dal sisma) fenomeni di deformazione permanente del territorio come le frane, la liquefazione del terreno, la fagliazione che rompe il piano campagna e i cedimenti differenziali del terreno che danno luogo a gradini morfologici.

Il livello 1 di MS consiste nella raccolta ed elaborazione di informazioni e dati preesistenti (inventari) o risultanti da specifiche campagne di indagine (in particolare misure di rumore ambientale), al fine di suddividere il territorio in zone qualitativamente omogenee rispetto alle fenomenologie sopra descritte (amplificazioni e instabilità permanenti).

Il livello 3 di MS consente di associare valori dei fattori di amplificazione FA e spettri di risposta in accelerazione alle zone stabili e instabili definite nel livello 1. Il livello 3 di MS consente inoltre di descrivere, attraverso specifici parametri quantitativi, le instabilità permanenti associate al fenomeno sismico.

La microzonazione sismica costituisce quindi, in tempo ordinario, uno strumento utile ai fini della pianificazione e della programmazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico. In fase post-evento, ai diversi livelli di approfondimento (livelli 1-3 di MS), la microzonazione sismica consente di arricchire le informazioni utili per la definizione delle azioni di progettazione.


In Italia, gli studi di microzonazione sismica sono disciplinati attraverso gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS 2008), approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile. Gli ICMS (2008) sono stati successivamente integrati dalle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da deformazioni cosismiche permanenti, che definiscono anche la disciplina degli usi del suolo e delle previsioni di trasformazione nelle zone instabili, fornendo due tipi di indicazioni:

- indicazioni urbanistiche, che definiscono possibili regolamentazioni dallo strumento urbanistico anche in termini di categorie di intervento e di destinazioni d'uso e modalità attuative;
- indicazioni edilizie, che definiscono per l'edilizia esistente e di nuova costruzione, con riferimento alla normativa tecnica antisismica, quali categorie di intervento sono possibili e su quali classi d'uso.

Con il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017, all'articolo 1 viene promossa l'immediata effettuazione del piano finalizzato a dotare i Comuni della cosiddetta Area 1 della microzonazione sismica di livello 3. Nello stesso articolo 1 del DL 8/2017, viene individuato il Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni (Centro MS), costituito su iniziativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (CNR DTA) e che coinvolge Dipartimenti ed Istituti CNR, Enti di Ricerca e Dipartimenti universitari (vedi Appendice 1), quale organismo di coordinamento scientifico e di supporto agli affidatari degli studi di microzonazione sismica di livello 3, sulla base di un'apposita Convenzione da stipulare con il Commissario straordinario per la ricostruzione. Gli studi di MS dovranno essere realizzati secondo le modalità e le finalità definite negli ICMS (2008), nelle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da deformazioni cosismiche permanenti e negli standard nazionali di rappresentazione e archiviazione (Standard versione 4.0b).

Il presente documento costituisce l'allegato tecnico della Convenzione tra il Commissario straordinario e il CNR IGAG Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (per il CentroMS, di cui coordina le attività). Nel documento vengono definite le modalità con cui il CentroMS fornirà al Commissario straordinario il supporto per le attività di microzonazione sismica dei territori interessati dai terremoti dell'Italia centrale (Appendice 2).

Il piano finalizzato a dotare i Comuni dell'Area 1 della microzonazione sismica è indirizzato a supportare i piani di ricostruzione e le scelte progettuali, nel breve e nel medio termine. Nel breve termine, in base ai risultati degli studi di MS di livello 1 (per la gran parte già disponibili), attraverso l'identificazione delle *zone stabili con amplificazioni* e delle *zone instabili*. A conclusione delle attività, sulla base dei risultati degli studi



di MS di livello 3, che consentiranno di definire i fattori di amplificazione e gli spettri di risposta in accelerazione in superficie, sia per le *zone stabili con amplificazioni*, sia per le *zone instabili*.

Prefissati tali obiettivi, per il loro raggiungimento le attività di supporto e coordinamento svolte dal Centro MS per il Commissario straordinario saranno organizzate secondo le modalità definite nei successivi capitoli.

2. Attività

A.1. Predisposizione di indirizzi e criteri e monitoraggio delle applicazioni

- A.1.1. Predisposizione di relazioni in merito a richieste di supporto tecnico-scientifico da parte del Commissario e dei soggetti istituzionali coinvolti.
- A.1.2. Predisposizione dei disciplinari di incarico per i professionisti e del materiale tecnico necessario per l'avvio e la realizzazione degli studi di microzonazione sismica.
- A.1.3. Proposta di utilizzazione degli studi di microzonazione sismica ai fini della ricostruzione post-evento.
- A.1.4. Monitoraggio dell'applicazione degli studi di microzonazione sismica ai fini della ricostruzione post-evento.

A.2. Affiancamento e supporto ai soggetti affidatari

- A.2.1. Supporto ai soggetti affidatari per la pianificazione delle indagini finalizzate agli studi di MS.
- A.2.2. Affiancamento e supporto ai soggetti affidatari durante le fasi di rilevamento e analisi dei dati geologici, prospezione geofisica, definizione del modello di sottosuolo (1D e 2D) e realizzazione delle analisi di risposta sismica locale monodimensionale (1D).
- A.2.3. Supporto ai soggetti affidatari durante la fase di predisposizione dei prodotti cartografici.
- A.2.4. Organizzazione di incontri periodici con gli affidatari per valutare lo stato di avanzamento delle attività.

A.3. Formazione dei soggetti affidatari

- A.3.1. Predisposizione del materiale didattico per la formazione dei soggetti affidatari.
- A.3.2. Organizzazione e realizzazione di corsi formativi per i soggetti affidatari e per i soggetti istituzionali che ne facciano richiesta.

A.4. Esecuzione di prospezioni e prove di laboratorio, analisi, elaborazioni, stesura di protocolli

- A.4.1. Stesura di protocolli per: a) acquisizione di dati geologici, geofisici, geotecnici e loro elaborazione; b) costruzione di modelli 1D e 2D del sottosuolo; c) elaborazione della risposta sismica locale.
- A.4.2. Analisi dei dati sismologici esistenti ai fini della MS di livello 3.
- A.4.3. Esecuzione di prove geofisiche in foro di tipo Down-Hole (DH).
- A.4.4. Prove geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (Q5) e rimaneggiati, per le caratterizzazioni fisiche e meccaniche, statiche e dinamiche dei terreni, con definizione delle curve di degrado.
- A.4.5. Definizione dell'input sismico per le analisi numeriche di risposta sismica locale (1D e 2D).
- A.4.6. Analisi numeriche di risposta sismica locale bidimensionale (2D), con elaborazione dei risultati in termini di fattori di amplificazione e spettri di risposta elastici in accelerazione.

A.5. Realizzazione del sistema informatico di archiviazione e consultazione

- A.5.1. Analisi dei requisiti e realizzazione di una banca-dati compatibile con il DB nazionale di MS.
- A.5.2. Progettazione e realizzazione di strumenti software per l'inserimento dati, per la visualizzazione e per la realizzazione dei prodotti previsti dagli standard di microzonazione sismica.
- A.5.3. Realizzazione di manualistica per consentire l'utilizzo del software di inserimento e gestione dei dati.
- A.5.4. Supporto ai soggetti affidatari per l'utilizzo degli strumenti software con predisposizione di un servizio di assistenza a distanza.

A.6. Valutazione degli studi di microzonazione sismica


- A6.1. Valutazione della completezza della documentazione tecnica predisposta negli studi di MS.
- A6.2. Valutazione della corrispondenza degli studi di MS con gli ICMS (2008) e successive integrazioni.

A.7. Partecipazione al gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica.

- A7.2. Monitoraggio degli studi di microzonazione sismica.
Nell'ambito di un gruppo di lavoro istituito con Ordinanza commissariale, che si riunirà periodicamente, rappresentanti del CentroMS parteciperanno alle attività di monitoraggio degli studi di microzonazione sismica.
- A7.1. Verifica degli studi di microzonazione sismica.
Nell'ambito di un gruppo di lavoro istituito con Ordinanza commissariale, rappresentanti del CentroMS parteciperanno alla verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica.

A.8. Coordinamento e gestione del progetto.

- A8.1. Predisposizione del programma operativo per l'attuazione delle attività di progetto.
- A8.2. Realizzazione del software per la gestione e il monitoraggio delle attività di progetto.
- A8.3. Monitoraggio delle attività di progetto per la verifica del raggiungimento dei risultati attesi.
- A8.4. Coordinamento delle unità operative del progetto.



3. Prodotti e report

Prodotti e report del progetto sono sintetizzati in Tabella 1. Il cronoprogramma delle predisposizioni dei prodotti e dei report è indicato in Tabella 2. L'analisi dei costi ed il quadro analitico delle quotazioni delle attività che hanno determinato il corrispettivo richiesto sono riportate nella Appendice 5 al presente Documento Tecnico. Le consegne avverranno in occasione della trasmissione dei cinque SAL, predisposti a 30, 90, 180, 195 e 365 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Tabella 1. Prodotti e report che saranno realizzati nel corso delle attività dalla presente convenzione.			
Prodotti (P) Report (R)	Giorno	Titolo	
P1.2	15	Predisposizione dei disciplinari di incarico per i professionisti e del materiale tecnico necessario per l'avvio e la realizzazione degli studi di microzonazione sismica.	
R5.1	15	Analisi dei requisiti e realizzazione di una banca-dati compatibile con la struttura del DB nazionale di MS.	
P8.1	15	Predisposizione del programma operativo.	
P3.1	30	Predisposizione del materiale didattico per la formazione dei soggetti affidatari.	
P4.1	30	Protocolli di acquisizione dati ed elaborazione	
P8.2	30	Realizzazione del software per la gestione e il monitoraggio delle attività di progetto	
R8.3_1	30	Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (1° SAL)	1° SAL
R2.4_1	45	Resoconto del primo incontro con i soggetti affidatari per valutare lo stato di avanzamento delle attività.	
P5.2	45	Realizzazione degli strumenti software di inserimento e gestione dei dati.	
P2.3	60	Predisposizione dei modelli per gli allestimenti cartografici e la relazione illustrativa	
R3.2	60	Report relativo allo svolgimento dei corsi formativi per i soggetti affidatari e per i soggetti istituzionali che ne facciano richiesta	
P5.3	60	Manuale per l'utilizzo degli strumenti software di inserimento e gestione dei dati.	
R2.4_2	90	Resoconto del secondo incontro con i soggetti affidatari per valutare lo stato di avanzamento delle attività.	
P4.2	90	Analisi dei dati sismologici ai fini della MS di livello 3.	
P4.5	90	Definizione dell'input sismico da utilizzare per le analisi numeriche di risposta sismica locale (1D e 2D).	
R8.3_2	90	Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (2° SAL)	2° SAL
R2.4_3	135	Resoconto del terzo incontro con i soggetti affidatari per valutare lo stato di avanzamento delle attività.	
P4.3	150	Risultati delle prove geofisiche in foro di tipo Down-Hole (DH).	
P4.4	150	Risultati delle analisi di laboratorio su campioni geotecnici indisturbati, per la definizione dei parametri statici e dinamici dei terreni	
P4.6	165	Risultati delle analisi numeriche di risposta sismica locale bidimensionale (2D), con elaborazione in termini di fattori di amplificazione e spettri di risposta elastici in accelerazione.	
R2.4_4	180	Resoconto del quarto incontro con i soggetti affidatari per la chiusura delle attività.	
R6.1	180	Valutazione di completezza della documentazione negli studi di MS.	
R6.2	180	Valutazione di corrispondenza degli studi di MS con gli ICMS (2008).	
R8.3_3	180	Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (3° SAL)	3° SAL
R1.3	195	Proposta di utilizzazione degli studi di microzonazione sismica ai fini della ricostruzione post-evento.	
R7.2	195	Verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica.	
R8.3_4	195	Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (4° SAL)	
R8.4	195	Resoconto dell'attività di coordinamento delle unità operative	4° SAL
R1.4	365	Esito del monitoraggio dell'applicazione degli studi di microzonazione sismica ai fini della ricostruzione post-evento.	
R8.3_5	365	Relazione tecnico-scientifica finale	5° SAL



In Tabella 1 è riportato il giorno di realizzazione del prodotto o report, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; la consegna avverrà in occasione della trasmissione dei cinque SAL previsti: 30, 90, 180, 195, 365 giorni dalla stessa data di sottoscrizione.

Come dettagliato nel successivo capitolo 5, la tempistica delle attività che prevedono interazioni con gli affidatari è condizionata dai tempi dell'affidamento ed è perciò riportata in modo indicativo. I termini di consegna sopra riportati sono infatti condizionati dalla tempestività nell'affidamento degli incarichi ai professionisti da parte dei Comuni.

4. Organizzazione

Gli Istituti, gli Enti di ricerca e i Dipartimenti universitari che costituiscono il CentroMS e che partecipano al progetto (Appendici 3 e 4) sono organizzati per assicurare il supporto al Commissario straordinario e agli affidatari degli studi di MS (Figura 1).

Saranno istituite 6 Unità operative, per coadiuvare e coordinare le attività degli affidatari che opereranno nei 140 Comuni dell'Area 1, organizzati in 6 raggruppamenti territoriali di dimensioni variabili (Appendice 2). Le Unità operative valuteranno e collauderanno gli studi di microzonazione sismica (ognuna per il proprio raggruppamento territoriale; Appendici 2 e 3). La struttura delle Unità operative di supporto agli affidatari è sintetizzata in Appendice 3.

Le 6 Unità operative saranno coadiuvate da altrettante Unità tematiche trasversali, che si dedicheranno agli aspetti tecnico-scientifici del progetto (Figura 1), come dettagliato in Appendice 3.

Il progetto è coordinato da un responsabile capoprogetto: Massimiliano Moscatelli, CNR IGAG.

Il responsabile è coadiuvato per gli aspetti geologici, geofisici, geotecnici, informatici e cartografici da sette unità di personale altamente specializzato (Struttura di coordinamento; Appendice 3), che coordinano le Unità operative e le Unità tematiche, garantendone tempi e prodotti (attività A.8. in Figura 1).




Fig. 1. Organizzazione della struttura tecnico-scientifica del progetto. Nelle parentesi sono indicate le attività di riferimento delle diverse unità.



5. Tempi di esecuzione

La realizzazione delle attività e dei prodotti da parte dell'affidatario avverrà secondo i tempi definiti nel cronoprogramma di Tabella 2.

La presente convenzione ha durata pari a 1 anno a decorrere dalla sua sottoscrizione, di cui i primi 195 giorni per la realizzazione delle attività fino alla verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica e il tempo restante per il monitoraggio dell'applicazione di tali studi ai fini della ricostruzione post-evento.

Le attività si svolgeranno in tre fasi consecutive. La prima inizia con la stipula della presente convenzione e si conclude dopo 30 giorni, al momento dell'incarico agli affidatari a svolgere il servizio. La seconda fase si conclude con la consegna dei prodotti da parte degli affidatari, prevista dopo 180 giorni dall'inizio delle attività in convenzione, previa valutazione e benessere alla consegna da parte dei responsabili di Unità operativa (Tabella A1, Appendice 3). La terza fase, la cui conclusione è prevista dopo 195 giorni dall'inizio delle attività in convenzione, è relativa alla verifica di conformità degli studi di MS da parte di "Gruppo di Lavoro", costituito da rappresentanti della Struttura Tecnica del Commissario straordinario, del Dipartimento della Protezione Civile, delle Regioni e dello stesso CentroMS.

È importante sottolineare alcune criticità relative ai tempi di realizzazione delle attività in convenzione:

- la durata della prima fase (30 giorni), propedeutica all'inizio delle attività di MS da parte degli affidatari, è condizionata dall'effettivo affidamento dei servizi ai soggetti individuati dai Comuni; affinché il processo sia efficiente, è necessario che le attività degli affidatari inizino in tempi molto ravvicinati, almeno per i diversi raggruppamenti territoriali;
- la somministrazione della formazione agli affidatari dovrà essere realizzata in un'unica soluzione, per i diversi raggruppamenti territoriali.

Resta inteso che il rispetto dei termini inseriti nel cronoprogramma è subordinato al verificarsi dell'affidamento da parte dei Comuni ai professionisti. In caso di ritardato affidamento ai predetti professionisti, si potrà verificare uno slittamento dei termini previsti nel cronoprogramma di cui alla Tabella 2. Nello specifico, in ogni raggruppamento territoriale la seconda fase delle attività della presente convenzione avrà inizio quando saranno affidati almeno il 75% degli studi o, in ogni caso, entro 30 giorni dal primo affidamento. Gli studi non affidati nei tempi previsti dovranno partire simultaneamente e avere inizio comunque entro 90 giorni dal primo affidamento, pena un ulteriore slittamento dei termini della Convenzione di pari durata temporale.





Tabella 2. Cronoprogramma delle attività, con indicazione dei tempi di consegna (in giorni dalla stipula) dei prodotti e dei report in corrispondenza dei cinque SAL previsti.

	1° SAL	2° SAL	3° SAL	4° SAL	5° SAL									
Attività	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	Fino a 1 anno (365)
A.1. Predisposizione di indirizzi e criteri e monitoraggio delle applicazioni														
A.1.1														
A.1.2	P1.2													
A.1.3													R1.3	
A.1.4														R1.4
A.2. Coordinamento tecnico-scientifico e supporto agli affidatari														
A.2.1														
A.2.2														
A.2.3			P2.3											
A.2.4			R2.4 ₁						R2.4 ₃				R2.4 ₄	
A.3. Formazione dei soggetti affidatari														
A.3.1														
A.3.2				R3.2										
A.4. Esecuzione di prospezioni e prove di laboratorio, analisi, elaborazioni, stesura di protocolli														
A.4.1														
A.4.2								P4.2						
A.4.3										P4.3				
A.4.4											P4.4			




Appendice 1 – Elenco degli aderenti e degli associati al Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni (CentroMS)

Il Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni (CentroMS) è stato costituito nel 2015 su iniziativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (CNR DTA) e coinvolge i seguenti Dipartimenti ed Istituti CNR, Enti di Ricerca e Dipartimenti universitari:


- Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DTA);
- Istituto per l'Ambiente Marino e Costiero (IAMC), Napoli;
- Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA), Milano;
- Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG), Roma;
- Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA), Potenza;
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS);
- Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (DSBGA), Università degli Studi di Catania;
- Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA), Politecnico di Milano;
- Dipartimento di Scienze della Terra (DST), Sapienza Università di Roma;
- Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente (DSFTA), Università di Siena.

Al CentroMS sono associati, su progetti specifici, Università, Enti di Ricerca e Istituzioni. I Dipartimenti universitari attualmente associati sono:

- Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) - Università degli Studi di Napoli Federico II;
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) – Sapienza Università di Roma;
- Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) - Università degli Studi di Firenze;
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) - Università degli Studi dell'Aquila;
- Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica (DISEG) - Politecnico di Torino;
- Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISG) – Sapienza Università di Roma;
- Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) - Università degli Studi di Genova;
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) - Università degli Studi del Sannio;
- Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO) - Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara.
- Dipartimento di Fisica e Geologia (DFG) - Università degli studi di Perugia.




Dipartimento o Istituto CNR, Ente di Ricerca o Dipartimento universitario	Referente
ADERENTI	
CNR - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DTA)	Enrico Brugnoli
CNR - Istituto per l'Ambiente Marino e Costiero (IAMC), Napoli	Vincenzo Di Fiore
CNR - Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA), Milano	Roberto de Franco
CNR - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG), Roma	Massimiliano Moscatelli
CNR - Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA), Potenza	Vincenzo Lapenna
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)	Guido Martini
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)	Giuliano Milana
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	Claudio Campobasso
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)	Enrico Priolo
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (DSBGA), Università degli Studi di Catania	Stefano Catalano
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA), Politecnico di Milano	Floriana Pergalani
Dipartimento di Scienze della Terra (DST), Sapienza Università di Roma	Gabriele Scarascia Mugnozza
Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente (DSFTA), Università di Siena	Dario Albarello
ASSOCIATI	
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) - Università degli Studi di Napoli Federico II	Francesco Silvestri
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) - Università degli Studi di Roma "la Sapienza"	Michele Cercato
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA), Università degli Studi di Firenze	Claudia Madaia
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA), Università degli Studi dell'Aquila	Marco Tallini
Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica (DISEG) - Politecnico di Torino	Sebastiano Foti
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISG) - Università degli Studi di Roma "la Sapienza"	Giuseppe Lanzo
Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) - Università degli Studi di Genova	Gabriele Ferretti
Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) - Università degli Studi del Sannio	Francesco Maria Guadagno
Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO) - Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara	Alessandro Pagliaroli
Dipartimento di Fisica e Geologia (DFG) - Università degli studi di Perugia	Francesco Mirabella




Appendice 2 – Elenco dei Comuni interessati dagli studi di MS e raggruppamenti territoriali.


Raggruppamento	Codice ISTAT	COMUNE
Abruzzo	66008	Barete
Abruzzo	66013	Cagnano Amiterno
Abruzzo	67008	Campli
Abruzzo	66016	Campotosto
Abruzzo	66021	Capitignano
Abruzzo	67010	Castel Castagna
Abruzzo	67012	Castelli
Abruzzo	67017	Civitella del Tronto
Abruzzo	67018	Colledara
Abruzzo	67022	Cortino
Abruzzo	67023	Crognaleto
Abruzzo	67024	Fano Adriano
Abruzzo	68019	Farindola
Abruzzo	67026	Isola del Gran Sasso d'Italia
Abruzzo	66056	Montereale
Abruzzo	67028	Montorio al Vomano
Abruzzo	67034	Pietracamela
Abruzzo	66072	Pizzoli
Abruzzo	67036	Rocca Santa Maria
Abruzzo	67041	Teramo
Abruzzo	67043	Torricella Sicura
Abruzzo	67045	Tossicia
Abruzzo	67046	Valle Castellana
Lazio	57001	Accumoli
Lazio	57002	Amatrice
Lazio	57003	Antrodoco
Lazio	57006	Borbona
Lazio	57008	Borgo Velino
Lazio	57009	Cantalice
Lazio	57015	Castel Sant'Angelo
Lazio	57016	Cittaducale
Lazio	57017	Cittareale
Lazio	57033	Leonessa
Lazio	57037	Micigliano
Lazio	57051	Poggio Bustone
Lazio	57057	Posta
Lazio	57059	Rieti
Lazio	57060	Rivodutri
Marche 1	43001	Acquacanina
Marche 1	43002	Apiro
Marche 1	43005	Bolognola
Marche 1	43007	Camerino
Marche 1	43009	Castelraimondo
Marche 1	43010	Castelsantangelo sul nera



Marche 1	42013	Cerreto D'Esì
Marche 1	43012	Cingoli
Marche 1	43016	Esanatoglia
Marche 1	42017	Fabriano
Marche 1	43017	Fiastra
Marche 1	43018	Fiordimonte
Marche 1	43019	Fiuminata
Marche 1	43020	Gagliole
Marche 1	43024	Matelica
Marche 1	43027	Monte Cavallo
Marche 1	43034	Muccia
Marche 1	43038	Pieve Torina
Marche 1	43037	Pievebovigliana
Marche 1	43039	Pioraco
Marche 1	43040	Poggio San Vicino
Marche 1	43047	San Severino Marche
Marche 1	43050	Sefro
Marche 1	43052	Serravalle di Chienti
Marche 1	43054	Treia
Marche 1	43056	Ussita
Marche 1	43057	Visso
Marche2	43004	Belforte del Chienti
Marche2	109003	Belmonte Piceno
Marche2	43006	Caldarola
Marche2	43008	Camporotondo di Fiastrone
Marche2	43011	Cessapalombo
Marche2	43014	Colmurano
Marche2	43015	Corridonia
Marche2	109005	Falerone
Marche2	43021	Gualdo
Marche2	43022	Loro Piceno
Marche2	43023	Macerata
Marche2	109011	Massa Fermana
Marche2	43025	Mogliano
Marche2	109012	Monsampietro Morico
Marche2	109013	Montappone
Marche2	43032	Monte San Martino
Marche2	109017	Montegiorgio
Marche2	109019	Monteleone di Fermo
Marche2	109026	Monte Vidon Corrado
Marche2	43035	Penna San Giovanni
Marche2	43036	Petriolo
Marche2	43041	Pollenza
Marche2	43045	Ripe San Ginesio
Marche2	43046	San Ginesio
Marche2	43048	Sant'Angelo in Pontano
Marche2	43049	Sarnano
Marche2	43051	Serrapetrona
Marche2	109038	Servigliano
Marche2	43053	Tolentino
Marche2	43055	Urbisaglia
Marche3	44001	Acquasanta Terme
Marche3	109002	Amandola



Marche3	44005	Appignano Del Tronto
Marche3	44006	Arquata Del Tronto
Marche3	44007	Ascoli Piceno
Marche3	44011	Castel Di Lama
Marche3	44012	Castignano
Marche3	44013	Castorano
Marche3	44014	Colli Del Tronto
Marche3	44015	Comunanza
Marche3	44016	Cossignano
Marche3	44020	Folignano
Marche3	44021	Force
Marche3	44027	Maltignano
Marche3	44032	Montalto Delle Marche
Marche3	109021	Monte Rinaldo
Marche3	44034	Montedinove
Marche3	109014	Montefalcone Appennino
Marche3	109015	Montefortino
Marche3	44038	Montegallo
Marche3	109020	Montelparo
Marche3	44044	Montemonaco
Marche3	44054	Offida
Marche3	109029	Ortezzano
Marche3	44056	Palmiano
Marche3	44064	Roccafluvione
Marche3	44065	Rotella
Marche3	109036	Santa Vittoria In Matenano
Marche3	109039	Smerillo
Marche3	44073	Venarotta
Umbria	55005	Arrone
Umbria	54007	Cascia
Umbria	54010	Cerreto di Spoleto
Umbria	55012	Ferentillo
Umbria	55019	Montefranco
Umbria	54031	Monteleone di Spoleto
Umbria	54035	Norcia
Umbria	54042	Poggiodomo
Umbria	55027	Polino
Umbria	54043	Preci
Umbria	54045	Sant'Anatolia di Narco
Umbria	54047	Scheggino
Umbria	54048	Sellano
Umbria	54051	Spoleto
Umbria	54058	Vallo di Nera



Appendice 3 – Dettaglio della struttura di coordinamento e delle Unità operative e tematiche

Struttura di coordinamento

Il responsabile capoprogetto, Massimiliano Moscatelli (CNR IGAG), è coadiuvato (per gli aspetti geologici, geofisici, geotecnici, informatici, cartografici e per quelli relativi alla modellazione numerica) da sette unità di personale altamente specializzato, che coordinano le Unità operative e le Unità di supporto, garantendone tempi e prodotti:

Francesco Stigliano, CNR IGAG (vice-capoprogetto);
 Iolanda Gaudiosi, CNR IGAG;
 Edoardo Peronace, CNR IGAG;
 Maria Chiara Caciolli, CNR IGAG;
 Sara Amoroso, INGV;
 Salomon Hailemikael, ENEA;
 Carolina Fortunato, UNIROMA1-DST.

Il gruppo di Coordinamento e supporto è assistito da una segreteria tecnica, con due unità di personale:


Federica Polpetta, CNR IGAG;
 Silvia Giallini, CNR IGAG.

Struttura delle Unità operative di supporto agli affidatari

Saranno istituite 6 Unità operative, per coadiuvare e coordinare le attività degli affidatari che opereranno nei 140 Comuni dell'Area 1. La struttura delle Unità operative di supporto agli affidatari è dettagliata in Tabella A1, nella quale sono indicati anche i responsabili, che hanno il compito di coordinare le attività nell'ambito del proprio raggruppamento territoriale e di raccordarsi strettamente tra loro e con la struttura di coordinamento del progetto.

Tabella A1. Organizzazione delle 6 Unità operative che affiancheranno gli affidatari.					
Raggruppamenti	Responsabile Unità operativa	Supporto geologia	Supporto geofisica	Supporto modellazione 1D	Modellazione 2D
Abruzzo	Alessandro Pagliaroli (UNICH-PE-INGEO)	UNIVAQ-DICEAA UNICH-PE-INGEO INGV	INGV UNIGE-DISTAV UNIVAQ-DICEAA	UNICH-PE-INGEO INGV	UNICH-PE-INGEO INGV UNIVAQ-DICEAA
Lazio	Salvatore Martino (UNIROMA1-DST)	UNIROMA1-DST ENEA	UNIROMA1-DICEA CNR IMAA	UNIROMA1-DST ENEA	UNIROMA1-DST
Marche 1	Dario Albarello (UNISI-DSFTA)	UNISI-DSFTA	UNIFI-DICeA UNISANNIO-DST	UNISI-DSFTA UNIFI-DICeA	UNISI-DSFTA UNIFI-DICeA
Marche 2	Stefano Catalano (UNICT-DISBGA)	UNICT-DISBGA CNR IAMC	CNR IAMC UNICT-DISBGA	UNINA-DICEA CNR IGAG	UNINA-DICEA CNR IGAG
Marche 3	Marco Amanti (ISPRA)	ISPRA	ISPRA CNR IAMC POLITO-DISEG	POLITO-DISEG UNIROMA1-DISG ISPRA	POLITO-DISEG UNIROMA1-DISG ISPRA
Umbria	Floriana Pergalani (POLIMI-DICA)	UNIPG-DFG	POLIMI-DICA CNR IDPA INGV	POLIMI-DICA CNR IDPA INGV	POLIMI-DICA CNR IDPA INGV

Le 6 Unità operative saranno affiancate da altrettante Unità tematiche trasversali, che si dedicheranno maggiormente agli aspetti tecnico-scientifici del progetto.




Unità tematiche trasversali e loro coordinamento

Le 6 Unità operative saranno coadiuvate da altrettante Unità tematiche, che si dedicheranno agli aspetti tecnico-scientifici del progetto:


- Unità Informatica (coordinamento CNR IGAG)
Fornisce supporto informatico per le diverse unità del CentroMS e per gli affidatari.
- Unità Formazione (coordinamento UNISI-DSFTA)
Predispose e somministra i corsi agli affidatari.
- Unità Input (coordinamento INGV)
Definisce l'input sismico da utilizzare per le modellazioni numeriche 1D e 2D.
- Unità Laboratori Geotecnici (coordinamento UNIROMA1-DISG)
Realizza le prove di laboratorio per definire le proprietà dei materiali in condizioni statiche e dinamiche.
- Unità Prospezioni Geofisiche (coordinamento CNR IAMC)
Realizza le prove DH, all'interno dei fori realizzati e condizionati dagli affidatari.
- Unità Analisi Sismologiche (coordinamento OGS)
Realizza le analisi sismologiche di supporto alla MS di livello 3.

Ognuna delle 6 Unità tematiche trasversali sarà costituita dall'Ente coordinatore e da tutti gli Enti che vorranno dare il loro contributo allo svolgimento delle attività.



Appendice 4 – Sottoscrizione dell'Allegato Tecnico**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)****Allegato Tecnico****Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DTA)	Enrico Brugnoli	Per presa visione
--	-----------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Istituto per l'Ambiente Marino e Costiero (IAMC), Napoli	Vincenzo Di Fiore	Per presa visione
---	-------------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA), Milano	Roberto de Franco	Per presa visione
---	-------------------	-------------------




**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG), Roma	Massimiliano Moscatelli	Per presa visione
--	-------------------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA), Potenza	Vincenzo Lapenna	Per presa visione
--	------------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)	Guido Martini	Per presa visione
---	---------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)	Giuliano Milana	Per presa visione
--	-----------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	Claudio Campobasso	Per presa visione
--	--------------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS)	Enrico Priolo	Per presa visione
---	---------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (DSBGA), Università degli Studi di Catania	Stefano Catalano	Per presa visione
--	------------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA), Politecnico di Milano	Floriana Pergalani	Per presa visione
--	--------------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Scienze della Terra (DST), Sapienza Università di Roma	Gabriele Scarascia Mugnozza	Per presa visione
--	-----------------------------	-------------------




**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente (DSFTA), Università di Siena	Dario Albarello	Per presa visione
--	-----------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) - Università degli Studi di Napoli Federico II	Francesco Silvestri	Per presa visione
---	---------------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) - Università degli Studi di Roma "la Sapienza"	Michele Cercato	Per presa visione
---	-----------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICeA) - Università degli Studi di Firenze	Claudia Madaia	Per presa visione
---	----------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) - Università degli Studi dell'Aquila	Marco Tallini	Per presa visione
--	---------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica (DISEG) - Politecnico di Torino	Sebastiano Foti	Per presa visione
--	-----------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISG) - Università degli Studi di Roma "la Sapienza"	Giuseppe Lanzo	Per presa visione
--	----------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) - Università degli Studi di Genova	Gabriele Ferretti	Per presa visione
---	-------------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) - Università degli Studi del Sannio	Francesco Maria Guadagno	Per presa visione
--	--------------------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO) - Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti-Pescara	Alessandro Pagliaroli	Per presa visione
--	-----------------------	-------------------



**CONVENZIONE TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL
CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)**

Allegato Tecnico

**Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei
territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016**

Dipartimento di Fisica e Geologia (DFG) - Università degli studi di Perugia (UNIPG)	Francesco Mirabella	Per presa visione
---	---------------------	-------------------



Appendice 5 - Analisi dei Costi e Quotazione analitica

Analisi dei costi delle attività in Convenzione tra Commissario straordinario e CentroMS

Premessa

Il costo delle attività in Convenzione tra Commissario straordinario e CentroMS è composto da due parti: una parte è relativa a tutte le attività svolte direttamente per o con i professionisti ed è un'aliquota dei costi tabellari previsti per la microzonazione sismica; la parte residua dell'importo riguarda tutte altre attività in Convenzione.

Analisi

A partire dall'importo previsto per le attività del CentroMS, pari a € 1,830,000.00 comprensivo di IVA (€ 1,500,000.00 al netto dell'IVA), è stato verificato che tale importo rientrasse nei costi previsti per la microzonazione sismica dalla conversione in Legge del DL8/2017, pari a € 6,500,000.00 comprensivi di IVA.

L'importo previsto per il finanziamento ai Comuni (vedi colonna "Finanziamento Comuni" in Tabella 1.A5) è pari a € 3.796.050,00 (comprensivo di IVA). Aggiungendo a questa cifra l'importo previsto per le attività del CentroMS, pari a € 1,830,000.00, il costo totale (professionisti + CentroMS) rientra nell'importo stanziato.

Il costo previsto per le attività di microzonazione sismica del CentroMS è stato quantificato considerando la quota del 30% calcolata sulla differenza tra il "Costo MS" e il "Costo down hole" (Tabella 1.A5). Tale quantità è pari a € 1.263.450,00, che nella quotazione delle attività in Convenzione corrisponde - con un'approssimazione di ca. € 750,00 - alla somma delle macroattività A.2, A.3 e A.4, svolte dal CentroMS per o a supporto dei professionisti. La differenza tra € 1,830,000.00 e € 1.263.450,00 corrisponde al costo di tutte le altre attività in convenzione: A.1, A.5, A.6, A.7, A.8 (vedi oltre, Quotazione analitica delle attività).

Per quanto riguarda la congruità dell'importo in convenzione, sono state quotate le attività da svolgere ad opera del CentroMS che sono previste per la microzonazione sismica di livello 3 di ogni Comune. Nella Tabella 2.A5 sono state distinte 3 tipologie di attività: in grigio le attività a carico dei soli professionisti; in rosso quelle a carico del solo CentroMS; in blu le attività del CentroMS in supporto ai professionisti. Per la quotazione di ogni prodotto, dove disponibile, è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia. Negli altri casi si è fatto riferimento ai prezzi di mercato medi (simulazioni numeriche 2D e input) oppure a quanto previsto dalla quotazione delle attività in convenzione (formazione e riunioni di coordinamento).

Considerando i prodotti tipicamente previsti per la realizzazione di uno studio di microzonazione sismica di livello 3, tenendo conto della somma delle quotazioni dei prodotti completamente a carico del CentroMS (valori in rosso in Tabella 2.A5), e confrontando questa somma con il valore medio del costo di una microzonazione sismica (valore medio della colonna "Costo MS" in Tabella 1.A5), risulta che l'aliquota dei prodotti realizzati dal CentroMS è pari al 37.6 % del costo tabellare (a fronte della quota CentroMS pari al 30%). Considerando il valore mediano, la percentuale sale al 45.0 %. Tali percentuali non tengono in alcun conto i costi delle attività svolte a supporto dei professionisti (valori in blu in Tabella 2.A5).

A riprova della congruità dei costi maggiormente rilevanti, quali esecuzione di prove Down Hole, realizzazione di prove geotecniche di laboratorio e simulazioni numeriche 2D, confrontando i costi di mercato con quanto previsto in Convenzione, si rileva che:

- per le prove DH, considerando n° 161 DH, il costo di mercato sarebbe pari a € 442,750.00, a fronte di una quotazione CentroMS di € 120,000.00;
- per le prove geotecniche di laboratorio, considerando 1 campione per ognuno dei 161 sondaggi previsti, il costo di mercato sarebbe pari a € 241,500.00, a fronte di una quotazione CentroMS di € 60,000.00;
- per le simulazioni numeriche 2D, considerando 1 simulazione per ognuno dei 140 Comuni, il costo di mercato sarebbe pari a € 420,000.00, a fronte di una quotazione CentroMS di € 320,000.00.



Tabella 1.A5 – Ripartizione dei costi per gli studi di microzonazione sismica, con indicazione della quota CentroMS e del finanziamento ai Comuni.

REGIONE	CODICE ISTAT	COMUNE	Costo MS	Costo down hole	Quota CentroMS	Finanziamento Comuni
ABRUZZO	66008	Barete	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	66013	Cagnano Amiterno	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	67008	Campoli	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ 10.800,00	€ 35.200,00
ABRUZZO	66016	Campotosto	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	66021	Capitignano	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	67010	Castel Castagna	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	67012	Castelli	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	67017	Civitella del Tronto	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ 10.800,00	€ 35.200,00
ABRUZZO	67018	Colledara	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	67022	Cortino	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	67023	Crognaleto	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	67024	Fano Adriano	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	68019	Farindola	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	67026	Isola del Gran Sasso d'Italia	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
ABRUZZO	66056	Monte reale	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
ABRUZZO	67028	Montorio al Vomano	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ 10.800,00	€ 35.200,00
ABRUZZO	67034	Pietracamela	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	66072	Pizzoli	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
ABRUZZO	67036	Rocca Santa Maria	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	67041	Teramo	€ 74.000,00	€ 10.000,00	€ 19.200,00	€ 54.800,00
ABRUZZO	67043	Torricella Sicura	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
ABRUZZO	67045	Tossicia	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
ABRUZZO	67046	Valle Castellana	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
LAZIO	57001	Accumoli	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
LAZIO	57002	Amatrice	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
LAZIO	57003	Antrodoco	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
LAZIO	57006	Borbona	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
LAZIO	57008	Borgo Velino	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
LAZIO	57009	Cantalice	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
LAZIO	57015	Castel Sant'Angelo	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
LAZIO	57016	Cittaducale	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ 10.800,00	€ 35.200,00
LAZIO	57017	Cittareale	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
LAZIO	57033	Leonessa	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
LAZIO	57037	Micigliano	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
LAZIO	57051	Poggio Bustone	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
LAZIO	57057	Posta	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
LAZIO	57059	Rieti	€ 66.000,00	€ 10.000,00	€ 16.800,00	€ 48.800,00



LAZIO	57060	Rivodutri	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43001	Acquacanina	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	44001	Acquasanta Terme	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
MARCHE	109002	Amandola	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
MARCHE	43002	Apiro	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	44005	Appignano del Tronto	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	44006	Arquata del Tronto	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
MARCHE	44007	Ascoli Piceno	€ 66.000,00	€ 10.000,00	€ 16.800,00	€ 48.800,00
MARCHE	43004	Belforte del Chienti	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	109003	Belmonte Piceno	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	43005	Bolognola	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43006	Caldarola	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43007	Camerino	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ 10.800,00	€ 35.200,00
MARCHE	43008	Camporotondo di Fiastrone	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	44011	Castel di Lama	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ 10.800,00	€ 35.200,00
MARCHE	43009	Castelraimondo	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
MARCHE	43010	Castelsantangelo sul Nera	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	44012	Castignano	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
MARCHE	44013	Castorano	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	42013	Cerreto D'Esi	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
MARCHE	43011	Cessapalombo	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43012	Cingoli	€ 54.000,00	€ 10.000,00	€ 13.200,00	€ 40.800,00
MARCHE	44014	Colli del Tronto	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
MARCHE	43014	Colmurano	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	44015	Comunanza	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
MARCHE	43015	Corridonia	€ 54.000,00	€ 10.000,00	€ 13.200,00	€ 40.800,00
MARCHE	44016	Cossignano	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	43016	Esanatoglia	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	42017	Fabriano	€ 66.000,00	€ 10.000,00	€ 16.800,00	€ 48.800,00
MARCHE	109005	Falerone	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
MARCHE	43017	Fiastra	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43018	Fiordimonte	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43019	Fiuminata	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	44020	Folignano	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ 10.800,00	€ 35.200,00
MARCHE	44021	Force	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43020	Gagliole	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43021	Gualdo	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43022	Loro Piceno	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43023	Macerata	€ 66.000,00	€ 10.000,00	€ 16.800,00	€ 48.800,00
MARCHE	44027	Maltignano	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	109011	Massa Fermana	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	43024	Matelica	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ 10.800,00	€ 35.200,00
MARCHE	43025	Mogliano	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00



MARCHE	109012	Monsapietro Morico	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	44032	Montalto delle Marche	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	109013	Montappone	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	109021	Monte Rinaldo	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	43032	Monte San Martino	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	109026	Monte Vidon Corrado	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	43027	Montecavallo	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	44034	Montedinove	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	109014	Montefalcone Appennino	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	109015	Montefortino	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	44038	Montegallo	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
MARCHE	109017	Montegiorgio	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ 10.800,00	€ 35.200,00
MARCHE	109019	Monteleone	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	109020	Montelparo	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	44044	Montemonaco	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43034	Muccia	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	44054	Offida	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ 10.800,00	€ 35.200,00
MARCHE	109029	Ortezzano	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	44056	Palmiano	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43035	Penna San Giovanni	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	43036	Petriolo	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	43038	Pieve Torina	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43037	Pievebovigliana	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43039	Pioraco	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43040	Poggio San Vicino	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	43041	Pollenza	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ 10.800,00	€ 35.200,00
MARCHE	43045	Ripe San Ginesio	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	44064	Roccafluvione	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	44065	Rotella	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	43046	San Ginesio	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
MARCHE	43047	San Severino Marche	€ 54.000,00	€ 10.000,00	€ 13.200,00	€ 40.800,00
MARCHE	109036	Santa Vittoria in Matenano	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	43048	Sant'Angelo in Pontano	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00
MARCHE	43049	Sarnano	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
MARCHE	43050	Sefro	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43051	Serrapetrona	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43052	Serravalle del Chienti	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	109038	Servigliano	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	109039	Smerillo	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43053	Tolentino	€ 54.000,00	€ 10.000,00	€ 13.200,00	€ 40.800,00



MARCHE	43054	Treia	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ 10.800,00	€ 35.200,00
MARCHE	43055	Urbisaglia	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
MARCHE	43056	Ussita	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	44073	Venarotta	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MARCHE	43057	Visso	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
UMBRIA	55005	Arrone	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
UMBRIA	54007	Cascia	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
UMBRIA	54010	Cerreto di Spoleto	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
UMBRIA	55012	Ferentillo	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
UMBRIA	55019	Montefranco	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
UMBRIA	54031	Monteleone di Spoleto	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
UMBRIA	54035	Norcia	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 9.900,00	€ 28.100,00
UMBRIA	54042	Poggiodomo	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
UMBRIA	55027	Polino	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
UMBRIA	54043	Preci	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
UMBRIA	54045	Sant'Anatolia di Narco	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
UMBRIA	54047	Scheggino	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
UMBRIA	54048	Sellano	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
UMBRIA	54051	Spoleto	€ 66.000,00	€ 10.000,00	€ 16.800,00	€ 48.800,00
UMBRIA	54058	Vallo di Nera	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
TOTALE			€ 5.041.500,00	€ 810.000,00	€ 1.263.450,00	€ 3.796.050,00



Tabella 2.A5 - Ripartizione dei prodotti e delle attività previste per l'affidatario e per il CentroMS con relativi tempi di realizzazione.

Attività	gg-10	20	30	40	50	60	70	80	90	10	11	12	13	14	15	Costo €	Note
Somministrazione della formazione										0	0	0	0	0	0	600.00	2 pers. x 3gg
Partecipazione alla formazione preliminare																	
Raccolta ed elaborazione dei dati pregressi																	
Definizione del piano di indagini integrative																	
Supporto ai soggetti affidatari per la pianificazione delle indagini finalizzate agli studi di MS																	
Rilievi geologico-tecnici di dettaglio																	
Supporto ai soggetti affidatari per le attività di rilevamento geologico-tecnico di dettaglio																	
Esecuzione delle indagini integrative e interpretazione dei risultati																	
Supporto ai soggetti affidatari per l'esecuzione delle indagini integrative e l'interpretazione dei risultati																	
Esecuzione di prove geofisiche in foro di tipo Down-Hole (DH)																2,750.00	1 DH 30 m
Prove geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (Q5) e rimaneggiati, per le caratterizzazioni fisiche e meccaniche, statiche e dinamiche dei terreni, con definizione delle curve di degrado																1,500.00	1 campione
Archiviazione dei dati																	
Realizzazione della Carta delle indagini																	



Quotazione analitica delle attività in Convenzione tra Commissario straordinario e CentroMS

Di seguito la quotazione delle attività in Convenzione.

	Attività	Quotazione delle attività	Quotazione delle macroattività	Quotazione delle attività (con IVA)	Quotazione delle macroattività (con IVA)
A.1.	Predisposizione di indirizzi e criteri e monitoraggio delle applicazioni.		€ 160.000,00		€ 183.000,00
A.1.1.	Predisposizione di relazioni in merito a richieste di supporto tecnico-scientifico da parte del Commissario e dei soggetti istituzionali coinvolti.	€ 15.000,00		€ 18.300,00	
A.1.2.	Predisposizione dei disciplinari di incarico e del materiale tecnico necessario per l'avvio e la realizzazione degli studi di microzonazione sismica.	€ 55.000,00		€ 67.100,00	
A.1.3.	Proposta di utilizzazione degli studi di microzonazione sismica ai fini della ricostruzione post-evento.	€ 50.000,00		€ 61.000,00	
A.1.4.	Monitoraggio dell'applicazione degli studi di microzonazione sismica ai fini della ricostruzione post-evento.	€ 30.000,00		€ 36.600,00	
A.2.	Affiancamento e supporto ai soggetti affidatari		€ 425.000,00		€ 524.600,00
A.2.1.	Supporto ai soggetti affidatari per la pianificazione delle indagini finalizzate agli studi di MS.	€ 55.000,00		€ 67.100,00	
A.2.2.	Affiancamento e supporto ai soggetti affidatari durante le fasi di rilevamento e analisi dei dati geologici, prospezione geofisica, definizione del modello di sottosuolo (1D e 2D) e realizzazione delle analisi di risposta sismica locale monodimensionale (1D).	€ 300.000,00		€ 366.000,00	
A.2.3.	Supporto ai soggetti affidatari durante la fase di predisposizione dei prodotti cartografici.	€ 45.000,00		€ 54.900,00	
A.2.4.	Organizzazione di incontri periodici con gli affidatari per valutare lo stato di avanzamento delle attività.	€ 30.000,00		€ 36.600,00	
A.3.	Formazione dei soggetti affidatari		€ 25.000,00		€ 30.500,00
A.3.1.	Predisposizione del materiale didattico per la formazione dei soggetti affidatari.	€ 5.000,00		€ 6.100,00	
A.3.2.	Organizzazione e realizzazione di corsi formativi per i soggetti affidatari e per i soggetti istituzionali che ne facciano richiesta.	€ 20.000,00		€ 24.400,00	
A.4.	Stesura di protocolli, esecuzione di prospezioni e prove di laboratorio, analisi, elaborazioni		€ 575.000,00		€ 707.600,00
A.4.1.	Stesura di protocolli per: a) acquisizione di dati geologici, geofisici, geotecnici e loro elaborazione; b) costruzione di modelli 1D e 2D del sottosuolo; c) elaborazione della risposta sismica locale.	€ 40.000,00		€ 48.800,00	
A.4.2.	Analisi dei dati sismologici esistenti ai fini della MS di livello 3.	€ 25.000,00		€ 30.500,00	



A.4.3.	Esecuzione di prove geofisiche in foro di tipo Down-Hole (DH).	€ 120.000,00		€ 146.400,00	
A.4.4.	Prove geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (Q5) e rimaneggiati, per le caratterizzazioni fisiche e meccaniche, statiche e dinamiche dei terreni, con definizione delle curve di degrado.	€ 60.000,00		€ 73.200,00	
A.4.5.	Definizione dell'input sismico per le analisi numeriche di risposta sismica locale (1D e 2D).	€ 15.000,00		€ 18.300,00	
A.4.6.	Analisi numeriche di risposta sismica locale bidimensionale (2D), con elaborazione dei risultati in termini di fattori di amplificazione e spettri di risposta elastici in accelerazione.	€ 320.000,00		€ 390.400,00	
A.5.	Realizzazione del sistema informatico di archiviazione e consultazione		€ 100.000,00		€ 122.000,00
A.5.1.	Analisi dei requisiti e realizzazione di una banca-dati compatibile con il DB nazionale di MS.	€ 5.000,00		€ 6.100,00	
A.5.2.	Progettazione e realizzazione di strumenti software per l'inserimento dati, per la visualizzazione e per la realizzazione dei prodotti previsti dagli standard di microzonazione sismica.	€ 70.000,00		€ 85.400,00	
A.5.3.	Realizzazione di manualistica per consentire l'utilizzo del software di inserimento e gestione dei dati.	€ 10.000,00		€ 12.200,00	
A.5.4.	Supporto ai soggetti affidatari per l'utilizzo degli strumenti software con predisposizione di un servizio di assistenza a distanza.	€ 15.000,00		€ 18.300,00	
A.6.	Valutazione degli studi di microzonazione sismica		€ 25.000,00		€ 30.500,00
A6.1.	Valutazione della completezza della documentazione tecnica predisposta negli studi di MS.	€ 10.000,00		€ 12.200,00	
A6.2.	Valutazione della corrispondenza degli studi di MS con gli ICMS (2008) e successive integrazioni.	€ 15.000,00		€ 18.300,00	
A.7.	Partecipazione al gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica		€ 45.000,00		€ 54.900,00
A7.2.	Monitoraggio degli studi di microzonazione sismica.	€ 20.000,00		€ 24.400,00	
A7.1.	Verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica.	€ 25.000,00		€ 30.500,00	
A.8.	Coordinamento e gestione del progetto		€ 145.000,00		€ 176.900,00
A8.1.	Predisposizione del programma operativo per l'attuazione delle attività di progetto.	€ 10.000,00		€ 12.200,00	
A8.2.	Realizzazione del software per la gestione e il monitoraggio delle attività di progetto.	€ 35.000,00		€ 42.700,00	
A8.3.	Monitoraggio delle attività di progetto per la verifica del raggiungimento dei risultati attesi.	€ 10.000,00		€ 12.200,00	
A8.4.	Coordinamento delle unità operative del progetto.	€ 90.000,00		€ 109.800,00	
	TOTALE	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.830.000,00	€ 1.830.000,00




Allegato 3

Ripartizione dei 3.796.050,00 € tra i 140 comuni per studi di MS3

	REGIONE	PVCM11_N	COMUNE	FINANZIAMENTO AI COMUNI	TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO (art.4, comma1)
1	ABRUZZO	66008	Barete	22.500,00	b)
2	ABRUZZO	66013	Cagnano Amiterno	22.500,00	b)
3	ABRUZZO	67008	Campoli	35.200,00	b)
4	ABRUZZO	66016	Campotosto	22.500,00	b)
5	ABRUZZO	66021	Capitignano	22.500,00	b)
6	ABRUZZO	67010	Castel Castagna	22.500,00	b)
7	ABRUZZO	67012	Castelli	22.500,00	b)
8	ABRUZZO	67017	Civitella del Tronto	35.200,00	b)
9	ABRUZZO	67018	Colledara	22.500,00	b)
10	ABRUZZO	67022	Cortino	22.500,00	b)
11	ABRUZZO	67023	Crognaleto	22.500,00	b)
12	ABRUZZO	67024	Fano Adriano	22.500,00	b)
13	ABRUZZO	68019	Farindola	22.500,00	b)
14	ABRUZZO	67026	Isola del Gran Sasso d'Italia	28.100,00	b)
15	ABRUZZO	66056	Monteale	28.100,00	b)
16	ABRUZZO	67028	Montorio al Vomano	35.200,00	b)
17	ABRUZZO	67034	Pietracamela	22.500,00	b)
18	ABRUZZO	66072	Pizzoli	28.100,00	b)
19	ABRUZZO	67036	Rocca Santa Maria	22.500,00	b)
20	ABRUZZO	67041	Teramo	54.800,00	b)
21	ABRUZZO	67043	Torricella Sicura	28.100,00	b)
22	ABRUZZO	67045	Tossicia	22.500,00	b)
23	ABRUZZO	67046	Valle Castellana	22.500,00	b)
24	LAZIO	57001	Accumoli	15.000,00	c)
25	LAZIO	57002	Amatrice	15.000,00	c)
26	LAZIO	57003	Antrodoto	28.100,00	b)
27	LAZIO	57006	Borbona	22.500,00	b)
28	LAZIO	57008	Borgo Velino	22.500,00	b)
29	LAZIO	57009	Cantalice	28.100,00	b)
30	LAZIO	57015	Castel Sant'Angelo	22.500,00	b)
31	LAZIO	57016	Cittaducale	35.200,00	b)
32	LAZIO	57017	Cittareale	22.500,00	b)
33	LAZIO	57033	Leonessa	22.500,00	b)
34	LAZIO	57037	Micigliano	22.500,00	b)
35	LAZIO	57051	Poggio Bustone	22.500,00	b)
36	LAZIO	57057	Posta	22.500,00	b)
37	LAZIO	57059	Rieti	48.800,00	b)
38	LAZIO	57060	Rivodutri	22.500,00	b)
39	MARCHE	43001	Acquacana	22.500,00	b)
40	MARCHE	44001	Acquasanta Terme	28.100,00	b)
41	MARCHE	109002	Amandola	28.100,00	b)
42	MARCHE	43002	Apiro	22.500,00	b)
43	MARCHE	44005	Appignano del Tronto	22.500,00	b)
44	MARCHE	44006	Arquata del Tronto	15.000,00	c)



45	MARCHE	44007	Ascoli Piceno	48.800,00	b)
46	MARCHE	43004	Belforte del Chienti	29.850,00	a)
47	MARCHE	109003	Belmonte Piceno	29.850,00	a)
48	MARCHE	43005	Bolognola	22.500,00	b)
49	MARCHE	43006	Caldarola	22.500,00	b)
50	MARCHE	43007	Camerino	35.200,00	b)
51	MARCHE	43008	Camporotondo di Fiastrone	29.850,00	a)
52	MARCHE	44011	Castel di Lama	35.200,00	b)
53	MARCHE	43009	Castelraimondo	28.100,00	b)
54	MARCHE	43010	Castelsantangelo sul Nera	22.500,00	b)
55	MARCHE	44012	Castignano	28.100,00	b)
56	MARCHE	44013	Castorano	22.500,00	b)
57	MARCHE	42013	Cerreto D'esi	28.100,00	b)
58	MARCHE	43011	Cessapalombo	22.500,00	b)
59	MARCHE	43012	Cingoli	40.800,00	b)
60	MARCHE	44014	Colli del Tronto	28.100,00	b)
61	MARCHE	43014	Colmurano	29.850,00	a)
62	MARCHE	44015	Comunanza	28.100,00	b)
63	MARCHE	43015	Corridonia	40.800,00	b)
64	MARCHE	44016	Cossignano	29.850,00	a)
65	MARCHE	43016	Esanatoglia	22.500,00	b)
66	MARCHE	42017	Fabriano	48.800,00	b)
67	MARCHE	109005	Falerone	28.100,00	b)
68	MARCHE	43017	Fiastra	22.500,00	b)
69	MARCHE	43018	Fiordimonte	22.500,00	b)
70	MARCHE	43019	Fiuminata	22.500,00	b)
71	MARCHE	44020	Folignano	35.200,00	b)
72	MARCHE	44021	Force	22.500,00	b)
73	MARCHE	43020	Gagliole	22.500,00	b)
74	MARCHE	43021	Gualdo	22.500,00	b)
75	MARCHE	43022	Loro Piceno	22.500,00	b)
76	MARCHE	43023	Macerata	48.800,00	b)
77	MARCHE	44027	Maltignano	22.500,00	b)
78	MARCHE	109011	Massa Fermana	29.850,00	a)
79	MARCHE	43024	Matelica	35.200,00	b)
80	MARCHE	43025	Mogliano	28.100,00	b)
81	MARCHE	109012	Monsapietro Morico	29.850,00	a)
82	MARCHE	44032	Montalto delle Marche	29.850,00	a)
83	MARCHE	109013	Montappone	29.850,00	a)
84	MARCHE	109021	Monte Rinaldo	29.850,00	a)
85	MARCHE	43032	Monte San Martino	29.850,00	a)
86	MARCHE	109026	Monte Vidon Corrado	29.850,00	a)
87	MARCHE	43027	Montecavallo	22.500,00	b)
88	MARCHE	44034	Montedinove	22.500,00	b)
89	MARCHE	109014	Montefalcone Appennino	29.850,00	a)
90	MARCHE	109015	Montefortino	22.500,00	b)
91	MARCHE	44038	Montegallo	15.000,00	c)
92	MARCHE	109017	Montegiorgio	35.200,00	b)
93	MARCHE	109019	Monteleone	29.850,00	a)



94	MARCHE	109020	Montelparo	29.850,00	a)
95	MARCHE	44044	Montemonaco	22.500,00	b)
96	MARCHE	43034	Muccia	22.500,00	b)
97	MARCHE	44054	Offida	35.200,00	b)
98	MARCHE	109029	Ortezzano	29.850,00	a)
99	MARCHE	44056	Palmiano	22.500,00	b)
100	MARCHE	43035	Penna San Giovanni	29.850,00	a)
101	MARCHE	43036	Petriolo	29.850,00	a)
102	MARCHE	43038	Pieve Torina	22.500,00	b)
103	MARCHE	43037	Pievebovigliana	22.500,00	b)
104	MARCHE	43039	Pioraco	22.500,00	b)
105	MARCHE	43040	Poggio San Vicino	29.850,00	a)
106	MARCHE	43041	Pollenza	35.200,00	b)
107	MARCHE	43045	Ripe San Ginesio	29.850,00	a)
108	MARCHE	44064	Roccafluvione	22.500,00	b)
109	MARCHE	44065	Rotella	29.850,00	a)
110	MARCHE	43046	San Ginesio	28.100,00	b)
111	MARCHE	43047	San Severino Marche	40.800,00	b)
112	MARCHE	109036	Santa Vittoria in Matenano	29.850,00	a)
113	MARCHE	43048	Sant'Angelo in Pontano	29.850,00	a)
114	MARCHE	43049	Sarnano	28.100,00	b)
115	MARCHE	43050	Sefro	22.500,00	b)
116	MARCHE	43051	Serrapetrona	22.500,00	b)
117	MARCHE	43052	Serravalle del Chienti	22.500,00	b)
118	MARCHE	109038	Servigliano	22.500,00	b)
119	MARCHE	109039	Smerillo	22.500,00	b)
120	MARCHE	43053	Tolentino	40.800,00	b)
121	MARCHE	43054	Treia	35.200,00	b)
122	MARCHE	43055	Urbisaglia	28.100,00	b)
123	MARCHE	43056	Ussita	22.500,00	b)
124	MARCHE	44073	Venarotta	22.500,00	b)
125	MARCHE	43057	Visso	22.500,00	b)
126	UMBRIA	55005	Arrone	28.100,00	b)
127	UMBRIA	54007	Cascia	28.100,00	b)
128	UMBRIA	54010	Cerreto di Spoleto	22.500,00	b)
129	UMBRIA	55012	Ferentillo	22.500,00	b)
130	UMBRIA	55019	Montefranco	22.500,00	b)
131	UMBRIA	54031	Monteleone di Spoleto	22.500,00	b)
132	UMBRIA	54035	Norcia	28.100,00	b)
133	UMBRIA	54042	Poggiodomo	22.500,00	b)
134	UMBRIA	55027	Polino	22.500,00	b)
135	UMBRIA	54043	Preci	22.500,00	b)
136	UMBRIA	54045	Sant'Anatolia di Narco	22.500,00	b)
137	UMBRIA	54047	Scheggino	22.500,00	b)
138	UMBRIA	54048	Sellano	22.500,00	b)
139	UMBRIA	54051	Spoleto	48.800,00	b)
140	UMBRIA	54058	Vallo di Nera	22.500,00	b)
		TOTALE		3.796.050,00	



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Busulfan Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 827/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore ge-

nerale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;


Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di



tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Accord Healthcare Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Busulfan Accord»;

Vista la domanda con la quale la società Accord Healthcare Limited ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 044182020;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 5 dicembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BUSULFAN ACCORD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 8 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 044182020 (in base 10) 1B4BJ4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.805,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.979,22.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Busulfan Accord» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Busulfan Accord» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03382

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Teva Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 828/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;



Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esomeprazolo Teva Italia»;

Vista la domanda con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con AIC n. 040068052, 040068189, 040068355, 040068470;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 5 dicembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 8 febbraio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ESOMEPRAZOLO TEVA ITALIA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

20 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister OPA/AL/PE-AL - A.I.C. n. 040068052 (in base 10) 166SYN (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52


Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,36

40 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister OPA/AL/PE-AL - A.I.C. n. 040068189 (in base 10) 166T2X (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,17

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,44



«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 040068355 (in base 10) 166T83 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,36

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 040068470 (in base 10) 166TCQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,17

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,44

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Esomeprazolo Teva Italia» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge

13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomeprazolo Teva Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil EG».

Estratto determina n. 843/2017 del 9 maggio 2017

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL EG.

Titolare AIC: EG S.p.A., via Pavia 6, 20136 Milano.

Confezioni:

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 044603013 (in base 10) 1BK5N5 (in base 32);

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 3 x 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 044603025 (in base 10) 1BK5NK (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

200 mg di emtricitabina e 300,6 mg di tenofovir disoproxil succinato equivalente a 245 mg di tenofovir disoproxil.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina (E460);

amido di mais pregelatinizzato;

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato (E470b).

Rivestimento della compressa:

alcol poli(vinilico) (E1203);

titanio diossido (E171);

macrogol 4000 (E1521);

talco (E553b);

indigotina lacca di alluminio (E132).

Produttore del principio attivo:

Tenofovir disoproxil succinato

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd., 99 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province 318000 - Cina.

Emtricitabina:

Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd., No.417 Binhai Road, Pudong, Shanghai 201302 - Cina.

Rilascio dei lotti: Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9 NL-4879 AC Etten-Leur - Paesi Bassi.

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel - Germania.


Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti; Remedica Ltd, Aharon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol 3056 - Cipro.

Confezionamento secondario e rilascio dei lotti:

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2 1190 Vienna - Austria;

STADA Nordic ApS, Marielundvej 46A 2730 Herlev - Danimarca;

Clonmel Healthcare Ltd, Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary - Irlanda.



Confezionamento primario e secondario:

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, 26300 Vršac - Serbia;

Tjoapack Netherlands B.V., Nieuwe Donk 9 4879 AC Etten Leur - Paesi Bassi;

Tjoapack B.V., Columbusstraat 4, VR Emmen Postcode 7825 - Paesi Bassi;

amp San Prospero S.p.A., Via della Pace, 25/A - 41030 San Prospero (Modena) - Italia;

Sanico N.V., Veedijk 59 2300 Turnhout - Belgio.

Confezionamento secondario:

S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO) - Italia;

De Salute S.r.l, Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR) - Italia.

Indicazioni terapeutiche: Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil EG è un'associazione a dose fissa di emtricitabina e tenofovir disoproxil succinato. È indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento di adulti di età pari o superiore a 18 anni, con infezione da HIV-1.

La dimostrazione dei benefici dell'associazione di emtricitabina e tenofovir disoproxil nella terapia antiretrovirale è fondata unicamente su studi condotti in pazienti non pretrattati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 044603013 (in base 10) 1BK5N5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 182,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 300,38.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil EG è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil EG è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del Riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03374

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cedravis»

Estratto determina n. 850/2017 del 9 maggio 2017

Medicinale: CEDRAVIS.

Titolare A.I.C.: SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.A., via Biella, 8 - 20143 Milano.

Confezione: «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 039554035 (in base 10) 15R2ZM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: 35 mg di risedronato sodico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 039554035 (in base 10) 15R2ZM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 79.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 30,28.


Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cedravis è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03375

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Sandoz»*Estratto determina n. 851/2017 del 9 maggio 2017*

Medicinale: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., L.go U. Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA), Italia.

Confezioni:

«70 mg/5600 UI compresse» 2 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044440016 (in base 10) 1BD6GJ (in base 32);

«70 mg/5600 UI compresse» 4 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044440028 (in base 10) 1BD6GW (in base 32);

«70 mg/5600 UI compresse» 6 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044440030 (in base 10) 1BD6GY (in base 32);

«70 mg/5600 UI compresse» 12 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044440042 (in base 10) 1BD6HB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: diciotto mesi.

Composizione:

Ogni compressa contiene

Principio attivo: 70 mg di acido alendronico (come sodio alendronato triidrato) e 140 microgrammi di colecalciferolo (equivalenti a 5600 UI di vitamina D3).

Eccipienti:

cellulosa microcristallina PH 112;

crospovidone tipo A;

magnesio stearato;

trigliceridi a catena media;

amido modificato (di mais);

saccarosio;

all Rac- α -tocoferolo;

sodio ascorbato;

silice colloidale anidra.

Produzione del principio attivo:

Sodio Alendronato Triidrato:

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Sito amministrativo: 19, Pelplińska Str. 83-200 Starogard Gdański, Polonia.

Sito produttivo: BU Chemia Production Department PS III, Building no.22, 27b 19, Pelplińska Str. 83-200 Starogard Gdański, Pomorskie, Polonia.

Colecalciferolo concentrato (polvere):

DSM Nutritional Products Ltd.

Sito amministrativo: Wurmisweg 576; CH-4303 Kaiseraugst, Svizzera.

Sito produttivo: Hauptstrasse 4; CH-4334 Sisseln, Svizzera.

Intermedio del Colecalciferolo:

DSM Nutritional Products Ltd.

Sito amministrativo: Wurmisweg 576; CH-4303 Kaiseraugst, Svizzera.

Sito produttivo: DSM Nutritional Products France SAS, 1 Boulevard D'Alsace; FR-68128 Village-Neuf, Francia.

Produzione del prodotto finito:

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Controllo lotti (solo metodo GS per RS): Lek Pharmaceuticals d.d.

Sito amministrativo: Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Sito produttivo: Kolodvorska 27, SI-1234 Mengeš, Slovenia.

Confezionamento secondario:

UPS Healthcare Italia s.r.l., via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM), Italia;

Crna sa, zone industriel heppignies ouest, avenue d'heppignies, fleurus, b-6220, Belgio.

Indicazioni terapeutiche: Alendronato e Colecalciferolo Sandoz è indicato per il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne che non sono in trattamento con integratori di vitamina D e sono a rischio di carenza di vitamina D. Alendronato e Colecalciferolo Sandoz riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «70 mg/5600 UI compresse» 4 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044440028 (in base 10) 1BD6GW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9.74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18.27.

Nota AIFA: Nota 79.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Alendronato e Colecalciferolo Sandoz è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).


Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Alendronato e Colecalciferolo Sandoz è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03376

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina Sun».*Estratto determina n. 852/2017 del 9 maggio 2017*

Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA SUN.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Polarisavenue 87 - 2132JH Hoofddorp, Paesi Bassi.

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044087017 (in base 10) 1B1FR9 (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044087029 (in base 10) 1B1FRP (in base 32);

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044087031 (in base 10) 1B1FRR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 18 mesi.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 10, 20 o 40 di simvastatina.

Eccipienti:

butilidrossianisolo (E320);

acido citrico monoidrato (E330);

croscarmellosa sodica (E468);

ipromellosa (E464);

lattosio monoidrato;

magnesio stearato (E470b);

cellulosa microcristallina (E461);

propile gallato (E310).

Produzione principio attivo: MSN Laboratories Private Limited - Sy. No. 317 & 323, Rudram (Village), Patancheru (Mandal), Medak District - Andhra Pradesh, Pin code: 502 329, India.

Principio attivo (Simvastatina):

Sun Pharmaceutical Industries Limited, P.O. Rail Majra, Nawanshahar District 144533 Toansa, Punjab, India.

Arch Pharmed Labs Limited: Plot No C-21/22 & F-40, MIDC Phase II, Manpada Road, Sagaon, Thane 421204, Dombivli (East) Maharashtra, India.

Produzione e confezionamento primario e secondario: Sun Pharmaceutical Industries Limited, A-41, Industrial road, Phase-VIII A, 160071 SAS Nagar Punjab, India.

Controllo di qualità: Wessling Hungary Kft. - Fóti út 56, 1047 Budapest, Ungheria.

Controllo di qualità e rilascio dei lotti: Alkaloida Chemical Company Zrt, Kabay János u. 29, Tiszavasvári, H-4440, Ungheria.

Terapia SA: Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca, 400 632, Romania.

Rilascio dei lotti: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. - Polarisavenue 87, 2132JH, Hoofddorp Paesi Bassi.

Confezionamento primario e secondario: Alkaloida Chemical Company Zrt - Kabay János u.29, Tiszavasvári, H-4440, Ungheria.

Terapia SA: Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca, 400 632 - Romania.

Confezionamento secondario: DHL Supply Chain (Italia) spa, via delle Industrie 2, Settala, 20090 - Italia.

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione di eventi cardiovascolari: «Ezetimibe e Simvastatina SUN» è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari (vedere paragrafo 5.1) in pazienti con coronaropatia (CHD) e anamnesi di sindrome coronarica acuta (ACS), trattati o meno in precedenza con una statina;

ipercolesterolemia: «Ezetimibe e Simvastatina SUN» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) o con iperlipidemia mista ove sia indicato l'uso di un prodotto di associazione:

pazienti non controllati adeguatamente con una statina da sola;

pazienti già trattati con una statina ed ezetimibe;

ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote): «Ezetimibe e Simvastatina SUN» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'afèresi delle lipoproteine a bassa densità [LDL]).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044087017 (in base 10) 1B1FR9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,11.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 18,95:

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044087029 (in base 10) 1B1FRP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,53.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,75.

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044087031 (in base 10) 1B1FRR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,87.


Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,39.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezetimibe e Simvastatina SUN» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe e Simvastatina Sun» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).



Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 10-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03380

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe EG»*Estratto determina n. 866/2017 del 9 maggio 2017*

Medicinale: EZETIMIBE EG.

Titolare AIC: EG S.p.A., via Pavia 6, 20136 Milano.

Confezioni:

«10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282010 (in base 10) 1B7D4U (in base 32);

«10 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282022 (in base 10) 1B7D56 (in base 32);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282034 (in base 10) 1B7D5L (in base 32);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282046 (in base 10) 1B7D5Y (in base 32);

«10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282059 (in base 10) 1B7D6C (in base 32);

«10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282061 (in base 10) 1B7D6F (in base 32);

«10 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282073 (in base 10) 1B7D6T (in base 32);

«10 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282085 (in base 10) 1B7D75 (in base 32);

«10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282097 (in base 10) 1B7D7K (in base 32);

«10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282109 (in base 10) 1B7D7X (in base 32);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282111 (in base 10) 1B7D7Z (in base 32);

«10 mg compresse» 112 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282123 (in base 10) 1B7D8C (in base 32);

«10 mg compresse» 156 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282135 (in base 10) 1B7D8R (in base 32);

«10 mg compresse» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282147 (in base 10) 1B7D93 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe.

eccipienti:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina (E 460);

povidone (E 1201);

croscarmellosa sodica (E468);

sodio laurilsolfato;

magnesio stearato (E 470b).

Produzione del principio attivo: MSN Laboratories Private Limited, Sy. No. 317 & 323, Rudraram (Village), Patancheru (Mandal), Medak District, Andhra Pradesh 502 329 - India.

Produzione: Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, 26300 Vršac - Serbia.

Confezionamento primario e secondario: Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, 26300 Vršac - Serbia;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2- 61118 Bad Vilbel, Germania;

Tjoapack Netherlands B.V., Nieuwe Donk 9 4879 AC Etten Leur - Paesi Bassi;

Lamp san Prospero S.p.A., Via della Pace, 25/A 41030 San Prospero (Modena) - Italia.

Sanico N. V., Veerdijk 59 2300 Turnhout - Belgio.

Confezionamento secondario: Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36 1190 Wien - Austria.

De Salute S.R.L., via Biasini, 26 26015 Soresina (CR) - Italia.

S.C.F. S.N. C. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via Barbarossa, 7 26824 Cavenago D'Adda (LO) - Italia.

Stada Nordic ApS, Marielundvej 46A 2730 Herlev - Danimarca.

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road Clonmel, co. Tipperary - Irlanda.

Controllo di qualità: Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 - 61118 Bad Vilbel, Germania.

Rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 - 61118 Bad Vilbel, Germania;

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36, 1190 Wien - Austria;

Stada Nordic ApS, Marielundvej 46A, 2730 Herlev - Danimarca;

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9 NL - 4879 AC Etten Leur - Paesi Bassi.

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road Clonmel, comma Tipperary - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche:

ipercolesterolemia primaria: «Ezetimibe EG», somministrato con un inibitore della HMG-CoA reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole.


la monoterapia con «Ezetimibe EG» è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non-familiare) per i quali le statine siano considerate inappropriate o non siano tollerate.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari:

Ezetimibe EG è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari nei pazienti con malattia coronarica (CHD) e una storia di sindrome coronarica acuta (SCA) in aggiunta alla terapia con statine, già avviata, o come nuova terapia in associazione a una statina.

ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote): «Ezetimibe EG» somministrato con una statina, è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con HoFH. Il paziente può essere sottoposto anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'aferesi delle LDL).

sitosterolemia omozigote (fitosterolemia): «Ezetimibe EG» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PC-TFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282046 (in base 10) 1B7D5Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: a nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,95.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezetimibe EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03381

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 241 del 1° dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2016.

In conformità al suo art. 17.1, l'Accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2017.

17A03385

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Actionis 50 mg/ml», sospensione iniettabile per bovini e suini.

Estratto provvedimento n. 202 del 18 aprile 2017

Medicinale veterinario: ACTIONIS 50 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni:

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104289018;

flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104289020.

Titolare dell'A.I.C.: Laboratorios SYVA S.A.U., Avda. Parroco Pablo Diez 49-57, 24010, Leon - Spagna.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: ES/V/0157/001/II/003.

Si autorizza l'aggiunta di due nuove confezioni:

flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 104289032 e flacone in PET da 250 ml - A.I.C. n. 104289044.

Per effetto della suddetta variazione si modifica il SPC come di seguito indicato:

6.5 NATURA E COMPOSIZIONE DEL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

Scatola di cartone contenente un flacone in vetro incolore di tipo II da 100 ml o 250 ml chiuso con tappo in gomma bromobutilica di tipo I e ghiera in alluminio.

Scatola di cartone contenente un flacone in polietilene tereftalato (PET) da 100 ml o 250 ml chiuso con tappo in gomma bromobutilica di tipo I e ghiera in alluminio.

Confezioni:

scatola di cartone con un flacone in vetro da 100 ml;

scatola di cartone con un flacone in vetro da 250 ml;

scatola di cartone con un flacone in polietilene tereftalato (PET) da 100 ml;

scatola di cartone con un flacone in polietilene tereftalato (PET) da 250 ml.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO


Flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104289018.

Flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104289020.

Flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 104289032.

Flacone in PET da 250 ml - A.I.C. n. 104289044.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.



Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A03342

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen 300 mg/ml», soluzione orale per suini e bovini.

Estratto provvedimento n. 211 del 19 aprile 2017

Medicinale veterinario: DINALGEN 300 mg/ml soluzione orale per suini e bovini (A.I.C.: n. 103699).

Titolare A.I.C.: Ecuphar Veterinaria, S.L.U. Avenida Rio de Janeiro, 60-66 Planta 13 Barcellona - Spagna.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IA, C.II.6.a. Modifiche dell'etichettatura o del foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto - informazioni amministrative relative al rappresentante del titolare.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata, la seguente modifica:

Aggiunta del rappresentante locale: Ecuphar Italia S.r.l. - Viale Francesco Restelli, 3/7 - piano 1 - 20124 Milano (Italia).

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A03343

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dobetin B1», soluzione iniettabile per equini, bovini, suini, cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 212 del 19 aprile 2017

Medicinale veterinario DOBETIN B1 soluzione iniettabile per equini, bovini, suini, cani e gatti (A.I.C.: n. 101009).

Titolare A.I.C.: Ecuphar Veterinaria, S.L.U. Avenida Rio de Janeiro, 60-66 Planta 13 Barcellona Spagna.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IA, C.II.6.a. Modifiche dell'etichettatura o del foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto - informazioni amministrative relative al rappresentante del titolare.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata, la seguente modifica: aggiunta del rappresentante locale: Ecuphar Italia S.r.l. viale Francesco Restelli nn. 3/7, piano 1, 20124 Milano (Italia).

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nella sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A03344

Autorizzazione all'organismo IMQ S.p.a., in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 8 maggio 2017, l'organismo notificato IMQ S.p.A., con sede legale in via Quintiliano 43 Milano, è stato autorizzato all'attività di certificazione di cui alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, per cinque anni, per le seguenti tipologie di dispositivi medici e di dispositivi medici impiantabili attivi:

Tabella 1 - Dispositivi medici impiantabili attivi/*Active implantable medical devices*

CODICE/CODE	TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI, DESCRIZIONE <i>AIMD SCOPE EXPRESSIONS</i>	Allegati/ Annexes	Limitazioni/Limitations
AIMD 0100	Dispositivi medici impiantabili attivi in generale <i>General active implantable medical devices</i>		
AIMD 0101	Dispositivi medici impiantabili attivi per stimolazione/inibizione <i>Active implantable medical devices for stimulation/inhibition</i>	2, 5	



Tabella 2 - Dispositivi medici impiantabili attivi particolari/*Specifics of active implantable medical devices*

CODICE/CODE	TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI, DESCRIZIONI AGGIUNTIVE <i>AIMD SCOPE EXPRESSIONS, ADDITIONS</i>	Limitazioni/Limitations
MDS 7000	Dispositivi medici impiantabili attivi particolari AIMD Specifics	
MDS 7004	Dispositivi medici con riferimento alla Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine <i>Medical devices referencing the Directive 2006/42/EC on machinery</i>	
MDS 7006	Dispositivi medici in confezione sterile <i>Medical devices in sterile condition</i>	Incluso trattamento asettico, sterilizzazione a gas ossido di etilene (EOG), vapore a bassa temperatura, sterilizzazione a calore umido, sterilizzazione con radiazioni (raggi gamma, raggi x, fascio di elettroni) <i>Including aseptic processing, ethylene oxide gas sterilisation (EOG), low temperature steam, sterilisation, moist heat sterilisation, radiation sterilisation (gamma, x-ray, electron beam)</i>
MDS 7010	Dispositivi medici che incorporano software/utilizzano software/sono controllati da un software <i>Medical devices incorporating software/utilising software / controlled by software</i>	




Tabella 3 - Dispositivi medici non attivi/*Non-active medical devices*

CODICE /CODE	TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI, DESCRIZIONE MD SCOPE EXPRESSIONS	Allegati/ Annexes	Limitazioni/ Limitations
MD 0100	Dispositivi medici non attivi, non impiantabili in generale <i>General non-active, non-implantable medical devices</i>		
MD 0101	Dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva <i>Non-active devices for anaesthesia, emergency and intensive care</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Excluding class III devices</i>
MD 0102	Dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi <i>Non-active devices for injection, infusion, transfusion and dialysis</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi medici di classe III <i>Exclusion of class III medical devices</i>
MD 0103	Dispositivi non attivi per ortopedia e riabilitazione <i>Non-active orthopaedic and rehabilitation devices</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Excluding class III devices</i>
MD 0104	Dispositivi medici non attivi con funzione di misura <i>Non-active medical devices with measuring functions</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Excluding class III devices</i>
MD 0105	Dispositivi non attivi per oftalmologia <i>Non-active ophthalmologic devices</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Excluding class III devices</i>
MD 0106	Strumenti non attivi <i>Non-active instruments</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Excluding class III devices</i>
MD 0108	Dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire, sciacquare <i>Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsing</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Excluding class III devices</i>
MD 0200	Impianti non attivi <i>Non-active implants</i>		
MD 0202	Impianti ortopedici non attivi <i>Non-active orthopaedic implants</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Exclusion of class III medical devices</i>
MD 0300	Dispositivi per la cura delle ferite <i>Devices for wound care</i>		
MD 0301	Bende e medicazioni per ferite <i>Bandages and wound dressings</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Excluding class III devices</i>
MD 0302	Materiale per sutura e clamps <i>Suture material and clamps</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Excluding class III devices</i>
MD 0303	Altri dispositivi medici per la cura delle ferite <i>Other medical devices for wound care</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Excluding class III devices</i>
MD 0400	Dispositivi dentali non attivi ed accessori <i>Non-active dental devices and accessories</i>		
MD 0401	Strumenti e attrezzature dentali non attivi <i>Non-active dental equipment and instruments</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Excluding class III devices</i>
MD 0402	Materiali dentali <i>Dental materials</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Excluding class III devices</i>
MD 0403	Impianti dentali <i>Dental implants</i>	II, V, VI	Esclusi i dispositivi di classe III <i>Excluding class III devices</i>



Tabella 4 - Dispositivi medici attivi/*Active medical devices*

CODICE/ CODE	TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI, DESCRIZIONE MD SCOPE EXPRESSIONS	Allegati/ Annexes	Limitazioni/ Limitations
MD 1100	Dispositivi medici attivi in generale <i>General active medical devices</i>		
MD 1101	Dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi <i>Devices for extra-corporal circulation, infusion and haemopheresis</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1102	Dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, comprese le camere iperbariche, dispositivi per anestesia per inalazione <i>Respiratory devices, devices including hyperbaric chambers for oxygen therapy, inhalation anaesthesia</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1103	Dispositivi per stimolazione o inibizione <i>Devices for stimulation or inhibition</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1104	Dispositivi attivi chirurgici <i>Active surgical devices</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1105	Dispositivi attivi per oftalmologia <i>Active ophthalmologic devices</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1106	Dispositivi attivi dentali <i>Active dental devices</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1107	Dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione <i>Active devices for disinfection and sterilisation</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1108	Dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive <i>Active rehabilitation devices and active prostheses</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1109	Dispositivi attivi per il posizionamento e il trasporto del paziente <i>Active devices for patient positioning and transport</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1111	Software <i>Software</i>	II, V, VI	
MD 1112	Sistemi medicali di distribuzione gas e loro parti <i>Medical gas supply systems and part thereof</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1200	Dispositivi per immagini <i>Devices for imaging</i>		
MD 1201	Dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti <i>Imaging devices utilising ionizing radiation</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1202	Dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti <i>Imaging devices utilizing non-ionizing radiation</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1300	Dispositivi per il monitoraggio <i>Monitoring devices</i>		
MD 1301	Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali <i>Monitoring devices of non-vital physiological</i>	II, III, IV, V, VI	



CODICE/ CODE	TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI, DESCRIZIONE MD SCOPE EXPRESSIONS	Allegati/ Annexes	Limitazioni/ Limitations
	<i>parameters</i>		
MD 1302	Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali <i>Monitoring devices of vital physiological parameters</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1400	Dispositivi per radioterapia e termoterapia <i>Devices for radiation therapy and thermo therapy</i>		
MD 1401	Dispositivi che utilizzano radiazioni ionizzanti <i>Devices utilising ionizing radiation</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1402	Dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti <i>Devices utilising non-ionizing radiation</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1403	Dispositivi per ipertermia/ipotermia <i>Devices for hyperthermia/hypothermia</i>	II, III, IV, V, VI	
MD 1404	Dispositivi per terapia (extracorporea) ad onde d'urto (litotripsy) <i>Devices for (extracorporeal) shock-wave therapy (lithotripsy)</i>	II, III, IV, V, VI	



Tabella 5 - Dispositivi medici particolari/*Specifics of medical devices*

CODICE/ CODE	TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI MEDICI, DESCRIZIONI AGGIUNTIVE MD SCOPE EXPRESSIONS, ADDITIONS	Limitazioni/ Limitations\
MDS 7000	Dispositivi medici particolari MD Specifics	
MDS 7004	Dispositivi medici con riferimento alla Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine <i>Medical devices referencing the Directive 2006/42/EC on machinery</i>	
MDS 7006	Dispositivi medici in confezione sterile <i>Medical devices in sterile condition</i>	Incluso trattamento asettico, sterilizzazione a gas ossido di etilene (EOG), vapore a bassa temperatura, sterilizzazione a calore umido, sterilizzazione con radiazioni (raggi gamma, raggi x, fascio di elettroni) <i>Including aseptic processing, ethylene oxide gas sterilisation (EOG), low temperature steam sterilisation, moist heat sterilisation, radiation sterilisation (gamma, x-ray, electron beam)</i>
MDS 7010	Dispositivi medici che incorporano software/utilizzano software/sono controllati da software <i>Medical devices incorporating software/utilising software/controlled by software</i>	

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della salute (www.salute.gov.it, Area tematica «Dispositivi medici», sezione «Organismi notificati e conformità CE», pagina «Organismi notificati»).

17A03430


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «CHASSELAS DE MOISSAC».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 143 del 6 maggio 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Chasselas de Moissac» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

17A03355



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Comunicazione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea dell'articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 30 ottobre 2014 n. 161, si rende noto che si è perfezionata con esito positivo la procedura di notifica (2014/0316/I) alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE, relativa al progetto «Disegno di legge europea 2013, secondo semestre (AC 1864 A) - art. 14, concernente: disposizioni in materia di bevande a base di succhi di frutta. Caso EU pilot n. 4738/13/ENTR» (art. 14 poi rinumerato art. 17).

La disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della legge 30 ottobre 2014 n. 161 sarà applicabile dal 6 marzo 2018.

17A03384

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-119) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 5 2 4 *

€ 1,00

